

RESOCONTO STENOGRAFICO

139ª SEDUTA

MARTEDI' 6 MAGGIO 2003

Presidenza del Presidente LO PORTO

INDICE

Assemblea regionale siciliana		(Annunzio numero 260)	
(Comunicazione in ordine alla pubblicazione nella GURS della legge n. 20 del 2 maggio 2003, istitutiva dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali)		PRESIDENTE	47
PRESIDENTE	2	SCAMMACCA DELLA BRUCA, <i>assessore per i lavori pubblici</i>	48
Commissioni legislative		(Votazione finale per scrutinio nominale e risultato):	
(Comunicazione di richieste di parere)	3	PRESIDENTE	48
(Comunicazione di assenze e sostituzioni).	3	MICCICHE' (Sicilia 2010)	49
Congedi	40	SEGRETO (RL-Patto per la Sicilia)	49
Disegni di legge		Interrogazioni	
(Annunzio di presentazione)	3	(Annunzio di risposte scritte)	2
«Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7. Disposizioni in materia di acque sotterranee» (553/A Stralcio 2)		(Annunzio)	3
(Seguito della discussione):		Interpellanze	
PRESIDENTE	9, 26, 41, 44, 45	(Annunzio)	7
FERRO (Sicilia 2010)	26	Mozioni	
BENINATI, <i>presidente della Commissione</i>	33, 44	(Determinazione della data di discussione):	
SCAMMACCA DELLA BRUCA, <i>assessore per i lavori pubblici</i>	34	PRESIDENTE	9
MICCICHE' (Sicilia 2010)	40	Sull'ordine dei lavori	
CRACOLICI (DS)	43	PRESIDENTE	38, 40
SPEZIALE (DS)	43	SPEZIALE (DS)	38
ANTINORO (RL-Patto per la Sicilia)	44	CINTOLA (UDC)	38, 39
Ordini del giorno		FORMICA (AN)	39
(Annunzio numero 257)		ALLEGATO:	
PRESIDENTE	46	Risposte scritte ad interrogazioni	
SCAMMACCA DELLA BRUCA, <i>assessore per i lavori pubblici</i>	48	- da parte dell'Assessore per la sanità:	
(Annunzio numero 259)		numero 662 dell'onorevole Barbagallo	51
PRESIDENTE	46	numero 723 dell'onorevole Barbagallo	52
SCAMMACCA DELLA BRUCA, <i>assessore per i lavori pubblici</i>	48	numero 738 degli onorevoli Ferro, Orlando ed altri	53
		numero 742 dell'onorevole Fleres	54
		numero 782 degli onorevoli Raiti, Ferro ed altri	55
		numero 845 degli onorevoli Ioppolo, Virzi ed altri	56

numero 860 dell'onorevole Ioppolo	57
numero 866 dell'onorevole Virzì	60
numero 873 dell'onorevole Barbagallo	60
numero 882 dell'onorevole Raiti	61
numero 923 degli onorevoli Fleres ed altri	62
numero 942 degli onorevoli Vitrano e Gurrieri	63

La seduta è aperta alle ore 17.54.

BURGARETTA APARO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente che, non sorgendo osservazioni, si intende approvato.

Comunicazione di istituzione di Assessorato

PRESIDENTE. Comunico che nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana numero 20 del 2 maggio 2003 è stata pubblicata la legge regionale 28 aprile 2003, numero 6 recante «Istituzione dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali».

Al riguardo, ricordo che:

a norma dell'articolo 1 della legge, l'Assessorato regionale degli enti locali è soppresso e la relativa espressione è sostituita dalla seguente: "Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali";

a norma dell'articolo 2 della legge medesima, quest'ultima entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Conseguentemente, a decorrere dal 2 maggio 2003, gli atti ispettivi e di indirizzo politico aventi come destinatario l'Assessore regionale per gli enti locali si intendono rivolti all'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali.

L'Assemblea ne prende atto.

Annuncio di risposte scritte ad interrogazioni

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute da parte dell'Assessore per la sanità le risposte scritte alle seguenti interrogazioni:

numero 622 «Notizie sui criteri seguiti per la realizzazione del Centro di Eccellenza in oncologia», dell'onorevole Barbagallo;

numero 723 «Notizie sui mancati pagamenti alle farmacie della provincia di Catania», dell'onorevole Barbagallo;

numero 738 «Provvedimenti in ordine allo stato di incompatibilità del Dr Galioto quale direttore dell'Unità operativa di odontoiatria dell'Azienda ospedaliera 'Villa Sofia' e come presidente dell'Azienda municipale Igiene ambientale di Palermo», degli onorevoli Ferro, Orlando, Miccichè, Morinello e Raiti;

numero 742 «Notizie circa la situazione all'interno dell'ospedale di Bronte (CT)», dell'onorevole Fleres;

numero 782 «Notizie in merito all'attivazione dei servizi del Presidio di riabilitazione 'S. Rocco' di Linguaglossa (CT)», degli onorevoli Raiti, Ferro, Miccichè, Morinello e Orlando;

numero 845 «Regolarizzazione delle spettanze dovute ai farmacisti dalle ASL», degli onorevoli Ioppolo, Virzì e Infurna;

numero 860 «Iniziativa riguardo al rimborso spese per prestazioni mediche in seguito a ricoveri d'urgenza all'estero», dell'onorevoli Ioppolo;

numero 866 «Acquisto di un densitometro osseo computerizzato per l'ospedale S. Antonio Abate di Trapani», dell'onorevole Virzì;

numero 873 «Notizie in ordine alla richiesta di autorizzazione per l'esercizio di un gabinetto di plesioterapia a San Giovanni La Punta (CT)», dell'onorevole Barbagallo;

numero 882 «Notizie sul trasferimento dei servizi ambulatoriali dal palazzo ex INAM di Giarre (CT) al nuovo ospedale dello stesso comune», dell'onorevole Raiti;

numero 923 «Notizie sulla carenza di personale ravvisata nell'ospedale di contrada Coste di Giarre (CT)», degli onorevoli Fleres, Catania Giuseppe e Maurici;

numero 942 «Notizie sulla situazione economica e sugli sprechi nella gestione del patrimonio dell'AUSL n. 6 di Palermo», degli onorevoli Vitrano e Gurrieri.

Avverto che le stesse saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della presente seduta.

Annuncio di presentazione di disegni di legge

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti disegni di legge:

numero 617 «Norme per l'aggregazione al territorio del comune di Belpasso delle frazioni dei comuni di Motta Sant'Anastasia, Misterbianco e Camporotondo Etneo di contrada Piano Tavola», dagli onorevoli Neri e Leanza Nicola in data 29 aprile 2003;

numero 618 «Nuove norme in materia di politica del lavoro e decentramento territoriale dei servizi all'impiego, interventi e servizi formativi», dall'onorevole Rotella in data 30 aprile 2003.

Comunicazione di richieste di parere

PRESIDENTE. Comunico, ai sensi dell'articolo 70 bis del Regolamento interno, le seguenti richieste di parere pervenute dal Governo ed assegnate alle competenti commissioni legislative:

«COMMISSIONE PER L'ESAME DELLE
QUESTIONI CONCERNENTI L'ATTIVITA'
DELLE COMUNITA' EUROPEE»

«Progetto Medstone - Recite II - Art. 10 FESR - Realizzazione di un Centro mediterraneo per la conservazione e l'uso sostenibile dei paesaggi caratterizzati da opere in pietra a secco» (140)
pervenuta in data 17 aprile 2003;

«Accordo di programma-quadro sanità. Documento programmatico» (141)
pervenuta in data 17 aprile 2003.

inviata in data 29 aprile 2003

Comunicazione di assenze e sostituzioni alle riunioni delle Commissioni legislative

PRESIDENTE. Comunico le assenze e le sostituzioni alle riunioni delle Commissioni legislative del 28 aprile 2003:

«AFFARI ISTITUZIONALI» (I)

- Assenze:

Riunione del 28 aprile 2003: Ardizzone, Leanza E., Moschetto, Barbagallo, Crisafulli, Franchina, Ioppolo, Lo Monte, Ortisi e Scoma.

«AFFARI ISTITUZIONALI» (I)
«SERVIZI SOCIALI E SANITARI » (VI)
(Riunione congiunta)

- Assenze:

Riunione del 28 aprile 2003: Ardizzone, Leanza E., Moschetto, Barbagallo, Crisafulli, Franchina, Ioppolo, Lo Monte, Ortisi e Scoma.

«ATTIVITA' PRODUTTIVE » (III)

- Assenze:

Riunione del 28 aprile 2003: Oddo, Borzacchelli, Catania G., Garofalo, Lo Curto, Panarello, Turano e Virzì.

«AMBIENTE E TERRITORIO » (IV)

- Assenze:

Riunione del 28 aprile 2003: Bennati, Zago, Confalone, Lo Curto, Maurici e Raiti

- Sostituzioni:

Riunione del 28 aprile 2003:
Vicari sostituito da Giambrone

Annuncio di interrogazioni

PRESIDENTE. Invito il deputato segretario a dare lettura delle interrogazioni con richiesta di risposta orale presentate.

BURGARETTA APARO, *segretario*:

«All'Assessore per l'industria, premesso che da tempo la Fincantieri ha annunciato un piano di rilancio dello stabilimento di Palermo anche attraverso nuove assunzioni;

considerato che:

recentemente la stessa Fincantieri ha rilevato la quota di partecipazione dell'ex ESPI sulla società 'bacini di Palermo' divenendo unico soggetto gestore dei bacini siti all'interno dell'area industriale del porto di Palermo;

il Presidente della Regione aveva informato la RSU del cantiere navale che la Tirrenia avrebbe costruito due navi traghetto per il collegamento con le isole minori presso il cantiere di Palermo;

ritenuto che con l'inizio dell'autunno il cantiere di Palermo si ritroverà senza più alcuna commessa nel settore delle costruzioni con gravi

conseguenze per i lavoratori sia diretti che dell'indotto;

considerato che dall'acquisizione di commesse all'inizio delle lavorazioni occorrono dai quattro ai sei mesi per gli approvvigionamenti necessari;

valutato che nel settore delle riparazioni e delle trasformazioni, che doveva costituire uno dei settori strategici del cantiere palermitano, l'acquisizione di commesse è ben al di sotto degli obiettivi industriali che la stessa Fincantieri si era data;

per sapere:

quali iniziative il Governo della Regione intenda assumere al fine di impegnare il gruppo Fincantieri sul fabbisogno produttivo dello stabilimento di Palermo;

se corrisponda al vero che la Tirrenia costruirà due navi traghetto a Palermo ed eventualmente quali saranno i tempi della loro assegnazione;

se, e in quali tempi, Fincantieri attiverà le nuove assunzioni previste a seguito dell'acquisizione dei bacini ceduti dal Commissario liquidatore degli Enti economici regionali». (1144)

CRACOLICI

«Al Presidente della Regione e all'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, premesso che in data 19 aprile 2001 è stato emanato il Decreto ministeriale n. 75 (G.U. del 24 settembre 2001) che regola le modalità per l'inserimento negli elenchi provinciali e graduatorie provinciali ad esaurimento del personale A.T.A. (Amministrativo, Tecnico, Ausiliario), ai fini del conferimento di supplenze annuali e/o sino al termine delle attività didattiche;

ricordato che, riguardo al profilo di 'collaboratore scolastico', l'art. 1.2 prevedeva che avessero titolo a produrre domanda d'inserimento 'per la prima volta' in una graduatoria provinciale ad esaurimento 'coloro che tra il 1° settembre 1997 incluso e la data della domanda abbiano svolto almeno 30 giorni

di servizio, anche non continuativo, nel profilo professionale di collaboratore scolastico; e che l'art. 1.4 disponeva che 'il servizio di cui ai precedenti commi 1 e 2 deve essere stato prestato in scuole statali con rapporto d'impiego a tempo determinato direttamente con lo Stato o con gli enti locali';

edotti del fatto che un gruppo di lavoratori ATA, inquadrati nel profilo di 'collaboratore scolastico', avendo prestato servizio alle dipendenze di Istituti statali della provincia di Catania in virtù di contratti individuali di lavoro a tempo determinato, stipulati con il rispettivo Dirigente scolastico, hanno inoltrato domanda all'Ufficio scolastico provinciale di Catania per essere inseriti nella graduatoria ad esaurimento per il conferimento di supplenze annuali;

visto che tale domanda è stata rigettata con la seguente motivazione: 'servizio prestato negli anni scolastici precedenti senza essere incluso nelle graduatorie provinciali O.M. 39/94 o non avviati al lavoro dalle SCICA';

ritenuta illegittima tale determinazione, anche alla luce dell'unicità nel panorama regionale della posizione assunta dal Centro servizi amministrativi (già Provveditorato agli Studi) di Catania, che determina un'inaccettabile disparità di trattamento con i candidati di altre province che, nelle medesime situazioni e con identica modalità di costituzione dei loro contratti a tempo determinato, sono stati regolarmente inseriti nelle graduatorie ed espletano regolare servizio;

preso atto che l'Avvocatura dello Stato di Catania (che ha patrocinato l'Amministrazione scolastica di Catania) non ha ritenuto di proporre reclamo avverso la reintegra ottenuta da altro Giudice da parte di altri candidati che, nelle medesime condizioni, erano precedentemente ricorsi contro l'esclusione dalla graduatoria;

rilevato che una tale situazione determina un'inaccettabile disparità tra i cittadini della stessa Regione e tenuto conto delle precarie condizioni socio-economiche dei soggetti interessati;

per sapere:

quali iniziative intendano assumere per ripristinare le condizioni di equità compromesse da questa inspiegabile vicenda;

se non ritengano opportuno sollecitare il Governo nazionale per un intervento chiarificatore e capace di superare conflitti interpretativi;

quali altri passi intenda muovere verso il Governo nazionale perché sia data concreta e tempestiva risposta ai legittimi interessi dei lavoratori colpiti da questa inaccettabile discriminazione». (1147)

(L'interrogante chiede lo svolgimento con urgenza)

VILLARI

«Al Presidente della Regione e all'Assessore per la sanità, vista la determinazione assunta dal Commissario straordinario nazionale dell'INPS, avvocato Gian Paolo Sassi, di sopprimere la sede decentrata di Mascalucia;

ricordato che tale sede sarebbe stata entro breve tempo operativa, come dimostra un contratto già da tempo stipulato tra il Comune e la Direzione provinciale INPS, per servire una popolazione di circa 150.000 utenti;

osservato che tale accordo contrattuale s'inserisce in una più ampia politica di decentramento e di avvicinamento dei servizi nel territorio ai cittadini;

rilevato che tale decentramento è stato sostenuto con un impegno costante sia a livello locale che regionale, per la sua riconosciuta utilità sociale;

visto che la scelta di sopprimere la sede INPS di Mascalucia non è stata comunicata né alla Direzione provinciale INPS, né alle organizzazioni sindacali né all'Amministrazione comunale di Mascalucia;

ritenendo una simile scelta indicativa della volontà di procedere alla privatizzazione di alcuni servizi d'istituto dell'INPS;

per sapere se non ritengano opportuno intervenire presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale e presso il Commissario straordinario nazionale dell'INPS al fine di annullare la determinazione n. 447 dell'8 aprile 2003 della Gestione commissariale, con la quale

è stata assunta una decisione in contrasto con il processo di decentramento già avviato e consolidato e che, ancora una volta, penalizza la provincia di Catania e il progetto di decentramento urbano dei servizi già stabilito dall'INPS della città e della Sicilia». (1148)

(L'interrogante chiede lo svolgimento con urgenza)

VILLARI

«Al Presidente della Regione, premesso che l'art. 39 della legge finanziaria 2003 della Regione siciliana che demanda alle ASL il compito di effettuare la sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lvo 626/94, presenta delle incongruenze sia formali che sostanziali;

rilevato che tale articolo, nell'affidare l'incarico di medico competente alle ASL, che già hanno il compito del servizio di vigilanza, instaura un evidente conflitto perché le ASL diventano contemporaneamente ente controllore e controllato;

osservato che l'articolo contraddice il dettato del D.Lvo 626/94 nel quale si affida l'onere delle spese di prevenzione e sorveglianza sanitaria, ove prevista, solamente a carico del datore di lavoro;

sottolineato che la norma non ha previsto la copertura finanziaria, né da dove dovranno essere reperiti i fondi da parte dell'ASL, pur avendo queste l'impegno sia di assumere le figure specialistiche previste, sia d'instaurare ex novo le strutture necessarie;

ritenuto che tale articolo si muova in senso contrario alla legislazione corrente che tende ad affidare a soggetti privati compiti non istituzionali ma che impongono la massima efficienza e comunque forme di responsabilizzazione degli operatori e dei cittadini a livello locale;

per sapere se non intenda adottare opportune iniziative per giungere rapidamente ad un'abrogazione dell'art. 39 della legge finanziaria 2003 della Regione siciliana in considerazione delle contraddizioni e delle incongruenze sopra rilevate e per la piena valorizzazione di strutture e personale

specializzato che ha fin qui assolto ai compiti assegnati con professionalità e rigore, secondo i dettami di legge e i regolamenti vigenti». (1149)

(L'interrogante chiede lo svolgimento con urgenza)

VILLARI

PRESIDENTE. Le interrogazioni ora annunciate saranno iscritte all'ordine del giorno per essere svolte al loro turno. Invito il deputato segretario a dare lettura delle interrogazioni con richiesta di risposta scritta presentate.

BURGARETTA APARO, *segretario*:

«Al Presidente della Regione, premesso che:

è degli ultimi giorni la notizia della tragedia che si è consumata a Castelvetro a causa di un guasto ad un ascensore;

malgrado l'allarme già lanciato dalle associazioni di categoria e l'invito dagli stessi inoltrato circa le installazioni e le modalità di effettuazione delle riparazioni, pare che almeno il 90 per cento degli impianti non sia a norma di legge;

le norme comunitarie in materia risalgono al 1999 e non sono ancora state recepite in Italia;

nella nostra regione poi, dopo quella data, sono stati installati più di duemila ascensori, ovviamente senza tenere conto di tale normativa;

infine, le stesse associazioni hanno fatto notare che almeno la metà degli impianti esistenti ha superato i venti anni d'età;

per sapere quali iniziative si intendano intraprendere al fine di provvedere ad un controllo degli impianti esistenti e soprattutto quali interventi si intendono porre in essere affinché anche nel nostro Paese siano applicate le norme comunitarie in materia di sicurezza». (1145)

(Gli interroganti chiedono risposta con urgenza)

FLERES - CATANIA G. - MAURICI

«Al Presidente della Regione e all'Assessore alla Presidenza, premesso che:

il Banco di Sicilia ha ritenuto di sopprimere la capozona di Enna per accorparla a quella di Caltanissetta;

è in atto, ormai da anni, un processo di progressiva 'spoliazione' della provincia di Enna (sede Telecom, sede Enel, Archivio notarile, etc.) con una ricaduta gravissima sull'economia e sull'occupazione;

il costo del denaro, in Sicilia ed in provincia di Enna in particolare, è di almeno quattrocincque punti più alto che nel resto d'Italia, nonostante la presenza di tanti sportelli bancari;

la Regione sembra essere assente nella politica del credito, assenza che riveste una particolare gravità per le zone più povere come quelle di questa provincia;

per sapere se:

il Governo della Regione ritenga urgente e necessario un intervento sul Banco di Sicilia, di cui la Regione stessa è azionista, affinché il Banco si impegni a mantenere Enna come capozona;

ritenga urgente e necessario contrattare, con il Banco di Sicilia o/e con altri Istituti bancari, un ruolo di presenza degli stessi che sia stimolante per l'economia e capace di determinare una differenziazione di comportamento rispetto alle altre banche presenti nel territorio della Regione;

ed in che modo intenda intervenire, anche nei confronti del Governo nazionale, per favorire una politica del credito che permetta di dare respiro al tessuto produttivo delle zone interne della Sicilia ed in particolare della provincia di Enna». (1146)

(L'interrogante chiede risposta con urgenza)

TUMINO

PRESIDENTE. Le interrogazioni testé annunciate sono state già inviate al Governo.

Annunzio di interpellanze

PRESIDENTE. Invito il deputato segretario a dare lettura delle interpellanze presentate.

BURGARETTA APARO, *segretario*:

«All'Assessore per i beni culturali ed ambientali e la pubblica istruzione, premesso che:

L'ARS con propria legge ha istituito nell'anno 2000 il Parco archeologico della Valle dei Templi di Agrigento;

tale legge prevede l'affidamento della gestione di tutte le attività che si dovranno svolgere nell'ambito del Parco alla competenza degli organi del Parco;

codesto Assessorato si appresta ad affidare in concessione la gestione dei servizi aggiuntivi per alcuni siti archeologici della provincia di Agrigento e Caltanissetta, tra cui il Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi;

tale affidamento consegue all'espletamento di una gara effettuata sulla base del relativo capitolato emanato da codesto Assessorato;

tale gara è stata aggiudicata ad un raggruppamento di imprese avente come capofila la ditta Shop Museo Archeologico (capogruppo dell'ATI);

il capitolato prevede tra i servizi aggiuntivi al punto f) il 'servizio di caffetteria che dovrà essere comunque fornito anche tramite uso di distributori automatici di bevande e vivande';

la selezione del personale, così come è accaduto per la provincia di Palermo, dove tra le imprese aggiudicatarie risultano esserci parentele eccellenti con rappresentanti politici, sta avvenendo su base clientelare e per finalità politiche ed elettorali;

per conoscere se:

non ritenga illegittimo ed in violazione di legge, l'emanazione del bando da parte di codesto Assessorato e la conseguente gara alla luce delle disposizioni della legge regionale 20

del 2000 che affida tutte le competenze delle attività al Consiglio del Parco già costituito ed operante;

non ritenga essere in difformità con le succitate previsioni del bando lo schema di convenzione accessoria laddove si parla di 'servizio ristorazione' che non era previsto nel bando e nel relativo capitolato;

non risulti, così come a Palermo, che tra i soci e i dirigenti delle imprese aggiudicatarie ci siano familiari di esponenti politici ed istituzionali;

non ritenga di dovere intervenire per far sì che la selezione del personale avvenga in modo oggettivo e trasparente e quanto più possibile sganciato da clientele politiche ed elettorali». (103)

CAPODICASA - SPEZIALE
GIANNOPOLLO - VILLARI

«All'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, premesso che:

in applicazione della legge 285/97 sui diritti dell'infanzia e a seguito di atti di indirizzo di codesto Assessorato, si è costituito l'ambito territoriale Agrigento 1, per il quale è stato individuato il comune di Aragona quale comune capofila, in esecuzione dei progetti previsti dal Piano dei Servizi approvato dalla Giunta del Comune di Aragona, con delibera n. 259/01, e nella determinazione dirigenziale n. 01/02 si è stabilito di procedere all'affidamento del servizio attraverso il sistema di gara dell'appalto/concorso;

invece il servizio è stato affidato direttamente, a trattativa privata senza gara per un importo di oltre 265.000 euro;

per eseguire tale affidamento il Comune di Aragona ha incaricato un funzionario direttivo di altro Comune, con conseguente aggravio dei costi a carico del bilancio comunale, con la motivazione che non sarebbe

possibile individuare un'unità interna all'Ente stante la carenza di professionalità, mentre il Comune possiede ben tre funzionari direttivi del Settore Affari sociali;

la scelta sembra dettata dalla necessità di distribuire prebende piuttosto che di raggiungere obiettivi di efficienza e di efficacia;

il comportamento del Comune oltre a negare esigenze di trasparenza mette in discussione tutto ciò che di innovativo è contenuto nella legge 285/97, così come confermato da codesto Assessorato con il decreto 20/6/01, laddove per utilizzo dei sistemi di aggiudicazione suggerisce, in aderenza con gli orientamenti contenuti nella legislazione sull'assistenza (legge 328/00 e i relativi indirizzi applicativi), di valutare le offerte soprattutto secondo i criteri di natura qualitativa;

a tal fine, non si considera automatico l'affidamento degli appalti mediante trattativa privata agli stessi operatori, ma per stimolare professionalità e competenza si intende privilegiare le modalità della procedura negoziata dell'appalto/concorso ed il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, quale strumento di selezione dei concorrenti;

proprio il tipo di gara, l'appalto concorso, presuppone la costituzione di una commissione giudicatrice, che coinvolge operatori tecnici del settore ed operatori amministrativi, quale sintesi migliore tra più professionalità che insieme concorrono a selezionare la migliore offerta progettuale ed economica;

in ogni caso la trattativa privata senza gara è una tipologia eccezionale alla quale l'Amministrazione può accedere previa autorizzazione della Giunta;

tale autorizzazione non c'è stata e non è stata data alcuna motivazione circa la necessità della scelta della trattativa privata;

essa non costituisce esecuzione di un'autorizzazione dell'organo collegiale competente e travisa i presupposti giuridici su cui si fonda, considerato che i riferimenti normativi citati dallo stesso atto sono l'articolo 6, lettera c) e l'articolo 23 del D.L. 157/95, mentre in realtà si applica direttamente l'esecuzione dei progetti esecutivi di Promozione affido familiare-Centro di Accoglienza e Centro di Ascolto;

tra l'altro, la Coop. Sociale Pozzo di Giacobbe, che ha avuto affidato il servizio, ha avuto affidato dall'Opera Pia - Casa del Fanciullo, la gestione dei servizi dell'Opera Pia da rendersi nei locali di proprietà dell'Opera Pia,

ovverosia presso il Palazzo Principe, di cui verrebbe modificata la destinazione d'uso;

considerato che:

tale affidamento farebbe venir meno lo scopo per la quale l'Opera Pia è nata;

tale nuova utilizzazione rischia di compromettere l'utilità pubblica del monumento poiché il mutamento di destinazione d'uso ne precluderebbe l'utilizzazione a tutta la comunità;

tale Palazzo, proprio di recente, è stato ristrutturato con fondi regionali e restituito ai suoi antichi splendori e il suo utilizzo improprio sarebbe lesivo degli interessi pubblici, se di questo investimento di pubblico denaro fosse un soggetto privato a ricavarne i benefici e non l'intera collettività;

al contrario, con unanime determinazione del Consiglio comunale si è auspicata e rivendicata la destinazione pubblica del complesso monumentale attraverso il suo utilizzo quale sede della Facoltà di Architettura del Consorzio universitario e provinciale per i risvolti culturali ed economici che ne deriverebbero per l'intera comunità locale;

per conoscere se:

non ritenga di dover intervenire per garantire legalità e trasparenza alla luce di quanto sopra esposto;

a giudizio di codesto Assessorato, non emergano profili di danno erariale a carico del Comune;

non ricorrano le condizioni per un duplice intervento (ispettivo e sostitutivo) di codesto Assessorato, anche ai sensi della legge regionale n. 44 del 1991 per accertare il corretto utilizzo dei fondi pubblici assegnati». (104)

CAPODICASA

PRESIDENTE. Trascorsi tre giorni dall'odierno annuncio senza che il Governo abbia dichiarato che respinge le interpellanze o abbia fatto conoscere il giorno in cui intende trattarle, le interpellanze stesse saranno iscritte all'ordine del giorno per essere svolte al loro turno.

Avverto, ai sensi dell'articolo 127, comma 9, del Regolamento interno che nel corso della seduta potrà procedersi a votazioni mediante sistema elettronico.

Determinazione della data di discussione di mozione

PRESIDENTE. Si passa al punto II dell'ordine del giorno: Lettura, ai sensi e per gli effetti degli articoli 83, lettera d) e 153 del Regolamento interno della mozione numero 216 «Istituzione del registro regionale degli amministratori di condominio ed immobili», degli onorevoli Fleres, Maurici, Catania Franco e Scoma.

Invito il deputato segretario a darne lettura.

BURGARETTA APARO, *segretario*:

«L'Assemblea Regionale Siciliana

premessi che:

gli amministratori di condominio ed immobili sono una realtà professionale di grande rilievo;

i soggetti che esercitano tale attività non possono, in atto, svolgere al meglio le loro funzioni poiché non esiste una struttura idonea a raggruppare le esigenze dei soggetti medesimi;

le evoluzioni normative in materia prevedono continui aggiornamenti delle figure sempre più specializzate e professionali;

dal 1998 il condominio è sostituito d'imposta e inoltre i numerosi interventi normativi in materia di sicurezza, di impatto ambientale e di inquinamento hanno reso sempre più complesso l'onere a carico degli esercenti l'attività di amministratori, attività non ancora riconosciuta da apposita norma;

impegna il Governo della Regione

a porre in essere quanto necessario affinché si provveda con la massima urgenza alla predisposizione di tutti quegli atti utili per un riconoscimento della figura professionale in questione mediante l'istituzione di un registro regionale, o di quant'altro possa essere ritenuto utile in materia». (216)

PRESIDENTE. Dispongo che la mozione testè letta venga demandata alla Conferenza dei

Presidenti dei Gruppi parlamentari perché ne determini la data di discussione.

Seguito della discussione del disegno di legge «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7» ((553/A - Stralcio 2)

PRESIDENTE. Si passa al punto III dell'ordine del giorno: Seguito della discussione del disegno di legge numero 553/A - Stralcio 2. «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7. Disposizioni in materia di acque sotterranee».

Invito i componenti la IV Commissione legislativa «Ambiente e territorio» a prendere posto al banco delle commissioni.

Ricordo all'Aula che l'esame del disegno di legge era stato sospeso nella seduta numero 129 del 27 marzo 2003 dopo l'approvazione del passaggio all'esame degli articoli.

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 1.

BURGARETTA APARO, *segretario*:

«Articolo 1

Modifiche alla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7

1. L'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato ed integrato con l'articolo 6 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, si applica con le modifiche apportate dall'articolo 7, comma 1, lettera d, della legge 1 agosto 2002, n. 166.

2. Alla lettera c) del comma 1, dell'articolo 17, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come sostituito dall'articolo 11 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, sono aggiunte le seguenti parole: 'o per ordinanza; per le opere marittime e portuali possono altresì avvalersi del Genio civile per le opere marittime'.

3. Dopo il primo comma dell'articolo 29 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, è aggiunto il seguente comma:

'2. E' fatto salvo quanto disposto dall'articolo 9 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32'.

4. Nel primo periodo del comma 1 dell'articolo 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come recepito dalla legge regionale 2

agosto 2002, n. 7, le parole ‘del fideiussore’ sono sostituite con le parole ‘di un fideiussore’.

5. All’articolo 36 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, è aggiunto il seguente comma:

‘2. Sino all’entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le vigenti leggi regionali in materia di espropriazioni ed occupazioni’.

6. Il comma 2 dell’articolo 41 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, è interpretato nel senso che l’espressione ‘bandi di gara già approvati dall’organo esecutivo competente’ deve essere riferita ad opere già finanziate o comunque provviste di copertura finanziaria; tale espressione ricomprende altresì tutti i procedimenti nonché i contratti, anche in corso, discendenti dai predetti bandi di gara ‘già approvati’, per i quali continua ad applicarsi la disciplina previdente in materia, anche se formalmente abrogata dalle disposizioni di cui all’articolo 42 della citata legge regionale 2 agosto 2002, n. 7.

7. Dopo il comma 8 dell’articolo 41 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, sono aggiunti i seguenti:

‘9. Le competenze ad esprimere pareri tecnici sulle perizie di variante e/o suppletive, sui nuovi prezzi e sulle riserve dell’appaltatore per i lavori sottoposti alla disciplina previgente alla presente legge rimangono ascritte agli organi tecnici individuati dall’articolo 3 della legge regionale 2 settembre 1998, n. 21.

10. Entro e non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell’elenco annuale di cui all’articolo 8 e nei programmi di spesa regionali di cui all’articolo 9 possono essere incluse opere dotate di progetti di massima già muniti di tutte le autorizzazioni e dei pareri acquisiti prima dell’entrata in vigore della presente legge’.

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

- dagli onorevoli Giannopolo e Speciale:

emendamento 1.17:

«L’articolo 1 è soppresso»;

- dagli onorevoli Forgiione e Liotta:

emendamento 1.33 (testo identico al 1.17);

- dall’onorevole Raiti:

emendamento 1.56:

«Il comma 1 è soppresso»;

- dall’onorevole Lo Giudice:

emendamento 1.46:

«Nell’ambito della Regione siciliana trova piena applicazione la norma contenuta nel comma 11 *quater* dell’articolo 8 della legge n. 109 del 1994, come recepito dall’articolo 8 della legge n. 109 del 1994, nel testo coordinato con la legge regionale n. 7 del 2002»;

- dall’onorevole De Benedictis:

emendamento 1.28:

«Il comma 2 è soppresso»;

- dall’onorevole Raiti:

emendamento 1.57 (testo identico al 1.28);

emendamento 1.58:

«Il comma 3 è soppresso»;

- dagli onorevoli Beninati e Vicari:

emendamento 1.1:

«Il comma 4 è soppresso»;

- dall’onorevole Raiti:

emendamento 1.59 (testo identico al 1.1);

emendamento 1.60:

«Il comma 5 è soppresso»;

emendamento 1.61:

«Il comma 6 è soppresso»;

emendamento 1.62:

«Il comma 7 è soppresso»;

- dall'onorevole Beninati:

emendamento 1.3:

«Al primo capoverso del comma 7, dopo le parole “sui nuovi prezzi” aggiungere “atti di contabilità finale di collaudo”»;

- dall'onorevole De Benedictis:

emendamento 1.27:

«Al comma 7, punto 9, prima delle parole “legge regionale 2 settembre 1998, n. 21” aggiungere la parola “abrogata”»;

- dagli onorevoli Giambrone, Baldari, Mercadante e Confalone:

emendamento 1.32:

«L'articolo 5 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 è così sostituito:

“1. Gli enti, di cui all'art. 1 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, nominano nell'ambito del proprio organico, un responsabile unico del procedimento per l'attuazione di ogni singolo intervento per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione dello stesso.

2. I soggetti appaltanti individuano direttamente la figura professionale del responsabile unico del procedimento che può essere un tecnico interno all'Amministrazione o un tecnico esterno alla stessa.

3. Per l'acquisizione di intese, pareri, autorizzazioni, nulla osta e assensi necessari al fine della esecuzione dell'intervento e per tutti i livelli di progettazione, il responsabile unico del procedimento convoca una conferenza di servizi, ai sensi e con le modalità della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti. La convocazione della conferenza dei servizi deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, almeno dieci giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque giorni le amministrazioni convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, l'effettuazione della riunione in una data diversa; in tale caso l'Amministrazione precedente concorda una

nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima.

4. La Conferenza di servizi può richiedere, se necessario, chiarimenti e documentazioni direttamente ai progettisti e alla stessa devono essere presente gli stessi senza diritto di voto.

5. Le amministrazioni interessate si esprimono nella conferenza nel rispetto delle norme ordinamentali sulla formazione della loro volontà e sono rappresentate da soggetti che dispongono per delega ricevuta dall'organo istituzionale competente, dei poteri spettanti alla sfera dell'amministrazione rappresentata in relazione all'oggetto del procedimento.

6. Per le amministrazioni che, regolarmente convocate, non abbiano partecipato alla conferenza o vi abbiano partecipato tramite soggetti non legittimati ad esprimere definitivamente la competente valutazione, si considera acquisito l'assenso.

7. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato a recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.

8. Le determinazioni adottate nella conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nullaosta e gli assensi richiesti»;

- dall'onorevole Raiti:

subemendamento 1.1.58 all'emendamento 1.32:

«L'emendamento 1.32 è soppresso»;

subemendamento 1.1.59 all'emendamento 1.32:

«Il comma 1 è soppresso»;

subemendamento 1.1.60 all'emendamento 1.32:

«Il comma 2 è soppresso»;

subemendamento 1.1.61 all'emendamento 1.32:

«Il comma 3 è soppresso»;

subemendamento 1.1.62 all'emendamento 1.32:

«Il comma 4 è soppresso»;

subemendamento 1.1.63 all'emendamento 1.32:

«*Il comma 5 è soppresso*»;

subemendamento 1.1.64 all'emendamento 1.32:

«*Il comma 7 è soppresso*»;

subemendamento 1.1.65 all'emendamento 1.32:

«*Il comma 8 è soppresso*»;

- dagli onorevoli Beninati e Vicari:

emendamento 1.1 A:

«*Dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:*

“8. Alla fine del comma 1 dell'art. 7 della legge n. 109 del 1994, come recepito dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, è aggiunto il seguente periodo: “Con le stesse modalità nominano un responsabile unico del procedimento per le opere di manutenzione ordinaria escluse dal programma triennale di cui al comma 3 dell'articolo 14”»;

- dall'onorevole Raiti:

subemendamento 1.1.29 all'emendamento 1.1 A:

«*Il comma 8 è soppresso*»;

- dagli onorevoli De Benedictis, Giannopolo, Villari, Panarello:

subemendamento 1.1.25 all'emendamento 1.1 A:

«*Al comma 8 sostituire le parole “Con le stesse modalità nominano” con le parole “Nominano altresì”*»;

- dagli onorevoli Beninati e Vicari:

emendamento 1.1 B:

«*Dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:*

“9. Il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 è sostituito dal seguente:

“2. Dopo il comma 8 dell'articolo 12 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 sono aggiunti i commi 8 bis e ter come introdotti dall'articolo 7 comma 1, lettera e) della legge 1 agosto 2002, n. 166”»;

- dall'onorevole Raiti:

subemendamento 1.1.30 all'emendamento 1.1 B:

«*Il comma 9 è soppresso*»;

- dagli onorevoli Beninati e Vicari:

emendamento 1.1 C:

«*Dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:*

“10. All'art. 7 bis della legge n. 109 del 1994, come introdotto dall'articolo 5 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, sono introdotte le seguenti modifiche:

“a). Alla fine del primo comma è aggiunto il seguente inciso: ‘anche mediante ricorso all'istituto della Conferenza dei servizi, convocata con le modalità e le procedure di cui al comma 7 dell'art. 7’.

b) Al comma 15 l'inciso ‘dai dirigenti generali dei dipartimenti regionali dei lavori pubblici, Ispettorato tecnico e Ispettorato tecnico regionale,’ è sostituito con il seguente: ‘dal dirigente generale del dipartimento regionale dei lavori pubblici, dall'ispettore tecnico, dall'ispettore tecnico regionale,’”»;

- dall'onorevole Raiti:

subemendamento 1.1.31 all'emendamento 1.1 C:

«*Il comma 10 è soppresso*»;

- dagli onorevoli De Benedictis, Giannopolo, Villari, Panarello:

subemendamento 1.1.23 all'emendamento 1.1 C:

«*Al comma 10, lettera a), sostituire le parole “anche mediante il ricorso all'istituto della Conferenza dei servizi” con le parole “potendo a tale scopo avvalersi, per quanto di competenza di altre amministrazioni, dell'istituto della Conferenza dei servizi”*»;

- dagli onorevoli Beninati e Vicari:

emendamento 1.1 D:

«Dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

“11. All’articolo 7 bis della legge n. 109 del 1994, come sostituito dall’art. 11 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, sono introdotte le seguenti modifiche:

a) al comma 1 sono sopprese le parole ‘ai collaudi’;

b) al comma 9 le parole ‘ai 200.000 euro, IVA esclusa,’ sono sostituite con le parole ‘alla soglia comunitaria’;

c) al comma 10 le parole ‘compreso tra 100.000 e 200.000 euro, IVA esclusa,’ sono sostituite con le parole ‘inferiore alla soglia comunitaria’;

d) il comma 13 è così sostituito: ‘13. Ciascun ente non può affidare nel corso dell’anno solare allo stesso professionista incarichi fiduciari che cumulativamente eccedano l’importo di 100.000 euro, IVA esclusa. Nel caso di incarico fiduciario a professionisti associati, ai fini del calcolo predetto, l’importo viene suddiviso al singolo professionista pro-quota’

e) il comma 15 è così sostituito: ‘15. Gli enti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a) non possono affidare incarichi di studio, di progettazione e di direzione lavori a dipendenti di uffici tecnici di altri enti pubblici, salvo che si tratti di dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno. Non trova applicazione nel territorio della Regione il comma 2 ter dell’art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni’;

f) al comma 20 dopo l’inciso ‘alla legge 2 marzo 1949, n. 143 e sue modifiche ed integrazioni’ è aggiunto il seguente ‘ovvero ai provvedimenti normativi concernenti l’aggiornamento degli onorari spettanti agli ingegneri ed agli architetti’”»;

- dall’onorevole Raiti:

subemendamento 1.1.32 all’emendamento 1.1 D:

«Il comma 11 è soppresso»;

subemendamento 1.1.33 all’emendamento 1.1 D:

«La lettera a) del comma 11 è soppressa»;

subemendamento 1.1.34 all’emendamento 1.1 D:

«La lettera b) del comma 11 è soppressa»;

subemendamento 1.1.35 all’emendamento 1.1 D:

«La lettera c) del comma 11 è soppressa»;

- dagli onorevoli Giannopolo, Speciale, De Benedictis, Zago:

subemendamento 1.1.1 all’emendamento 1.1 D:

«Il punto c) del comma 11 è soppresso»;

- dall’onorevole Raiti:

subemendamento 1.1.36 all’emendamento 1.1 D:

«La lettera d) del comma 11 è soppressa»;

- dagli onorevoli Giannopolo, Speciale, De Benedictis, Zago:

subemendamento 1.1.2 all’emendamento 1.1 D:

«Il punto d) del comma 11 è soppresso»;

- dall’onorevole Raiti:

subemendamento 1.1.37 all’emendamento 1.1 D:

«La lettera f) del comma 11 è soppressa»;

- dagli onorevoli De Benedictis, Giannopolo, Villari, Panarello:

subemendamento 1.1.22 all’emendamento 1.1 D:

«Al comma 11, lettera b), sostituire le parole “alla soglia comunitaria” con le parole “alla corrispondente soglia comunitaria, IVA esclusa”»;

subemendamento 1.1.24 all’emendamento 1.1 D:

«Al comma 11, lettera c), sostituire le parole “inferiore alla soglia comunitaria” con le parole “compreso fra 100.000 euro e la soglia comunitaria di cui al precedente comma, IVA esclusa”»;

- dagli onorevoli Borzacchelli, Turano, Fratello, Savona:

emendamento 1.49:

«Il comma 10 dell'articolo 11 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002 è abrogato»;

- dagli onorevoli Giambrone, Baldari, Mercadante, Confalone:

emendamento 1.13 (testo identico al 1.49);

- dall'onorevole Raiti:

subemendamento 1.1.66 all'emendamento 1.13:

«L'emendamento 1.13 è soppresso»;

- dagli onorevoli Giannopolo, Speciale, De Benedictis, Zago:

subemendamento 1.1.3 all'emendamento 1.1 D:

«Al punto d) del comma 11 le parole “dell'anno solare” sono sostituite con le parole “nel corso di due anni solari”»;

- dagli onorevoli De Benedictis, Cracolici, Giannopolo, Villari, Panarello:

subemendamento 1.1.21 all'emendamento 1.1 D:

«Al comma 11, lettera d), sostituire le parole “ai fini del calcolo predetto, l'importo viene suddiviso al singolo professionista pro-quota” con le parole “ai fini del calcolo predetto, si fa riferimento alla quota attribuita ad ogni singolo professionista associato”»;

subemendamento 1.1.26 all'emendamento 1.1 D:

«Al comma 11, lettera d), aggiungere alla fine il seguente periodo:

“In ogni caso l'importo complessivo degli incarichi fiduciari acquisiti nell'anno solare antecedente non può superare, per ciascun professionista, l'importo della soglia comunitaria di cui al comma 9 del presente articolo. All'accettazione dell'incarico, il professionista deve produrre dichiarazione sostitutiva attestante il rispetto del requisito suddetto”»;

- dagli onorevoli Borzacchelli, Turano, Fratello, Savona:

emendamento 1.51:

«Il comma 13 dell'articolo 11 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002 è abrogato»;

- dagli onorevoli Giambrone, Baldari, Mercadante, Confalone:

emendamento 1.12 (testo identico al 1.51);

- dall'onorevole Raiti:

subemendamento 1.1.68 all'emendamento 1.12:

«L'emendamento 1.12 è soppresso»;

- dagli onorevoli De Benedictis, Giannopolo, Villari, Panarello:

subemendamento 1.1.28 all'emendamento 1.1 D:

«Al comma 11, lettera e), cassare le parole “Non trova applicazione nel territorio della Regione il comma 2 ter dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni”»;

- dall'onorevole De Benedictis:

emendamento 1.19:

«Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

“8. Al comma 4 dell'articolo 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche, come recepita dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, aggiungere dopo le parole ‘dello studio o della progettazione’ le parole ‘o delle altre attività previste nella presente legge’; sostituire le parole ‘della progettazione a soggetti esterni’ con le parole ‘delle medesime attività a soggetti esterni’”»;

- dagli onorevoli Borzacchelli, Turano, Fratello e Savona:

emendamento 1.50:

«Il comma 11 dell'articolo 11 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002 è così sostituito:

“11. Per gli incarichi relativi alle prestazioni di cui al comma 1 il cui importo stimato per la sola progettazione sia inferiore a 200.000 euro, IVA esclusa, le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento a professionisti singoli o associati di loro fiducia”»;

- dagli onorevoli Giambrone, Baldari, Mercadante e Confalone:

emendamento 1.11:

«Il comma 11 dell'articolo 11 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002 è così sostituito:

“11. Per gli incarichi relativi alle prestazioni di cui al comma 1 il cui importo stimato per la sola progettazione sia inferiore a 200.000 euro, IVA esclusa, le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento a professionisti singoli o associati di loro fiducia”»;

- dall'onorevole Raiti:

subemendamento 1.1.67 all'emendamento 1.11:

«L'emendamento 1.11 è soppresso»;

- dagli onorevoli Borzacchelli, Turano, Fratello e Savona:

emendamento 1.52:

«Il comma 17 dell'articolo 11 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002 è così sostituito:

“17. Nel caso di affidamento di incarichi di progettazione ai sensi del comma 1, l'attività di direzione dei lavori è affidata al progettista incaricato. In tal caso il conteggio effettuato per stabilire l'importo stimato, ai fini dell'affidamento dell'incarico di progettazione, non deve comprendere l'importo della direzione dei lavori”»;

- dagli onorevoli Giambrone, Baldari, Mercadante e Confalone:

emendamento 1.4:

«Il comma 17 dell'articolo 11 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002 è così sostituito:

“17. Nel caso di affidamento di incarichi di progettazione ai sensi del comma 1, l'attività di direzione dei lavori è affidata al progettista incaricato. In tal caso il conteggio effettuato per stabilire l'importo stimato, ai fini dell'affidamento dell'incarico di progettazione, non deve comprendere l'importo della direzione dei lavori”»;

- dall'onorevole Raiti:

subemendamento 1.1.69 all'emendamento 1.4:

«L'emendamento 1.4 è soppresso»;

- dagli onorevoli Giambrone, Baldari, Mercadante e Confalone:

emendamento 1.5:

«Aggiungere il seguente comma:

“8. Il comma 22 dell'articolo 11 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002 è così sostituito: “22. Le progettazioni definitive ed esecutive sono affidate al medesimo soggetto”»;

- dall'onorevole Raiti:

subemendamento 1.1.70 all'emendamento 1.5:

«L'emendamento 1.5 è soppresso»;

- dagli onorevoli Beninati e Vicari:

emendamento 1.1 E:

«Dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

“12. All'articolo 17 della legge n. 109 del 1994, introdotto dall'articolo 12 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, sono introdotte le seguenti modifiche:

a) al comma 2 la parola “2002” è sostituita con la parola “2003”;

b) la lettera b) del comma 3 è sostituita dalla seguente: “Ripartizione del fondo per ogni ente locale con priorità per gli enti con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e per gli interventi di completamento, messa in sicurezza e

valorizzazione del patrimonio urbanistico e ambientale”»;

- dall'onorevole Raiti:

subemendamento 1.1.38 all'emendamento 1.1 E:

«Il comma 12 è soppresso»;

subemendamento 1.1.39 all'emendamento 1.1 E:

«La lettera a) del comma 12 è soppressa»;

subemendamento 1.1.40 all'emendamento 1.1 E:

«La lettera b) del comma 12 è soppressa»;

- dagli onorevoli Giambrone, Baldari, Mercadante e Confalone:

emendamento 1.6:

«Aggiungere il seguente comma:

“8. Il titolo dell'articolo 12 della legge regionale n. 7 del 2002 è così modificato:

‘Fondo di rotazione per la rotazione per la progettazione definitiva ed esecutiva’”»;

- dall'onorevole Raiti:

subemendamento 1.1.71 all'emendamento 1.6:

«L'emendamento 1.6 è soppresso»;

- dagli onorevoli Giambrone, Baldari, Mercadante e Confalone:

emendamento 1.7:

«Aggiungere il seguente comma:

“8. Il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale n. 7 del 2002 è così modificato:

‘1. Dopo l'articolo 17 della legge n. 109 del 1994 è inserito il seguente articolo:

Articolo 17 bis

Fondo di rotazione per la
progettazione definitiva

1. E' istituito nel bilancio della Regione, rubrica Ispettorato tecnico lavori pubblici, un

fondo di rotazione per la copertura finanziaria delle spese occorrenti per la progettazione definitiva ed esecutiva ed il perfezionamento delle procedure tecniche, amministrative ed operative, necessarie per l'accesso ai flussi del tessuto urbanistico finanziamento, anche di provenienza extraregionale, per la realizzazione di interventi per la riqualificazione urbana ed il recupero del tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale”»;

- dall'onorevole Raiti:

subemendamento 1.1.72 all'emendamento 1.7:

«L'emendamento 1.7 è soppresso»;

- dagli onorevoli Giambrone, Baldari, Mercadante e Confalone:

emendamento 1.8:

«Aggiungere il seguente comma:

“8. Il comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale n. 7 del 2002 è così modificato:

‘2. L'importo del fondo di cui al comma 1 è determinato per l'esercizio finanziario 2002 in 80.000 migliaia di euro cui si provvede, ai sensi dell'articolo 45, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 44, mediante l'utilizzo di parte delle economie realizzate sulle assegnazioni statali di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457. Sono finanziabili le spese necessarie per gli studi di fattibilità, per la elaborazione dei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi, incluse le valutazioni di impatto ambientale ed altre rilevazioni e ricerche necessarie. L'anticipazione può essere richiesta allegando una relazione tecnica dalla quale risultino le finalità, la localizzazione, la conformità allo strumento urbanistico vigente o gli eventuali adeguamenti previsti per lo stesso, il costo presunto dell'opera da realizzare, nonché la prevista copertura finanziaria. L'anticipazione concessa non può essere superiore al 10 per cento del costo presuntivo dell'opera per il quale occorre fare riferimento agli importi previsti per i lavori e per le forniture’”»;

- dall'onorevole Raiti:

subemendamento 1.1.73 all'emendamento 1.8:

«L'emendamento 1.8 è soppresso»;

- dagli onorevoli De Benedictis, Giannopolo, Villari e Panarello:

subemendamento 1.1.20 all'emendamento 1.1 E:

«Al comma 12 sostituire le parole “con priorità per gli enti con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e per gli interventi di completamento, messa in sicurezza e valorizzazione del patrimonio urbanistico ed ambientale” con le parole “in misura minima proporzionale alla estensione territoriale, con priorità per i comuni aventi popolazione inferiore a 15.000 abitanti e per gli interventi di completamento di opere già avviate” »;

- dall'onorevole Spampinato:

emendamento 1.55 B:

«All'articolo 12, comma 1, della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, dopo le parole “edilizio ed ambientale” aggiungere le parole “nonché per ogni altro intervento previsto nel piano triennale di ogni ente locale”»;

- dagli onorevoli Beninati e Vicari:

emendamento 1.1 F:

«Dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

“13. Il secondo periodo del comma 12 dell'articolo 19 della legge n. 109 del 1994, come sostituito dall'articolo 15 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, è sostituito con il seguente: “Le modalità di attivazione e le procedure applicative sono disciplinate dall'articolo 2 della legge 22 novembre 2002, n. 266 e successive modifiche ed integrazioni”»;

- dall'onorevole Raiti:

subemendamento 1.1.41 all'emendamento 1.1 F:

«Il comma 13 è soppresso»;

- dagli onorevoli Giannopolo, Speciale, De Benedictis e Zago:

subemendamento 1.1.4 all'emendamento 1.1 F:

«Il comma 13 è così sostituito:

“13. Al comma 12 dell'articolo 19 della legge n. 109 del 1994 come sostituito dall'articolo 15 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 sono aggiunte le seguenti parole “In conformità a quanto stabilito dall'articolo 2 della legge 22 novembre 2002, n. 266 e successive modifiche ed integrazioni”»;

- dagli onorevoli Beninati e Vicari:

emendamento 1.1 G:

«Dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

“14. Al comma 6 dell'articolo 24 bis della legge n. 109 del 1994, introdotto dall'articolo 20 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, le parole “Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge” sono sostituite con le seguenti “Entro il 31 dicembre 2003”»;

- dall'onorevole Raiti:

subemendamento 1.1.42 all'emendamento 1.1 G:

«Il comma 14 è soppresso»;

- dagli onorevoli De Benedictis, Giannopolo, Villari e Panarello:

subemendamento 1.1.27 all'emendamento 1.1 G (testo identico al 1.1.42)

- dall'onorevole De Benedictis:

emendamento 1.25:

«Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

“8. All'articolo 24 bis della legge n. 109 del 1994 e successive modificazioni, come recepita dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 è aggiunto il seguente comma 1 bis:

“1.bis. Gli interventi di urgenza di cui all'articolo 146 del Regolamento approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 di importo complessivo non superiore a 300.000 euro sono affidati mediante cottimo fiduciario dai competenti uffici del Genio civile previa autorizzazione, anche telegrafica, dell'Assessore regionale competente”»;

- dagli onorevoli Beninati e Vicari:

emendamento 1.1 H:

«Dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

“15. L’articolo 24 bis della legge n. 109 del 1994, introdotto dall’articolo 20 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, è abrogato”»;

- dall’onorevole Raiti:

subemendamento 1.1.43 all’emendamento 1.1 H:

«Il comma 15 è soppresso»;

- dagli onorevoli Beninati e Vicari:

emendamento 1.1 I:

«Dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

“16. Alla fine del comma 3 dell’articolo 25 della legge n. 109 del 1994, come modificato dall’articolo 21 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, sono soppresse le parole “alla voce imprevisti”»;

- dagli onorevoli Giannopolo, Speciale, De Benedictis e Zago:

subemendamento 1.1.5 all’emendamento 1.1 I:

«Il comma 16 è soppresso»;

- dall’onorevole Raiti:

subemendamento 1.1.44 all’emendamento 1.1 H (testo identico al 1.1.5)

- dagli onorevoli Beninati e Vicari:

emendamento 1.1 L:

«Dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

“17. Nel secondo periodo del comma 4 dell’articolo 28 della legge n. 109 del 1994, come sostituito dall’articolo 22 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, le parole “la stessa” sono sostituite con le seguenti “nei casi previsti dal comma 2 del presente articolo, l’amministrazione regionale interessata”»;

- dall’onorevole Raiti:

subemendamento 1.1.45 all’emendamento 1.1 L:

«Il comma 17 è soppresso»;

- dall’onorevole Spampinato:

emendamento 1.55 A:

«Aggiungere il seguente comma:

“L’articolo 22 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, viene così modificato ed integrato:

a) al comma 5, dopo le parole “da almeno 10 anni negli albi degli ordini professionali” inserire “nonché a pubblici funzionari e/o dirigenti in servizio con almeno 10 anni di anzianità nella rispettiva qualifica presso la pubblica amministrazione, fatto salvo il disposto dell’articolo 13 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10”;

b) il comma 6 è abrogato;

al comma 20, le parole “non riuniti in collegio” sono sostituite con le parole “riuniti in collegio, qualora non diversamente ed espressamente indicato nell’atto di nomina”»;

- dagli onorevoli Beninati e Vicari:

emendamento 1.1 M:

«Dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

“18. All’articolo 30 della legge n. 109 del 1994, come modificato dall’articolo 24 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, sono introdotte le seguenti modifiche:

a) il comma 1 bis è abrogato;

b) al comma 2 il secondo periodo è sostituito con il seguente “In caso di aggiudicazione con il ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di un punto percentuale quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove poi il ribasso sia superiore al 20 per cento, al precedente si aggiunge l’aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento”;

c) al comma 4 le parole “500 mila euro” sono sostituite con le parole “gli ammontari stabiliti dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti”»;

- dall’onorevole Raiti:

subemendamento 1.1.46 all’emendamento 1.1 M:

«Il comma 18 è soppresso»;

- dagli onorevoli Giannopolo, Speciale, De Benedictis e Zago:

subemendamento 1.1.6 all'emendamento 1.1 M:

«La lettera a) del comma 18 è soppressa»;

- dall'onorevole Raiti:

subemendamento 1.1.47 all'emendamento 1.1 M (testo identico al 1.1.6)

- dagli onorevoli Giannopolo, Speciale, De Benedictis e Zago:

subemendamento 1.1.7 all'emendamento 1.1 M:

«La lettera a) del comma 18 è così sostituita:

“a) Il comma 1 bis dell'articolo 24 della legge regionale n. 7 del 2002 è così sostituito:

“1 bis. Per i lavori di importo a base d'asta inferiore alla soglia di 1250 migliaia di euro individuata all'articolo 5, articolo 7 ter comma 4, la cauzione di cui al comma 1 è da prestarsi esclusivamente a mezzo fideiussione bancaria ed è ridotta allo 0,50 per cento. Per i lavori di importo a base d'asta fino a 150.000 euro non è richiesta alcuna cauzione”»;

subemendamento 1.1.8 all'emendamento 1.1 M:

«La lettera a) del comma 18 è così sostituita:

“a) Al comma 1 bis dell'articolo 24 della legge regionale n. 7 del 2002 le parole da “per i lavori ...” fino a “... bancaria” sono soppresse”»;

- dall'onorevole Lo Giudice:

emendamento 1.16:

«Dopo il comma 10 dell'articolo 1 sono aggiunti i seguenti commi:

“11. Il comma 1 bis dell'articolo 30 della legge n. regionale 2 agosto 2002, n. 7 è così sostituito ‘per i lavori di importo a base d'asta fino a 150 mila euro la cauzione non è richiesta’;

12. Al comma 4 dell'articolo 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, così come recepita dall'articolo 1 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, le parole ‘500.000 euro’ sono sostituite con le parole ‘10 milioni di DSP’»;

- dall'onorevole Raiti:

subemendamento 1.1.48 all'emendamento 1.1 M:

«La lettera c) del comma 18 è soppressa»;

- dagli onorevoli Beninati e Vicari:

emendamento 1.1 N:

«Dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

“19. All'articolo 34 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 1 e 4 sono abrogati;

b) il comma 2 è così sostituito: ‘2. Nelle more dell'approvazione dei regolamenti di cui agli articoli 31 e 32, anche in deroga all'articolo 8 della legge 3 novembre 2001, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni, il ricorso alla trattativa privata per l'affidamento degli appalti di cui agli articoli 31 e 32 è consentito senza previa autorizzazione, per importi non superiori a 25.000 euro’»;

- dagli onorevoli Giannopolo, Speciale, De Benedictis e Zago:

subemendamento 1.1.9 all'emendamento 1.1 N:

«La lettera a) del comma 19 è soppressa»;

subemendamento 1.1.11 all'emendamento 1.1 N:

«La lettera b) del comma 19 è soppressa»;

- dall'onorevole Raiti:

subemendamento 1.1.49 all'emendamento 1.1 N (testo identico al 1.1.9)

subemendamento 1.1.50 all'emendamento 1.1 N (testo identico al 1.1.11)

- dagli onorevoli Giannopolo, Speciale, De Benedictis e Zago:

subemendamento 1.1.10 all'emendamento 1.1 N:

«La lettera a) del comma 19 è così sostituita:

“a) Al comma 2 dell'articolo 34 sono soppresse le parole ‘non programmabili preventivamente’»;

- dagli onorevoli Mercadante, Leontini e Baldari:

emendamento 1.29:

«*Aggiungere il seguente comma:*

“8. Il comma 1 dell’articolo 34 della legge regionale n. 7 del 2002 è così modificato:

‘1. In deroga ad altra disposizione di legge nonché a norme statutarie o regolamentari, il ricorso alla trattativa privata senza gara formale per l’affidamento degli appalti di cui al presente titolo è consentito, senza preve autorizzazioni, per importi non superiori a 50.000 euro’”»;

- dall’onorevole Raiti:

subemendamento 1.1.74 all’emendamento 1.29:

«*L’emendamento 1.29 è soppresso*»;

- dagli onorevoli Mercadante, Leontini e Baldari:

emendamento 1.14:

«*Aggiungere il seguente comma:*

“8. Il comma 2 dell’articolo 34 della legge regionale n. 7 del 2002 è soppresso”»;

- dall’onorevole Raiti:

subemendamento 1.1.76 all’emendamento 1.14:

«*L’emendamento 1.14 è soppresso*»;

- dagli onorevoli Mercadante, Leontini e Baldari:

emendamento 1.15:

«*Aggiungere il seguente comma:*

“8. Il comma 3 dell’articolo 34 della legge regionale n. 7 del 2002 è così modificato:

‘3. Nei casi predetti si deve procedere, a pena di nullità, ad espletare gara informale così come previsto dalle norme vigenti’”»;

- dall’onorevole Raiti:

subemendamento 1.1.77 all’emendamento 1.15:

«*L’emendamento 1.15 è soppresso*»;

- dagli onorevoli Giannopolo, Speciale, De Benedictis e Zago:

emendamento 1.1.14:

«*E’ aggiunto il comma 21 bis:*

“21 bis. I commi 1 e 2 dell’articolo 8 della legge regionale n. 20 del 2001 e successive modifiche ed integrazioni sono così sostituiti:

‘1. Le amministrazioni centrali e periferiche della Regione e gli enti sottoposti al suo controllo e vigilanza ai fini dell’acquisizione di beni e servizi applicano le disposizioni di cui al titolo II della legge regionale n. 7 del 2002.

2. I commi 1 e 2 dell’articolo 16 della legge regionale n. 2 del 2002 sono soppressi’”»;

- dagli onorevoli Beninati e Vicari:

emendamento 1.1 O:

«*Dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:*

“20. All’articolo 35 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, le parole “di cui agli articoli 31 e 32” sono sostituite con le seguenti “di cui agli articoli 31, 32 e 33”»;

- dall’onorevole Raiti:

subemendamento 1.1.51 all’emendamento 1.1 O:

«*Il comma 20 è soppresso*»;

- dall’onorevole De Benedictis:

emendamento 1.20:

«*Dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:*

“8. All’articolo 35 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, sostituire le parole “su almeno tre quotidiani” con le parole “su almeno due quotidiani”»;

- dagli onorevoli Beninati e Vicari:

emendamento 1.1 P:

«*Dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:*

“21. L’articolo 21 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, come modificato dall’articolo 37 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 è abrogato”»;

- dall'onorevole Lo Giudice:

emendamento 1.16 b:

«Dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

“L'articolo 21 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 è abrogato.

L'articolo 37 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 è abrogato”»;

- dall'onorevole Raiti:

subemendamento 1.1.52 all'emendamento 1.1 P:

«Il comma 21 è soppresso»;

- dagli onorevoli Giannopolo, Speziale, De Benedictis e Zago:

subemendamento 1.1.12 all'emendamento 1.1 P (testo identico al 1.1.52)

subemendamento 1.1.13 all'emendamento 1.1 P:

«Il comma 21 è così sostituito:

“21. Le autorizzazioni per le forniture previste dall'articolo 21 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 come modificato dall'articolo 37 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, sono da riferire a quelle superiori agli importi di 1000 euro”»;

- dall'onorevole De Benedictis:

emendamento 1.36:

«All'articolo 21 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, è aggiunto il seguente comma 3 bis:

“3 bis. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché quelle di cui all'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, si applicano anche alle forniture di beni o servizi ed ai noli a freddo, limitatamente a quei settori particolarmente esposti alle infiltrazioni malavitose che, sentite le prefetture, l'Assessore regionale per i lavori pubblici renderà noti annualmente per ciascuna provincia”»;

- dagli onorevoli Beninati e Vicari:

emendamento 1.1 Q:

«Dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

“22. Alla fine del comma 8 dell'articolo 41 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 è aggiunto il seguente periodo “In tal caso il responsabile del procedimento deve attivare le procedure per l'adeguamento del capitolato speciale di appalto alle previsioni della presente legge»;

- dall'onorevole Raiti:

subemendamento 1.1.53 all'emendamento 1.1 Q:

«Il comma 22 è soppresso»;

dagli onorevoli Giambrone, Baldari, Mercadante e Confalone:

emendamento 1.9:

«Aggiungere il seguente comma:

“8. Il comma 2 dell'articolo 41 della legge regionale 7 del 2002 è così modificato:

‘2. Sono fatti salvi tutti i procedimenti già in alto e tutti i progetti già redatti a qualsiasi livello di definizione e di approvazione essi siano e tutte le opere in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge che continuano ad essere sottoposti alla disciplina regionale previgente. Le norme della presente legge si applicano per tutte le nuove opere da inserire negli strumenti di programmazione e per le quali non risulta redatto, alla data di pubblicazione della presente legge, neanche il progetto preliminare»;

- dall'onorevole Raiti:

subemendamento 1.1.78 all'emendamento 1.9:

«L'emendamento 1.9 è soppresso»;

dagli onorevoli Giambrone, Baldari, Mercadante e Confalone:

emendamento 1.10:

«Aggiungere il seguente comma:

“8. Il comma 4 dell'articolo 41 della legge regionale numero 7 del 2002 è così modificato:

‘4. Sono fatti salvi gli incarichi di progettazione e di direzione dei lavori in corso

di espletamento espletati. Sono fatti salvi gli incarichi di progettazione e di direzione dei lavori in corso di affidamento, in corso di perfezionamento di tutti quei casi dove è stata già espletata dal professionista attività progettuale a qualsiasi titolo già svolta e lo stesso attendeva il perfezionamento degli atti di incarico relativi alla data di entrata in vigore della presente legge”»;

- dall'onorevole Raiti:

subemendamento 1.1.79 all'emendamento 1.10:

«L'emendamento 1.10 è soppresso»;

- dall'onorevole Beninati:

emendamento 1.2:

«Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

“8. Al comma 8 dell'articolo 41 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, dopo le parole ‘della presente legge’ sono aggiunte le seguenti ‘purché inserite nel programma regionale di spesa. Laddove le procedure di scelta del contraente consentano l'appalto delle opere sulla base del progetto preliminare o definitivo, l'approvazione del progetto di massima ai sensi della normativa previgente consente l'espletamento delle procedure di gara, ferma restando l'inclusione nel programma regionale di spesa”»;

- dall'onorevole Raiti:

subemendamento 1.1.57 all'emendamento 1.2:

«L'emendamento 1.2 è soppresso»;

- dagli onorevoli Beninati e Vicari:

emendamento 1.1 R:

«Dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

“23. L'articolo 42 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, come modificato dai commi 12 e 13 dell'articolo a legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, è sostituito dal seguente:

‘1. Sono abrogati: la legge regionale 2 agosto 1954, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni; la legge regionale 20 settembre

1957, n. 53 e successive modifiche ed integrazioni; la legge regionale 18 novembre 1964, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; la legge regionale 25 luglio 1969, n. 23 e successive modifiche ed integrazioni, con esclusione degli articoli 1, 3, 14 e 18; l'articolo 23 della legge regionale 8 marzo 1971, n. 5; gli articoli da 1 a 3 e l'articolo 14 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19; gli articoli da 5 a 23, 29, 32, 33, 34, 36, 37 e 38 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35; la legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, con esclusione dell'articolo 7, dell'articolo 16, commi 1, 2, 4, 5, 6 e dell'articolo 30; la legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, ad eccezione del capo I e dell'articolo 60; gli articoli da 150 a 152 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25; gli articoli da 1 a 11 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 19; gli articoli da 1 a 4 della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 10; gli articoli da 1 a 14 e da 16 a 22 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4; gli articoli da 1 a 20 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 22; l'articolo 11, comma 9 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5; gli articoli 1, 2 e 3 della legge regionale 2 settembre 1998, n. 21; l'articolo 100, commi 2 e 3 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6; gli articoli 44 e 120 della legge regionale 26 marzo 2002, n.2.

2. Sono altresì abrogate tutte le altre disposizioni normative regolamentari regionali, generali e speciali, in contrasto o, comunque, incompatibili con la presente legge. Restano valide le disposizioni dell'articolo 94 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, nonché le disposizioni della legge regionale 15 maggio 2002, n. 4”»;

- dagli onorevoli Giannopolo, Speciale, De Benedictis e Zago:

subemendamento 1.1.15 all'emendamento 1.1 R:

«Il comma 23 è soppresso»;

- dall'onorevole Raiti:

subemendamento 1.1.54 all'emendamento 1.1 R (testo identico al 1.1.15)

subemendamento 1.1.55 all'emendamento 1.1 R:

«Il punto 1 del comma 23 è soppresso»;

subemendamento 1.1.56 all'emendamento 1.1 R:

«Il punto 2 del comma 23 è soppresso»;

- dagli onorevoli Giannopolo, Speciale, De Benedictis e Zago:

subemendamento 1.1.16 all'emendamento 1.1 R:

«E' aggiunto il seguente comma 23 bis:

“23 bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 18 del 2002 si applicano anche ai lavori in economia riguardanti manutenzioni di opere e di impianti ad iniziativa dei consorzi di bonifica in deroga a quanto previsto dalla lettera b) comma 1 dell'articolo 88 del Regolamento di cui al DPR n. 554 del 21 dicembre 1999”»;

- dall'onorevole Lo Giudice:

emendamento 1.39:

«All'articolo 10 della legge n. 109 del 1994, nel testo coordinato con la legge regionale n. 7 del 2002, il comma 1 quater è così sostituito:

"1 quater. Per le gare di lavori di importo superiore a 150.000 euro, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, richiedono all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria di comprovare entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando. Quando tale prova non sia fornita ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta, i soggetti aggiudicatari procedono all'esclusione del concorrente dalla gara alla escussione della relativa cauzione provvisoria, alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 7, nonché per l'applicazione delle misure sanzionatorie di cui all'articolo 8, comma 7, e procedono alla determinazione della nuova soglia dell'anomalia dell'offerta ed alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione"»;

emendamento 1.40:

«Aggiungere il seguente comma:

"Dopo il comma 1 quater dell'articolo 10 della legge n. 109 del 1994, nel testo coordinato con la legge regionale n. 7 del 2002, è aggiunto il seguente:

'1 quater bis. Per le gare di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate, richiedono ad un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta, i soggetti aggiudicatari procedono all'esclusione del concorrente dalla gara e dalla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 7, nonché per l'applicazione delle misure sanzionatorie di cui all'articolo 8, comma 7. La suddetta richiesta è, altresì, inoltrata, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati, e nel caso in cui essi non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni si applicano le suddette sanzioni e si procede alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta ed alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione"»;

- dagli onorevoli Cracolici e De Benedictis:

emendamento 1.22:

«Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

"8. Alla fine del comma 13 dell'articolo 14 bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, come recepita dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, aggiungere le seguenti parole 'fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12 del Regolamento di cui al D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554. Potranno valere sul fondo previsto dal comma 1 del suddetto articolo 12 anche eventuali oneri di cui all'articolo 16 dello stesso regolamento'"»;

- dall'onorevole De Benedictis:

emendamento 1.35:

«All'articolo 18 della legge n. 109 del 1994 come recepito dal comma 1 (dell'articolo 13) della legge regionale n. 7 del 2002, sono cassate le parole "del collaudo"»;

emendamento 1.18:

«Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

"8. Al comma 2.1 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, come recepita dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 (dell'articolo 13), sostituire le parole 'il 25 per cento delle somme di cui ai precedenti commi è assegnato' con le parole 'A seconda della difficoltà e complessità dell'opera, una percentuale non inferiore al 25 per cento e non superiore al 50 per cento delle somme di cui ai precedenti commi è assegnata'»;

- dall'onorevole Lo Giudice:

emendamento 1.45:

«Aggiungere il seguente comma:

"Al primo comma dell'articolo 18 *ter* della legge regionale n. 7 del 2002, le parole 'possono aggiornare, su parere motivato del responsabile del procedimento' sono sostituite con le parole 'devono aggiornare'»;

- dall'onorevole De Benedictis:

emendamento 1.24:

«Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

"8. All'articolo 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, come recepito dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 (dell'articolo 19), è aggiunta la seguente lettera:

d) interventi di somma urgenza ai sensi dell'articolo 147 del regolamento approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 di importo complessivo non superiore a 300.000 euro ed affidati dai competenti uffici del Genio civile previa autorizzazione, anche telegrafica dell'Assessore regionale competente"»;

- dall'onorevole Lo Monte:

emendamento 1.26:

«Aggiungere il seguente comma:

"8. L'articolo 29 della legge regionale n. 7 del 2002 è sostituito, ad eccezione degli articoli 37 decies e undecies, dagli articoli 37, 37 bis, 37 quater, 37 quinquies, 37 sexies, 37 septies, 37 octies e 37 nonies, della legge n. 104 del 1999 così come modificata dalla legge 1 agosto 2002, n. 166"»;

- dall'onorevole Raiti:

subemendamento 1.1.75 all'emendamento 1.26:

«L'emendamento 1.26 è soppresso»;

- dall'onorevole Lo Giudice:

emendamento 1.43:

«Aggiungere il seguente comma:

"All'articolo 29 della legge n. 109 del 1994, nel testo coordinato con la legge regionale n. 7 del 2002 (dell'articolo 23), le parole 'gli avvisi e i bandi' sono sostituite con le parole 'i bandi integrali'»;

- dall'onorevole De Benedictis:

emendamento 1.23:

«Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

"8. Al comma 3 dell'articolo 29 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, come recepita dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 (dell'articolo 23), sostituire le parole 'su almeno tre quotidiani regionali, nonché su almeno un periodico a diffusione regionale e su un periodico edito dall'Assemblea regionale siciliana o dalla Fondazione Federico II' con le parole 'su almeno due quotidiani regionali su un periodico a diffusione regionale'»;

emendamento 1.21:

«Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

"8. Al comma 4 dell'articolo 29 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, come recepita dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 (dell'articolo 23), sono sostituite le parole 'su almeno tre dei principali

quotidiani regionali' con le parole 'su almeno due dei principali quotidiani regionali'»;

- dall'onorevole Lo Giudice:

emendamento 1.44:

«*Aggiungere il seguente comma:*

“Al comma 9 dell'articolo 29 della legge n. 109 del 1994, nel testo coordinato con la legge regionale n. 7 del 2002 (dell'articolo 23), sono abrogati i primi due periodi”»;

emendamento 1.16 d:

«*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

“12. Alla fine del comma 3 dell'articolo 13 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, così come recepita all'articolo 1 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, va aggiunto il seguente periodo ‘I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprese riunite in associazioni ai sensi del comma 1’”»;

- dagli onorevoli Barbagallo e Tumino:

emendamento 1.31:

«*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

“8. Per la fornitura di servizi, quando la stessa prevede un servizio destinato specificatamente ad una professione intellettuale comportante l'obbligo di iscrizione ad un ordine o ad un collegio fermo restando la possibilità di assegnare il servizio al singolo professionista, si applica la previsione dell'articolo 17 comma 7 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7.”»;

emendamento 1.30:

«*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

“8. Al fine di garantire l'effettiva conoscenza nel campo dei servizi professionali, ciascun ente non può conferire allo stesso professionista incarichi fiduciari che cumulativamente superino la soglia annua di 100.000 euro, IVA esclusa. In ogni caso, l'ammontare complessivo degli incarichi in corso di espletamento da parte di ciascun professionista nell'ambito della Regione siciliana non può superare l'importo di 200.000 euro, IVA esclusa, per gli incarichi affidati con procedure negoziate. Non si applica limite annuo agli incarichi affidati a seguito di

procedure ad evidenza pubblica. All'accettazione dell'incarico il professionista deve produrre dichiarazione sostitutiva relativa all'ammontare degli incarichi fiduciari in corso. L'ente appaltante deve comunicare l'affidamento dell'incarico dell'ordine professionale con competenza territoriale a quello di appartenenza”»;

- dall'onorevole Papania:

emendamento 1.37:

«*Aggiungere il seguente comma:*

“Il personale in atto in servizio presso gli Uffici di Segreteria delle Sezioni provinciali del Comitato regionale di controllo, unitamente ai locali utilizzati dei suddetti Uffici, è assegnato alle Sezioni provinciali dell'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici, istituito dall'articolo 7 ter della legge regionale n. 7 del 2002”»;

- dall'onorevole Raiti:

subemendamento 1.1.80 all'emendamento 1.37:

«*L'emendamento 1.37 è soppresso*»;

- dall'onorevole Leanza Vincenzo:

emendamento 1.34:

«*È aggiunto il seguente articolo:*

Articolo

1. Per gli interventi connessi all'attuazione del POR 2000-2006, gli incarichi per le attività di cui all'articolo 11 della legge regionale n. 7 del 2002, di importo inferiore ai limiti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 17 maggio 1995, n. 157, possono essere affidati facendo ricorso alle modalità previste dal comma 11 dell'articolo 11 della legge regionale n. 7 del 2002.

2. Nel caso di incarichi di progettazione già espletati, la direzione dei lavori si affida agli stessi professionisti anche in deroga alle soglie di importo previste dal comma 13 dell'articolo 11 della legge regionale n. 7 del 2002»;

- dall'onorevole Raiti:

subemendamento 1.1.81 all'emendamento 1.34:

«L'emendamento 1.34 è soppresso»;

- dall'onorevole Leanza Vincenzo:

emendamento 1.38:

«1. Per gli interventi connessi all'attuazione del POR 2000-2006, gli incarichi per le attività di cui all'articolo 11 della legge regionale n. 7 del 2002, di importo inferiore ai limiti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo e 17 maggio 1994, n. 157, possono essere affidati facendo ricorso alle modalità previste dal comma 11 dell'articolo 11 della legge regionale n. 7 del 2002»;

- dall'onorevole Lo Giudice:

emendamento 1.47:

«1. I procedimenti avviati con offerte di finanza di progetto presentate alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi del comma 4 dell'articolo 42 *ter* della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, introdotto dall'articolo 21 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, devono essere conclusi secondo le disposizioni dell'articolo 42 *ter* medesimo. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i promotori devono confermare l'attualità e validità della proposta presentata pena la decadenza delle proposte non confermate.

2. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge le Amministrazioni aggiudicatrici devono valutare la fattibilità delle proposte sotto il profilo costruttivo, urbanistico ed ambientale, nonché della qualità progettuale, della funzionalità, della fruibilità dell'opera, dell'accessibilità al pubblico, del rendimento, del costo di gestione e di manutenzione, della durata della concessione, delle tariffe da applicare, anche alla luce dell'adeguamento ISTAT delle stesse a far data dalla presentazione della promozione, della metodologia di aggiornamento delle stesse, del valore economico e finanziario del piano e del contenuto della bozza di convenzione, verificano l'assenza di elementi ostativi alla loro realizzazione ed, esaminate la proposte, sentiti i promotori, provvedono ad individuare quelle che ritengono di pubblico interesse.

3. Valutate le proposte, entro i successivi trenta giorni, l'ente deve dare comunicazione scritta ai promotori dell'esito della valutazione della proposta.

4. In assenza alla comunicazione entro il suindicato termine la proposta sarà ritenuta assentita e l'ente dovrà concludere il procedimento ai sensi dei comma 7 e seguenti dell'articolo 42 *ter* della legge regionale n. 21 del 1985»;

emendamento 1.48:

«Aggiungere il seguente comma:

“All'articolo 35 della legge n. 109 del 1994, nel testo coordinato con la legge regionale n. 7 del 2002, sono abrogati i commi 6 e 7”».

FERRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo brevemente per chiedere il rispetto del termine previsto dall'articolo 119 del Regolamento, considerato che la Commissione ha concluso i propri lavori in tardissima mattinata e che anche stamattina il Governo ha presentato nuovi emendamenti che i parlamentari non hanno potuto esaminare.

PRESIDENTE. Onorevole Ferro, quelli testé comunicati non sono nuovi emendamenti, dunque la norma da lei richiamata non trova applicazione

La seduta è sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 18.05, è ripresa alle ore 19.08)

La seduta è ripresa.

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dal Governo il seguente emendamento 1.63 interamente sostitutivo dell'articolo 1:

«L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

Articolo 1

1. All'articolo 2 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, sono introdotte le seguenti modifiche:

a) Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
“3 bis. Al comma 2 dell’articolo 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 è aggiunta la seguente lettera:

d) agli enti di culto e/o di formazione religiosa e/o agli enti privati, limitatamente alle opere per le quali è prevista una programmazione regionale di finanziamento.”

b) Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
“4 bis. Dopo il comma 3 bis dell’articolo 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 è aggiunto il seguente comma:

“3 ter. Gli enti di cui alla lettera d) del secondo comma del presente articolo, per le opere ivi previste e gli enti sottoposti a vigilanza privi di uffici tecnici si avvalgono, per le fasi di istruttoria, di aggiudicazione e successive, degli enti locali territorialmente competenti; inoltre, nei confronti degli stessi, limitatamente alle opere per le quali è prevista una programmazione regionale di finanziamento, trovano applicazione le norme prescritte per i soggetti di cui alla lettera a) del secondo comma del presente articolo, ad eccezione delle norme di cui all’articolo 14.”

2. All’articolo 3 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, capoverso 17, le parole, ove ricorrono, “250.000 euro” sono sostituite con le parole “150.000 euro” e le parole “150.000 euro” sono sostituite con le parole “20.000”; dopo la parola “Osservatorio”, ove ricorra, è aggiunta la parola “regionale”;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

“1. bis. Al comma 18 dell’art. 4 della legge 11.2.1994 n. 109 l’inciso ‘alle sezioni regionali dell’Osservatorio dei lavori pubblici che li trasmettono alla sezione centrale’ è sostituito con il seguente: ‘all’Osservatorio regionale dei lavori pubblici’.

c) al comma 2, alla fine del capoverso 22, è aggiunto il seguente inciso: ‘quale Ufficio Speciale posto alle dirette dipendenze dell’Assessore regionale per i lavori pubblici, cui è preposto un dirigente’”.

3. All’articolo 4 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, è premesso il seguente comma:

“01. Alla fine del comma 1 dell’articolo 7 della legge 109/94 è aggiunto il seguente

periodo ‘Nominano altresì un responsabile unico del procedimento per le opere di manutenzione ordinaria escluse dal programma triennale di cui al comma 2 dell’art. 14’.

4. All’articolo 5 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, comma 1, sub articolo 7 bis, capoverso 13, l’inciso: “definitivi e/o esecutivi” è sostituito dal seguente: “definitivi o esecutivi”; al capoverso 15, l’inciso: “dai dirigenti generali dei dipartimenti regionali dei lavori pubblici, Ispettorato tecnico e Ispettorato tecnico regionale,” è sostituito con il seguente: “dal dirigente generale del dipartimento regionale dei lavori pubblici, dall’ispettore tecnico, dall’ispettore tecnico regionale,”.

5. All’articolo 6 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 è premesso il seguente comma:

“01. L’articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, si applica con le modifiche apportate dall’articolo 7, comma 1, lettera d), della legge 1 agosto 2002, n. 166”.

6. Il comma 2 dell’art. 7 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 è sostituito dal seguente:

“2. Dopo il comma 8 dell’articolo 12 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 sono aggiunti i commi 8 bis e 8 ter come introdotti dall’articolo 7 comma 1, lettera e) della legge 1 agosto 2002, n. 166”.

7. Dopo l’articolo 7 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 è introdotto il seguente articolo 7 bis:

“Art. 7 bis – Riunione di concorrenti – 1. L’articolo 13 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 si applica con le modifiche apportate con l’articolo 7, comma 1, lettera f), della legge 1 agosto 2002, n. 166”.

2. E’ abrogato l’articolo 27 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7.

8. All’articolo 8 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, comma 1 sub articolo 14, sono apportate le seguenti modifiche:

a) i capoversi da 1 a 6 sono sostituiti con i commi da 1 a 6 dell’art. 14 della legge 109/94 con le modifiche ad essi apportate con l’art. 7, comma 1, lettera g) della legge 1 agosto 2002, n. 166;

b) al capoverso 18, è abrogato il periodo: “E’ riservata all’Amministrazione generale

competente la formulazione dei programmi di opere riguardanti gli enti di culto e di formazione religiosa”.

9. All'articolo 9, comma 1, sub articolo 14 bis, capoverso 13 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole “lavori finanziati dall'amministrazione regionale” sono aggiunte le seguenti: “con fondi propri”; le parole “per il funzionamento e per la nomina dei consulenti della Conferenza speciale di cui all'articolo 7 bis e” sono soppresse;

b) dopo le parole “tipologie di investimento” sono aggiunte le seguenti:

“e, solo in caso di ulteriore residualità delle somme, per il finanziamento di opere di imperiosa urgenza; può altresì essere iscritto nell'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici per essere utilizzato per il funzionamento e la nomina dei consulenti della Conferenza speciale di servizi per i lavori pubblici e per il funzionamento della Commissione regionale dei lavori pubblici”.

10. All'articolo 11 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, comma 1, sub articolo 17, sono introdotte le seguenti modifiche:

a) al capoverso 1 sono soppresse le parole “ai collaudi”; alla lettera c) sono aggiunte le seguenti parole: “o per ordinanza; per le opere marittime e portuali possono altresì avvalersi del Genio civile per le opere marittime”; il testo della lettera d) è sostituito dal testo della lettera d) del comma 1 dell'articolo 17 della legge n. 109/94 con le modifiche appositamente apportate dall'articolo 7, comma 1, lettera i) della legge 1 agosto 2002, n. 166; dopo la lettera g) è aggiunta la lettera g bis) del comma 1 dell'articolo 17 della legge n. 109 del 1994 con le modifiche appositamente apportate dall'articolo 7, comma 1, lettera i) della legge 1 agosto 2002, n. 166;

b) al capoverso 4 dopo le parole “dello studio o della progettazione” sono aggiunte le parole “o delle altre attività previste nella presente legge”; le parole “della progettazione a soggetti esterni” sono sostituite con le parole “delle medesime attività a soggetti esterni”;

c) al capoverso 9 le parole “ai 200.000 euro, IVA esclusa,” sono sostituite con le parole “alla corrispondente soglia comunitaria, IVA esclusa”;

d) al capoverso 10 le parole “compreso tra 100.000 e 200.000 euro, IVA esclusa,” sono

sostituite con le parole “inferiore alla soglia comunitaria”; il capoverso 13 è così sostituito: “13. Ciascun ente non può affidare nel corso dell'anno solare allo stesso professionista incarichi fiduciari che cumulativamente eccedano l'importo di 100.000 euro, IVA esclusa. Nel caso di incarico fiduciario a professionisti associati, ai fini del calcolo predetto, si fa riferimento alla quota attribuita ad ogni singolo professionista associato, e ciò anche nel caso di affidamento ai soggetti di cui alle lettere e) ed f) del comma 1;

e) il capoverso 15 è così sostituito: “Gli enti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) non possono affidare incarichi di studio, di progettazione e di direzione lavori a dipendenti di uffici tecnici di altri enti pubblici, salvo che si tratti di dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno, nonché di categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali”;

f) al capoverso 20 dopo l'inciso “alla legge 2 marzo 1949, n. 143 e sue modifiche ed integrazioni” è aggiunto il seguente “ovvero ai provvedimenti normativi concernenti l'aggiornamento degli onorari spettanti agli ingegneri ed agli architetti”.

11. All'articolo 12 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, comma 1, sub articolo 17 bis, sono introdotte le seguenti modifiche:

a) al capoverso 2 la parola “2002” è sostituita con la parola “2003”;

b) la lettera b) del capoverso 3 è sostituita dalla seguente: “Ripartizione del fondo con priorità per gli enti locali, o consorzi tra essi, con popolazione complessiva inferiore a 15.000 abitanti e per gli interventi di completamento o di messa in sicurezza o di valorizzazione del patrimonio urbanistico e/o ambientale”.

12. All'articolo 13 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 sono introdotte le seguenti modifiche:

a) Al comma 1 sono premessi i seguenti commi:

“01. Al comma 1 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 le parole ‘ed assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione’ sono sostituite con le seguenti ‘e fissati da ciascun Ente in un regolamento’; sono altresì soppresse le parole “del collaudo”.

02. Dopo il primo periodo del comma 1 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono aggiunte le seguenti parole: 'Per le attività di cui al presente comma, svolte dagli uffici centrali e periferici della Regione, i criteri di ripartizione delle somme e la percentuale effettiva sono stabiliti, previa contrattazione decentrata, con decreto dell'Assessore regionale competente. Il decreto di ripartizione emanato dall'Assessore regionale per i lavori pubblici costituisce linee guida per l'amministrazione regionale'".

b) Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

"1 bis. Al comma 2 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono soppresse le parole 'nel regolamento di cui'."

c) Al comma 2.1 il secondo periodo è soppeso".

13. All'articolo 15 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, comma 1, sub articolo 19, capoverso 13, dopo le parole: "Salvo quanto previsto dall'articolo 7 *ter*" sono aggiunte le seguenti: "e dal comma 3 *ter* dell'articolo 2".

14. All'articolo 16 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 è introdotto il seguente:

"2 bis: al comma 3 dell'articolo 20 della legge 109/94, dopo le parole "o trattativa privata" sono aggiunte le seguenti parole "ad eccezione di quelle di cottimo-appalto".

15. All'articolo 17, comma 2, della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, dopo le parole "dell'articolo 21 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono aggiunte le seguenti: "il primo periodo di applica con le modifiche introdotte con l'articolo 7, comma 1, lettera n) della legge 1 agosto 2002, n. 166, al medesimo comma".

16. All'articolo 18, comma 1, sub articolo 21 *bis*, è aggiunto il seguente capoverso:

"6. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche per le procedure relative agli appalti di fornitura di beni e servizi."

17. All'articolo 20 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, comma 1, sub articolo 24 *bis*, la parola "cottimo" ovunque ricorra, incluso il titolo ma escluso il capoverso 5, è sostituita dalla parola "cottimo-appalto"; al capoverso 6 le

parole: "Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite con le seguenti: "Entro il 31 dicembre 2003". E' abrogato il comma 2 dell'articolo 24 *ter*.

18. All'articolo 21 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, sono soppresse le parole: "alla voce imprevisti".

19. All'articolo 22 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, comma 1, sub articolo 28, capoverso 1, le parole: "ma non eccedente il milione di euro" sono sostituite con le seguenti: "ma non eccedenti i 500.000 euro"; al capoverso 4, le parole "la stessa" sono sostituite con le seguenti: "nei casi previsti dal comma 2 del presente articolo, l'amministrazione regionale interessata"; al comma 5 sono aggiunti i seguenti periodi: "Per queste ultime gli incarichi di collaudo tecnico amministrativo possono essere affidati anche a tecnici pubblici funzionari, con anzianità di servizio non inferiore a 5 anni e muniti di idonea professionalità. Il corrispettivo dei predetti incarichi di collaudo grava sulla somma di cui al comma 1 dell'articolo 18 ed è determinato secondo quanto ivi previsto."

20. All'articolo 24 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, comma 1, sono introdotte le seguenti modifiche:

a) il capoverso 1 *bis* è così sostituito: "1 bis. Per i lavori d'importo a base d'asta inferiore o pari a 150.000 euro, il comma 1 non è applicabile".

b) Al comma 2 il periodo da "in caso di aggiudicazione..." fino a "...al 20 per cento." è sostituito dal seguente: "In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di un punto percentuale per ciascun punto eccedente il 10 per cento e fino al 20 per cento di ribasso; ove poi il ribasso sia superiore al 20 per cento, al precedente si aggiunge l'aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.";

c) Al comma 3 le parole "500.000 euro" sono sostituite con le parole "gli ammontari stabiliti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti".

21. All'articolo 29 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, è premesso il seguente comma:

“01. All’articolo 37 bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è aggiunto il seguente comma:

“3. Per gli ampliamenti di aree cimiteriali ed interventi nelle stesse, la competenza a ricorrere allo strumento della finanza di progetto è attribuita all’organo esecutivo della stazione appaltante, il quale delibera anche in deroga ai termini di cui al presente articolo.”

22. All’articolo 34 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 sono apportate le seguenti modifiche:

“a) i commi 1 e 4 sono abrogati;

b) il comma 2 è così sostituito: 2. Nelle more dell’approvazione dei regolamenti di cui agli articoli 31 e 32, anche in deroga all’articolo 8 della legge 3 novembre 2001, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni, il ricorso alla trattativa privata per l’affidamento degli appalti di cui agli articoli 31 e 32 è consentito senza previa autorizzazione, per importi non superiori a 25.000 euro”.

23. All’articolo 35 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, le parole “di cui agli articoli 31 e 32” sono sostituite con le seguenti “di cui agli articoli 31, 32 e 33”.

24. All’articolo 36 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, è aggiunto il seguente comma:

“2. Sino all’entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le vigenti leggi regionali in materia di espropriazioni ed occupazioni anche se formalmente abrogate con la presente legge”.

25. L’articolo 37 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 è abrogato.

26. Il comma 2 dell’articolo 41 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, è interpretato nel senso che l’espressione “bandi di gara già approvati dall’organo esecutivo competente” deve essere riferita ad opere già finanziate o comunque provviste di copertura finanziaria; tale espressione ricomprende altresì tutti i procedimenti nonché i contratti, anche in corso, discendenti dai predetti bandi di gara “già approvati”, per i quali continua ad applicarsi la disciplina previgente in materia, anche se formalmente abrogata dalle disposizioni di cui all’articolo 42 della citata legge regionale 2 agosto 2002, n. 7.

27. All’articolo 41 sono introdotte le seguenti modifiche:

a) il comma 6 è sostituito con il seguente: “le disposizioni relative alle spese per la gestione degli impianti di dissalazione di cui è titolare l’Amministrazione regionale continuano ad applicarsi anche dopo l’attivazione del servizio idrico integrato. Il disposto di cui all’articolo 3 della legge regionale n. 134/82, nel testo previgente alle modifiche introdotte con l’articolo 88 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, continua ad applicarsi fino alla data di attivazione della gestione dei sistemi acquedottistici sovrambito.”

b) Alla fine del comma 8 è aggiunto il seguente periodo: “In tal caso il responsabile del procedimento deve attivare le procedure per l’adeguamento del capitolato speciale di appalto alle previsioni della presente legge.”

c) Dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti: “9. Le competenze ad esprimere pareri tecnici sulle perizie di variante e/o suppletive, sui nuovi prezzi e sulle riserve dell’appaltatore nonché sugli atti di contabilità finale e di collaudo per i lavori sottoposti alla disciplina previgente alla presente legge rimangono ascritte agli organi tecnici individuati dall’articolo 3 della legge regionale 2 settembre 1998, n. 21 anche se formalmente abrogato.

10. Fino al 31 dicembre 2003, nell’elenco annuale di cui all’articolo 8 e nei programmi di spesa regionali di cui all’articolo 9 possono essere incluse opere dotate di progetti di massima già muniti di tutte le autorizzazioni e dei pareri acquisiti prima dell’entrata in vigore della presente legge.

11. Per gli interventi connessi all’attuazione del POR 2000/2006, nel caso di incarichi di progettazione già espletati, la direzione dei lavori può essere affidata allo stesso progettista anche in deroga ai limiti di cui all’articolo 11, comma 1, sub articolo 17, capoverso 13, con le modalità di cui al capoverso 11 del medesimo articolo, ma entro le soglie di importo di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 17 maggio 1994, n. 157.

12. Nel caso di incarichi di progettazione già espletati, la direzione dei lavori si affida agli stessi professionisti anche in deroga alle soglie di importo previste dal comma 13 dell’articolo 11 della presente legge.”

28. Dopo l’articolo 41 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 è introdotto il seguente articolo:

“41 *bis* – Norme transitorie in materia di finanza di progetto –

1. I procedimenti avviati con offerte di finanza di progetto presentate alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi del comma 4 dell'articolo 42 *ter* della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, introdotto dall'articolo 21 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, devono essere conclusi secondo le disposizioni dell'articolo 42 *ter* medesimo. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i promotori devono confermare l'attualità e validità della proposta presentata pena la decadenza delle proposte non confermate.

2. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge le Amministrazioni aggiudicatrici devono valutare la fattibilità delle proposte sotto il profilo costruttivo, urbanistico ed ambientale, nonché della qualità progettuale, della funzionalità, della fruibilità dell'opera, dell'accessibilità al pubblico, del rendimento, del costo di gestione e di manutenzione, della durata della concessione, delle tariffe da applicare, anche alla luce dell'adeguamento ISTAT delle stesse a far data dalla presentazione della promozione, della metodologia di aggiornamento delle stesse, del valore economico e finanziario del piano e del contenuto della bozza di convenzione, verificano l'assenza di elementi ostativi alla loro realizzazione ed, esaminate le proposte, sentiti i promotori, provvedono ad individuare quelle che ritengono di pubblico interesse.

3. Valutate le proposte, entro i successivi trenta giorni, l'ente deve dare comunicazione scritta ai promotori dell'esito della valutazione della proposta.

4. In assenza di comunicazione, entro il termine di cui al precedente comma, la proposta sarà ritenuta assentita e l'ente dovrà concludere il procedimento ai sensi del comma 7 e seguenti dell'articolo 42 *ter* dell'abrogata legge regionale n. 21 del 1985”.

29. L'articolo 42 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, come modificato dai commi 12 e 13 dell'articolo 63, della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, è sostituito dal seguente:

“1. Sono abrogati: la legge regionale 2 agosto 1954, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni; la legge regionale 20 settembre 1957, n. 53 e successive modifiche ed integrazioni; la legge regionale 18 novembre 1964, n. 29 e successive modifiche ed

integrazioni; la legge regionale 25 luglio 1969, n. 23 e successive modifiche ed integrazioni, con esclusione degli articoli 1, 3, 14 e 18; l'articolo 23 della legge regionale 8 marzo 1971, n. 5; gli articoli da 1 a 3 e l'articolo 14 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19; gli articoli da 5 a 23, 29, 32, 33, 34, 36, 37 e 38 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35; la legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, con esclusione dell'articolo 7, dell'articolo 16, commi 1, 2, 4, 5, 6, dell'articolo 27 e dell'articolo 30; la legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, ad eccezione del capo I e dell'articolo 60; gli articoli da 150 a 152 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25; gli articoli da 1 a 11 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 19; gli articoli da 1 a 4 della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 10; gli articoli da 1 a 14 e da 16 a 22 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4; gli articoli da 1 a 20 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 22; l'articolo 11, comma 9, della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5; gli articoli 1, 2 e 3 della legge regionale 2 settembre 1998, n. 21; l'articolo 21 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni; l'articolo 100, commi 2 e 3, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6; gli articoli 44 e 120 della legge regionale 26 marzo 2002.

2. Sono altresì abrogate tutte le altre disposizioni normative e regolamentari regionali, generali e speciali, in contrasto o, comunque, incompatibili con la presente legge. Restano valide le disposizioni dell'articolo 94 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, nonché le disposizioni della legge regionale 15 maggio 2002, n. 4 e quelle dell'articolo 9 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32”.

30. Il testo della legge 11 febbraio 1994, n. 109, coordinato con le norme di cui alla presente legge e delle vigenti leggi regionali di modifica, sostituzione ed integrazione in materia, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana contestualmente alla pubblicazione della presente legge.

31. Al fine di snellire le procedure previste dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, ai sensi dell'articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741 non si rende necessaria l'autorizzazione all'inizio dei lavori prevista ai sensi dell'articolo 18 della suddetta norma.

32. Ferma restando la responsabilità del progettista, del direttore dei lavori, dell'impresa

e del collaudatore statico, qualora operanti in corso d'opera, circa l'osservanza delle norme sismiche adottate per la progettazione ed esecuzione dei lavori, questi possono essere comunque avviati, dopo l'attestazione di avvenuta presentazione del progetto rilasciata dall'Ufficio del Genio Civile, ai sensi dell'art. 17 della legge 64/74, il quale dovrà comunicare all'impresa il nominativo del responsabile o dei responsabili del procedimento relativo all'autorizzazione.

33. Ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 11/90 l'ufficio del Genio Civile deve comunque, completare l'istruttoria della richiesta di autorizzazione entro 60 giorni della istanza. In caso di richieste di integrazioni di atti, che dovrà avvenire in un'unica soluzione, l'Ufficio dovrà pronunciarsi entro 15 giorni dalla ricezione degli atti.

34. Fatta salva la responsabilità del funzionario dell'Ufficio designato quale responsabile dell'istruttoria, l'autorizzazione si intende resa, in mancanza di motivato provvedimento di diniego, secondo le procedure previste nel presente articolo.

35. Le varianti che nel corso dei lavori si dovessero introdurre alle opere previste nel progetto originario seguono le medesime procedure dei progetti di cui ai commi 1, 2 e 3.

36. La certificazione prevista dall'articolo 28 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, viene rilasciata dagli Uffici del Genio Civile, sulla scorta delle certificazioni del direttore dei lavori e del collaudatore statico responsabili dell'osservanza delle norme sismiche vigenti, entro 45 giorni dalla data del ricevimento della richiesta; decorso tale termine la stessa si intende comunque resa.

37. L'articolo 93 del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775 trova applicazione nella Regione con le seguenti integrazioni:

a) le ricerche idriche per gli usi di cui al presente articolo devono essere preventivamente comunicate al competente Ufficio del Genio Civile;

b) la mancata comunicazione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 219 del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775 come integrato dal presente articolo.

38. Nelle more della definizione delle procedure di cui all'articolo 23 della legge regionale 10/99 e successive modifiche ed integrazioni, il sistema di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 20 della legge regionale 212/79 cessa di applicarsi all'Ente Acquedotti Siciliani.

39. Ai fini della valutazione degli atti tecnico-contabili e delle procedure di esecuzione dei progetti ammessi ai benefici della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni, il Nucleo di valutazione di cui al punto 4 dell'articolo 22 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, è integrato, con provvedimento dell'Assessore competente, da tre tecnici in possesso di laurea in ingegneria e/o architettura con almeno dieci anni di iscrizione all'albo professionale, scelti su terne segnalate dai rispettivi Ordini. Qualora l'esame dei progetti riguardi esclusivamente la verifica in corso d'opera e/o finale degli atti tecnico-contabili e delle relative procedure, il Nucleo di valutazione si ritiene validamente riunito con la presenza almeno dei componenti tecnici di cui al presente articolo, ai quali spetta lo stesso trattamento economico previsto per gli altri componenti.

40. Nelle sono territoriali omogenee A e B, le concessioni edilizie di cui all'articolo 41-quater della legge 17 agosto 1942, n. 1150 non possono superare i limiti di densità fondiaria fissati dall'articolo 7 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444. Sono fatte salve le concessioni edilizie già rilasciate in conformità a detti limiti di densità edilizia fondiaria.

41. Senza pregiudizio per successive prescrizioni degli strumenti urbanistici, i Comuni possono cedere in uso esclusivo ai privati frontisti, con oneri di manutenzione a carico degli stessi, stradelle a fondo cieco, purché di larghezza inferiore a metri quattro e di lunghezza inferiore a metri cento.

42. Al fine di garantire il regolare svolgimento in Catania dei campionati militari del settembre 2003, gli interventi funzionali al restauro ed alla conservazione del Castello Ursino, di competenza della Soprintendenza BB.CC.AA., sono dichiarati indifferibili ed urgenti e per esse il limite di cui all'art. 20, comma 1, sub articolo 24 *bis*, capoverso 1, della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 è elevato ad euro seicentomila.

43. I commi 3 e 4 dell'art. 19 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 sono sostituiti dai seguenti:

“3. Gli alloggi costruiti a totale carico o con il contributo della Regione sono ceduti agli assegnatari, ovvero agli aventi diritto o ai soggetti che hanno presentato o presentano regolare domanda di riscatto, ai sensi della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43, nella misura del 100 per cento del patrimonio residuo, fermo restando il disposto dell'articolo 17 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25.

4. Sono abrogati l'articolo 8 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 11, nonché i commi 1 e 2 dell'articolo 23 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2; al comma 3 del medesimo articolo 23 le parole “di cui la comma 1” sono soppresse”.

44. Al comma 3 dell'art. 89 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni le parole “quando tali finanziamenti non siano a carico della finanza derivata” sono sostituite dalle parole “da realizzarsi con fondi propri”.

45. All'interno delle zone B delle riserve naturali istituite ai sensi della legge regionale n. 98 del 1981, nelle more di approvazione dei piani di utilizzazione previsti dall'articolo 21 della legge regionale n. 98 del 1981 come modificato dall'articolo 23 della legge regionale n. 14 del 1988, è consentito, in deroga ai rispettivi regolamenti delle riserve e al comma 6 dell'articolo 10 della legge regionale n. 16 del 1996 e successive modifiche ed integrazioni e nei limiti della cubatura massima prevista per le zone E a verde agricolo ai sensi del decreto ministeriale 1444 del 1968, recuperare e ampliare gli immobili esistenti ai fini della realizzazione di attrezzature igienico-sanitarie ove inesistenti e di pertinenze nel rispetto della destinazione d'uso individuate dall'articolo 7 comma 3 della legge regionale n. 98 del 1981.

46. All'articolo 13 della legge regionale 3 ottobre 1995, n. 71 è aggiunto il seguente comma:

“In deroga al regolamento per la gestione della riserva di cui ai commi precedenti è consentita l'attività motoristica sportiva dal 15 marzo al 30 ottobre. E' altresì consentita la realizzazione di strutture turistico-ricettive per le quali si applica la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 89 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6”.

47. I programmi costruttivi di cui all'articolo 25 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 22 devono rispettare i limiti di fabbisogno per l'edilizia residenziale pubblica comunque indicati ai sensi del comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale n. 71 del 1978, previsti dagli strumenti urbanistici vigenti.

48. All'articolo 10 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, così sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 13 e modificato dall'articolo 89, comma 8 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 bis è così sostituito:

‘3 bis. In deroga a quanto disposto dai commi precedenti, gli strumenti urbanistici generali dei comuni possono prevedere l'inserimento di nuove costruzione nelle zone di rispetto dei boschi e delle fasce forestali per una densità edilizia territoriale massima 0,003 mc/mq; il comparto territoriale di riferimento per il calcolo di tale densità edilizia è costituito esclusivamente dalla zone di rispetto. Per le opere pubbliche, la densità fondiaria massima in deroga è consentita fino a 1,5 mc/mq1.

b) ai commi 7, 8 e 9 le parole “comma 1” sono sostituite con le parole “comma 1, 2 e 3”;

c) al comma 4 le parole “comma 2” sono sostituite con le parole “comma 3 bis”.

49. Al comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, aggiungere ‘I predetti pareri non sono necessari per le opere previste dai piani attuativi già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge’».

BENINATI, *presidente della Commissione*.
Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENINATI, *presidente della Commissione*.
Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Commissione in più sedute ha valutato tutti gli emendamenti alla stessa trasmessi; altresì, ha rivisto alcuni emendamenti aggiuntivi presentati dal Governo.

A conclusione di questa disamina, anche per agevolare i lavori d'Aula il Governo, in un clima di distensione e di collaborazione sia con i colleghi della maggioranza che con quelli di opposizione, ha proceduto ad una riformulazione dell'articolo 1 tenendo conto degli

emendamenti favorevolmente apprezzati dalla Commissione.

Penso, dunque, che i nostri lavori potranno procedere celermente.

SCAMMACCA DELLA BRUCA, *assessore per i lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCAMMACCA DELLA BRUCA, *assessore per i lavori pubblici*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, come ha testé illustrato il presidente della Commissione, l'articolo 1 è stato riscritto integralmente. I primi trenta commi circa ineriscono specificatamente alla legge 7 del 2002; successivamente vi sono alcuni commi che regolamentano l'attuazione in Sicilia della legge 64 del 1974 ed altri ancora che riguardano modifiche di norme di carattere urbanistico.

Nel dettaglio: il comma 1 prevede l'inserimento tra gli enti soggetti alla legge 109 del 1994 - come introdotta in Sicilia dalla legge regionale numero 7 del 2002 - degli enti di culto e degli enti privati, limitatamente alle opere per le quali è prevista una programmazione regionale di finanziamento. Ciò in quanto diversamente sarebbe stato impossibile per questi enti operare in presenza di finanziamenti regionali per le problematiche connesse alla figura del responsabile del procedimento. Il comma 1 ed altri due commi dell'emendamento in discussione si riferiscono alle problematiche degli enti di culto.

Al comma 2 sono previste alcune modifiche relative all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici. In particolare: una modifica relativa agli ammontari; l'obbligo per i comuni di comunicare all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici tutte le informazioni che vengono loro richieste per legge; infine, è previsto di aggiungere alla lettera "c" del comma 2 della legge 7 un inciso che qualifica "ufficio speciale" dell'Osservatorio dei lavori pubblici posto alle dipendenze dell'Assessore per i lavori pubblici.

Il comma 3 specifica che il responsabile unico del procedimento va nominato anche per le opere di manutenzione ordinaria escluse dai programmi triennali.

Il comma 4 prevede una modifica di ordine lessicale all'articolo 5 della legge 7; la congiunzione "e/o" viene sostituita con la congiunzione "o", chiarendo un dubbio

interpretativo sorto a proposito degli adempimenti da compiersi da parte della Conferenza speciale sui lavori pubblici. Infine, specifica meglio chi sono i componenti della Commissione regionale, e cioè il dirigente generale del dipartimento regionale dei lavori pubblici, l'ispettore tecnico e l'ispettore tecnico regionale.

I commi 5, 6 e 7 dell'emendamento immettono nella nostra legislazione alcune modifiche introdotte in sede nazionale dalla legge numero 166 del 2002, meglio nota come "Merloni *quater*"; dunque tendono ad uniformare la legge 7 alla legislazione nazionale.

Altrettanto dicasi del comma 8 che prevede alcune modifiche alle norme di programmazione regionale come dalla legge numero 166 prima richiamata. E' prevista, altresì, l'abrogazione di un periodo non più necessario rispetto alla formulazione dei programmi riguardanti gli enti di culto e i programmi triennali riguardanti gli enti di culto e di formazione religiosa.

Con il comma 9 si introducono modifiche all'articolo 9 (sub articolo 14 *bis*) riguardante i programmi regionali di finanziamento di opere pubbliche; in particolare al punto a) si specifica che le somme corrispondenti ai ribassi d'asta sono relative ai lavori finanziati dalla Amministrazione regionale con fondi propri, eliminando la possibilità che si potessero utilizzare i ribassi d'asta anche per lavori con finanziamento extra regionale. Inoltre, al punto b) si regola meglio la gestione di queste economie.

Il comma 10 modifica alcune previsioni dell'articolo 11 della legge 7 del 2002 che riguarda l'effettuazione delle attività di studio, progettazione, direzione dei lavori ed accessorie. Al capoverso 1 si sopprimono le parole "ai collaudi", poiché i collaudi sono regolamentati da un apposito articolo.

Alla lettera c) si sopperisce ad una dimenticanza verificatasi nel corso dell'approvazione della legge 7, specificando che le stazioni appaltanti, gli enti possono avvalersi per la realizzazione di opere marittime e portuali del Genio civile per le opere marittime; tale specificazione si è resa necessaria per tutta una serie di progetti finanziati col POR.

Si modifica, altresì, il testo della lettera d) dell'articolo 11, introducendo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 17 della 109 del 1994

come modificato dalla legge 166 del 2002. Viene aggiunta inoltre la lettera g) *bis* che introduce anche in Sicilia quanto già introdotto dalla 166 in merito ai consorzi stabili tra professionisti.

Si prevedono, altresì, alcune modifiche di carattere lessicale al comma 4; al comma 9 si sostituisce la dizione "ai 200 mila euro" con "alla corrispondente soglia comunitaria, IVA esclusa", considerato che tale limite di importo viene variato ogni anno per decreto. Altrettanto è stato previsto al comma 10, cioè il riferimento alla soglia comunitaria.

Un'altra modifica è stata apportata al comma 13 relativo ai limiti di affidamento degli incarichi; la riformulazione del comma 13, come proposta dal Governo e dalla Commissione, elimina il limite di 200 mila euro su scala regionale relativo all'ammontare complessivo degli incarichi fiduciari, introdotto nella legge 7, ma di difficile attuazione.

Si riscrive il comma 15 specificando che il divieto di affidamento di incarichi di progettazione, studio, ecc, riguarda i dipendenti di uffici tecnici di altri enti pubblici, salvo che si tratti di dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, nonché di categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali (e ci riferiamo, in questo caso, anche e soprattutto ai docenti universitari e delle scuole superiori) lo svolgimento di attività libero-professionali.

Infine, con la lettera f) del comma 10 viene modificato il comma 20 della legge 7 precisando compiutamente la questione relativa all'applicazione delle tariffe per gli onorari spettanti agli ingegneri e agli architetti.

Il comma 11 modifica l'articolo 12 della legge 7 relativo all'istituzione del Fondo di rotazione per la progettazione definitiva. Poiché nel 2002 non sono state utilizzate le somme stanziare (si tratta di fondi Gescal), che avevamo messo a disposizione, queste vengono trasferite al bilancio 2003. Vengono riscritte, altresì, le modalità di ripartizione del fondo, stabilendo che le somme ivi previste vanno assegnate prioritariamente agli enti locali, o consorzi tra essi, con popolazione complessiva inferiore a 15.000 abitanti e per gli interventi di completamento o di messa in sicurezza o di valorizzazione del patrimonio urbanistico e/o ambientale.

L'articolo 18 della legge 109 regola la ripartizione di una somma non superiore all'1,50

per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro all'interno degli uffici tecnici di progettazione e amministrazione; avevamo necessità di modificare quell'articolo al fine di poter procedere, per quanto riguarda l'Amministrazione regionale, non a mezzo di regolamento, ma attraverso un decreto dell'Assessore competente. Questo è il significato della lettera a) del comma 12, la quale introduce i commi 01 e 02. Tale processo di modifica viene completato dalle previsioni introdotte dalle lettere b) e c) dello stesso comma; preciso in proposito che si tratta di modifiche di carattere assolutamente funzionale.

Il comma 13 si aggancia alla modifica introdotta con il comma 1 dell'emendamento e riguardante gli enti di culto.

Il comma 14 modifica la dizione "cottimo" in cottimo-appalto all'articolo 20 della legge 7 del 2002, per specificare che in Sicilia oltre al cottimo previsto dai regolamenti della Merloni esiste quello che noi comunemente chiamiamo cottimo ma che in realtà è un sistema di appalto; abbiamo modificato la denominazione di quest'ultimo, considerato che erano sorte alcune difficoltà interpretative a proposito di esso.

Il comma 15 introduce alcune modifiche apportate alla 109 dalla legge 166 del 2002, diciamo che completa ulteriormente l'adeguamento alla "Merloni *quater*".

Il comma 16 specifica che le previsioni del comma 1 dell'articolo 18 relative all'aggiudicazione di lavori in caso di ricorso amministrativo e/o giudiziario si applicano anche per le procedure relative agli appalti di fornitura di beni e servizi.

Il comma 17 completa la modifica apportata con il comma 14 e relativa al cottimo-appalto.

Il comma 18 sopprime all'articolo 21 della legge 7 le parole "alla voce imprevisti"; l'articolo riguarda la copertura finanziaria degli eventuali aumenti d'importo per varianti in corso d'opera e prevedeva, appunto, che tali somme dovessero essere reperite dall'amministrazione aggiudicatrice tra quelle a disposizione alla voce imprevisti. Anche questa è una modifica di carattere squisitamente tecnico.

Il comma 19 modifica alcune previsioni dell'articolo 28 del testo integrato, quello relativo ai collaudi, specificando che si può procedere all'emissione del certificato di regolare esecuzione non più per i lavori di importo fino ad un milione di euro, ma per quelli non eccedenti il limite di 500 mila euro;

altresì, introduciamo la possibilità, inizialmente abbandonata, di conferire incarichi di collaudo tecnico amministrativo anche a tecnici pubblici funzionari, ma per i lavori di importo pari o inferiore ad 1 milione di euro.

Il comma 20 introduce alcune modifiche all'articolo 24 della legge 7, ma, se il Presidente mi consente, preferirei illustrarlo dopo.

Il comma 21 inserisce un comma specifico per il ricorso allo strumento della finanza di progetto per gli ampliamenti di aree cimiteriali ed interventi nelle stesse.

Il comma 22 modifica l'articolo 34 della legge 7, un articolo del Titolo II, il quale riguarda la disciplina degli appalti di fornitura di beni e servizi. L'articolo in questione aveva ingenerato non poche confusioni, ma adesso, nella nuova stesura proposta, risulta molto più chiaro e consente la trattativa privata per forniture di beni e servizi per importi non superiori a 25 mila euro con gara informale, nelle more che i vari enti si dotino dei regolamenti previsti dagli articoli 31 e 32 della legge 7.

Il comma 23 introduce una correzione assolutamente lessicale, considerato che nella legge che stiamo modificando, all'articolo 35, era saltato il riferimento all'articolo 33 della stessa legge.

Il comma 24 introduce una previsione opportuna; infatti, avendo abrogato con la legge 7 le disposizioni regionali in materia di espropriazioni ed occupazioni e avendo recepito il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, che entrerà in vigore il prossimo 1° luglio - salvo rinvii in sede nazionale - ci troviamo in atto in assenza di norme regionali sugli espropri. Con il comma 24 dell'emendamento di riscrittura specifichiamo che sino all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica numero 327 dell'8 giugno 2001 continuano ad applicarsi le vigenti leggi regionali in materia di espropriazioni ed occupazioni anche se formalmente abrogate dalla legge 7 del 2002. Dunque, colmiamo un vuoto normativo.

Il comma 25 lo illustrerò successivamente.

Il comma 26 fornisce l'interpretazione autentica dell'espressione "bandi di gara già approvati dall'organo esecutivo competente" contenuta al comma 2 dell'articolo 41 della legge 7.

Con il comma 27 modifichiamo i commi 6 e 8 dell'articolo 41 e introduciamo quattro nuovi

commi allo stesso. La modifica al comma 6 riguarda la gestione degli impianti di dissalazione; con quella al comma 8 specifichiamo che il responsabile del procedimento deve attivare le procedure per l'adeguamento del capitolato speciale di appalto, nel caso si volessero affidare i lavori - come previsto dallo stesso comma - sulla scorta di progetti già tecnicamente approvati come esecutivi secondo la normativa previgente all'entrata in vigore della legge 7 del 2002, alle previsioni della presente legge.

I commi introdotti dopo l'8 costituiscono norme transitorie, la cui necessità è emersa dopo i primi mesi di applicazione della legge. Abbiamo cercato di gestire con circolare le fattispecie in esse contemplate, ma è ovvio che è molto più efficace gestirle attraverso una legge. Ciò soprattutto per quanto riguarda i commi 11 e 12 concernenti l'affidamento degli incarichi di direzione dei lavori per gli interventi connessi all'attuazione del POR 2000/2006.

Il comma 28 introduce un'ulteriore norma transitoria (l'articolo 41 *bis*) in materia di finanza di progetto al fine di mantenere in vita tutti i procedimenti avviati con offerte di finanza di progetto presentate alla data di entrata in vigore della legge 7 del 2002 ai sensi dell'articolo 42 *ter*, comma 4, (oggi abrogato) della legge regionale numero 21 del 1985, introdotto dall'articolo 21 della legge regionale numero 4 del 1996.

Il comma 29 è la riscrittura dell'articolo 42 della legge 7, come modificato dall'articolo 63 della legge 23 del 2002, concernente abrogazione di norme. Non vi sono sostanziali modifiche rispetto a quanto concordato in IV Commissione, ad eccezione del mantenimento in vita dell'articolo 9 della legge regionale numero 32 del 2000 riguardante la finanza di progetto. Tale articolo, prevedendo per l'attuazione della finanza di progetto l'applicazione di alcuni articoli della legge numero 109 del 1994 e del decreto del Presidente della Repubblica numero 554 del 1999, ci consente il recepimento dinamico di quelle norme. Ciò è estremamente opportuno in quanto, prevedendo esse procedure di carattere bancario e finanziario, risulterebbe difficile mantenere norme difformi da quelle del resto del Paese.

Il comma 30 consentirà, dopo l'approvazione da parte del Parlamento del disegno di legge in discussione, la pubblicazione nella Gazzetta

Ufficiale della Regione, del testo della legge 11 febbraio 1994, n. 109 coordinato con la normativa che ci accingiamo ad approvare e con le vigenti leggi regionali di modifica, sostituzione ed integrazione in materia.

I commi dal 31 al 36 prevedono lo snellimento di alcune procedure della legge numero 64 del 1974, riguardante le costruzioni in genere e nelle zone sismiche. In particolare, per queste ultime, non sarà più necessaria, ai sensi dell'articolo 20 della legge 74 del 1981, l'autorizzazione preventiva all'inizio dei lavori rilasciata da parte dell'ufficio tecnico competente.

Rimane, ovviamente, fermo l'obbligo della osservanza delle norme relative alle costruzioni in zone sismiche. Tale modifica snellisce parecchio quelle procedure ed è molto caldeggiata dalle categorie professionali interessate.

Il comma 37 prevede alcune integrazioni all'articolo 93 del Testo Unico numero 1775 del 1933 in materia di acque; al riguardo prevede che le ricerche idriche per gli usi di cui all'articolo 93 devono essere preventivamente comunicate al competente Ufficio del Genio civile e che la mancata comunicazione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 219 del medesimo Testo Unico.

Con il comma 38 si prevede che il sistema di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 20 della legge regionale numero 212 del 1979 concernente i controlli sugli enti sottoposti a vigilanza da parte della Regione cessa di applicarsi all'Ente Acquedotti Siciliani in quanto tale ente è interessato, ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale numero 10 del 1999, dalla procedura di trasformazione in Società per Azioni.

Il comma 39 introduce una modifica alla composizione del Nucleo di valutazione istituito con l'articolo 22 della legge numero 25 del 1993, il quale, appunto, ha il compito di valutare gli atti tecnico-contabili e le procedure di esecuzione dei progetti ammessi ai benefici della legge regionale numero 37 del 1978, la famosa legge sull'occupazione giovanile; ciò consentirà di superare alcuni problemi sorti recentemente a proposito dell'esame dei progetti riguardanti esclusivamente la verifica in corso d'opera e/o finale degli atti tecnico-contabili e le relative procedure.

I commi 40 e 41 contengono norme di carattere urbanistico.

Il comma 40 prevede che nelle zone territoriali omogenee le concessioni edilizie di cui all'articolo 41 *quater* della legge numero 1150 del 1942 (legge urbanistica) non possono superare i limiti di densità fondiaria fissati dall'articolo 7 del Decreto ministeriale numero 1444 del 1968, salvando, però, le concessioni edilizie già rilasciate in conformità ai limiti fissati dal citato Decreto ministeriale.

Il comma 41 consente nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti di cedere in uso esclusivo ai privati frontisti, senza pregiudizio per eventuali successive prescrizioni degli strumenti urbanistici le stradelle a fondo cieco. Questa, ovviamente, è una facoltà dell'ente locale, non certamente un obbligo.

Il comma 42 prevede un intervento fortemente richiesto dal comune di Catania e dalla Sovrintendenza ai beni culturali ed ambientali di quella città. Poiché il prossimo mese di settembre si svolgeranno a Catania i campionati militari, c'è la necessità di provvedere al restauro del castello Ursino e dunque tali lavori sono dichiarati urgenti ed indifferibili e per essi il limite di cui all'articolo 20, comma 1, sub articolo 24 *bis* della legge regionale numero 7 del 2002 è elevato ad euro seicentomila.

Il comma 43 riscrive i commi 3 e 4 dell'articolo 19 della recente legge finanziaria, la numero 4 del 2003, come richiesto a suo tempo dall'Ufficio legislativo e legale della Regione e dal sottoscritto. Rimane, comunque, fermo il disposto dell'articolo 17 della legge regionale numero 25 del 1997.

Il comma 44 modifica la dizione, ma non la sostanza, del comma 3 dell'articolo 89 della legge finanziaria del 2001, la numero 6 del 2001; viene infatti sostituita la frase "quando tali finanziamenti non siano a carico della finanza derivata" con la frase "da realizzarsi con fondi propri".

Il comma 45 consente all'interno delle zone B delle riserve naturali entro determinati limiti minimi, che sono quelli previsti per le zone E a verde agricolo e in deroga ai rispettivi regolamenti delle riserve e al comma 6 dell'articolo 10 della legge regionale numero 16 del 1996, di recuperare e ampliare gli immobili esistenti ai fini della realizzazione di attrezzature igienico-sanitarie ove inesistenti e di pertinenze nel rispetto del comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale numero 98 del 1981.

Il comma 46 consente l'effettuazione dell'attività motoristica sportiva nella riserva naturale di Pergusa; inoltre, consente la realizzazione di strutture turistico-alberghiere per le quali si applica la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 89 della legge regionale numero 6 del 2001.

Il comma 47 stabilisce che i programmi costruttivi di cui all'articolo 25 della legge regionale numero 22 del 1996 devono rispettare i limiti di fabbisogno per l'edilizia residenziale pubblica comunque indicati ai sensi del comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale 71 del 1978, previsti dagli strumenti urbanistici vigenti.

MICCICHE. Assessore, si spieghi meglio.

SCAMMACCA DELLA BRUCA, *assessore per i lavori pubblici*. I programmi costruttivi previsti dall'articolo 25 della legge regionale numero 22 del 1996 devono rispettare i limiti di fabbisogno per l'edilizia residenziale pubblica comunque indicati ai sensi del comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale numero 71 del 1978, previsti dagli strumenti urbanistici vigenti; mette, dunque, un limite all'utilizzo del territorio per i programmi costruttivi di edilizia residenziale pubblica.

Il comma 48 apporta alcune modifiche all'articolo 10 della legge regionale 6 del 1996, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 13 del 1999 e successivamente modificato. In pratica si prevede che gli strumenti urbanistici generali dei comuni possono prevedere l'inserimento di nuove costruzioni nelle zone di rispetto dei boschi e delle fasce forestali per una densità territoriale massima di 0,03 metri cubi su metri quadrati, che è quella agricola; con le lettere b) e c) del comma in questione vengono apportate correzioni tecniche conseguenti all'inserimento di questo comma.

Infine, il comma 49 specifica che i pareri delle sovrintendenze ai beni culturali ed ambientali competenti per territorio, previsti dal comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 16 del 1996 relativamente alle opere previste dai piani attuativi già approvati alla data di entrata in vigore della medesima legge non sono necessari.

Sull'ordine dei lavori

SPEZIALE. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPEZIALE. Signor Presidente, mi rendo conto che il clima elettorale potrebbe indurre molti colleghi ad essere presenti nei rispettivi comuni e non vorrei assolutamente ritardare i lavori d'Aula; tuttavia, desidero ricordare in particolare al Presidente della Regione che la legge sugli appalti è stata il frutto di una mediazione intervenuta tra il Governo e le forze politiche. All'interno di quella mediazione alcune forze politiche hanno rinunciato a propri punti di vista, così come pure ha fatto il Governo.

Da notizie in mio possesso sembra che stia funzionando bene, tranne che per alcuni aspetti, tant'è che i ribassi scandalosi di una volta non ci sono più e si è abbassato notevolmente il numero di imprese - eravamo intorno alle 500 - che partecipa alle gare.

Correttamente da parte dell'Associazione nazionale costruttori edili è stata sollevata una questione che noi condividiamo a proposito del limite relativo alla fideiussione bancaria definitiva; le imprese sostengono che se l'aggiudicazione avviene successivamente è necessario che venga predisposta la fideiussione assicurativa.

Se il punto fosse stato soltanto questo, se si fosse voluto soltanto introdurre un correttivo a proposito della fideiussione bancaria definitiva, noi non avremmo avuto alcuna difficoltà. Invece, così non è stato: il Governo ha presentato un maxi-emendamento sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge che in pratica costituisce un testo ex novo, un testo che affronta molti aspetti della legge 7. In considerazione di ciò, chiedo alla Presidenza di sospendere i lavori d'Aula e di concedere un congruo lasso di tempo al fine di valutare l'emendamento e di poter predisporre eventualmente dei subemendamenti laddove ci fossero punti di vista diversi.

Pertanto, signor Presidente, ribadendo la disponibilità mia e del Gruppo dei DS ad addivenire ad un accordo sulla fideiussione bancaria definitiva, chiedo una congrua sospensione dei lavori.

CINTOLA. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CINTOLA. Signor Presidente, ritengo che una sospensione dei lavori in questo momento

particolare possa far venir meno la presenza della maggioranza in Aula. Poiché non sarebbe una cosa da poco, desidererei che tale sospensione avesse una durata limitata. Non vorrei si trattasse di un espediente per prolungare i nostri lavori o addirittura per evitare il prosieguo facendo ricorso, alla ripresa, alla verifica del numero legale. Gli amici dell'opposizione hanno ragione nel sollecitare un ulteriore incontro con il Governo e la maggioranza al quale siamo favorevoli e che vogliamo svolgere; tuttavia chiederei loro di contenere la richiesta di sospensione entro e non oltre i trenta minuti. Se entro tale arco di tempo si perverrà ad un accordo bene, se così non dovesse essere, credo sia meglio rinviare i nostri lavori.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la seduta è sospesa per trenta minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 19.50, è ripresa alle ore 21.25)

La seduta è ripresa.

FORMICA. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORMICA. Signor Presidente, stasera stiamo affrontando una questione molto importante per la nostra regione: le modifiche al sistema degli appalti pubblici in Sicilia. Ritengo che una normativa di tale portata non possa essere esaminata in poco tempo, ma necessiti di un approfondimento adeguato. Pertanto, chiedo alla Presidenza, a nome del Gruppo di Alleanza Nazionale, una sospensione dei lavori al fine di poter rivedere e riformulare meglio la normativa, posto che - ripeto - si tratta di un provvedimento cogente e molto importante che interesserà buona parte dell'economia siciliana.

CINTOLA. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CINTOLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'incontro testé svoltosi tra il presidente dei Gruppi parlamentari è stato proficuo. In quella riunione, a mio avviso e ad avviso del

Gruppo che rappresento, sono stati raggiunti gli obiettivi che l'imprenditoria siciliana aveva rappresentato alle forze politiche dell'Assemblea regionale siciliana chiedendo loro di perseguirli.

L'accordo raggiunto consente alle imprese che partecipano alle gare per lavori d'importo a base d'asta inferiore ai 750.000 euro di presentare una fideiussione bancaria, fino al numero di tre gare, per un importo che deve esporre ogni singola impresa ad un massimo di 21 milioni e 500 mila lire.

Considerato che la quarta gara si sarebbe potuta fare con la fideiussione assicurativa, qualsiasi impresa avesse avuto in tasca 21 milioni e mezzo per partecipare a gare per un importo di 4 miliardi e mezzo, aveva ed ha la possibilità reale di modificare la situazione pregressa, quella che ha affossato per certi aspetti ed ha reso difficoltoso per altri il cammino delle imprese siciliane.

Per quanto riguarda i noli, si è raggiunto un altro accordo: il Presidente della Regione e l'Assessore per i lavori pubblici, sentiti i prefetti, avrebbero annualmente stabilito quantità di noli e di subappalti; sentiti i prefetti! Si dava, cioè, una regolarizzazione e la possibilità di creare un volano forte per le imprese costruttrici siciliane.

Ritengo, signor Presidente ed onorevoli colleghi, che attraverso l'incontro ulteriore con le forze di minoranza che hanno reso possibile qualche tempo fa l'approvazione della legge sugli appalti ed attraverso un dibattito sereno e costruttivo, che con esse avevamo avviato si potesse pervenire ad una legge che andasse incontro alle esigenze sacrosante della imprenditoria siciliana. Ci siamo avvicinati notevolmente alla legislazione nazionale introducendo, altresì, norme contro la delinquenza e contro la mafia ed a favore delle imprese, le quali debbono pur avere un minimo capitale per potersi definire tali; dunque, abbiamo accettato pienamente ciò che l'intera Assemblea - se ancora i capigruppo hanno una loro rappresentatività - aveva stabilito in un accordo che non è durato molto ma che sembrava essere quasi unanime; un accordo che era stato costruito serenamente con il Governo, il quale aveva mediato con le forze politiche. Conseguentemente ritengo che l'ulteriore pausa di riflessione richiesta a nome degli amici di Alleanza nazionale dal capogruppo Formica sia necessaria, ma tale riflessione dovrà essere di brevissima durata, dell'ordine di secondi. C'è necessità di una riflessione che consenta

apertamente di superare un momento difficile e di affermare il ruolo di questo Parlamento che non è costituito da eroi ma che non può nemmeno essere costituito da pescecani. Il ruolo di un Parlamento che vuole varare questa legge e vuole farlo stasera, considerato che l'impegno in tal senso non è stato assunto con le centrali politiche, ma con la gente che vuole lavorare e produrre in Sicilia, cioè per dare risposte concrete.

Rilevo con orgoglio che il gruppo parlamentare dell'UDC - gruppo composto da venti deputati - questa sera è presente in Aula con diciotto dei suoi rappresentanti i quali sono pronti a fare il proprio dovere fino in fondo. Sono assenti l'onorevole Mancuso, sindaco della città di Adrano, a causa dell'incidente occorso ad un elicottero in quel comune, e l'onorevole Pistorio che deve subire un intervento chirurgico ad un ginocchio.

Abbiamo, dunque, diciotto presenti su venti per fare il nostro dovere fino in fondo, per votare la legge. Chiediamo, pertanto, ad Alleanza Nazionale e agli altri gruppi parlamentari di adoperarsi affinché la legge venga approvata, affinché nell'arco di qualche minuto non sia messo in discussione quanto è stato deciso dal presidente dei Gruppi parlamentari insieme con il Governo in quell'incontro che abbiamo avuto poc'anzi. Sento il dovere di ringraziare sentitamente i colleghi del gruppo dell'UDC per la massiccia presenza in Aula, ma, altresì, sento il dovere di ringraziare gli altri gruppi di maggioranza e di opposizione, i quali sull'argomento hanno trovato un punto di incontro che non può non essere favorito. Concludendo, mi rivolgo ancora una volta all'amico e collega capogruppo di Alleanza Nazionale per invitarlo ad agevolare il percorso di questa legge consentendoci di prevenire stasera alla sua votazione. Se ciò dovesse accadere, sarebbe merito dell'intera Assemblea, non della maggioranza soltanto.

PRESIDENTE. Se altri non chiedono di parlare sulla proposta di sospensione dell'onorevole Formica, dichiaro che non essendoci un orientamento maggioritario la richiesta si ritiene non accolta.

Congedi

PRESIDENTE. Comunico che gli onorevoli Castiglione, Catania Franco, Catania Giuseppe,

Cimino, D'Aquino, Granata, Mancuso, Neri, Maurici e Stancanelli hanno chiesto congedo per la seduta odierna.

Non sorgendo osservazioni, i congedi si intendono accordati.

Riprende il seguito della discussione del disegno di legge numero 553/A

MICCICHE'. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICCICHE'. Signor Presidente, onorevoli colleghi, tralascio le questioni riguardanti la materia dei lavori pubblici e degli appalti considerato che è stata ampiamente discussa nelle commissioni.

Ciò che, invece, desidero sottolineare è la mia opposizione ad alcune previsioni che sono state introdotte dal Governo e che riguardano argomenti che nulla hanno a che fare con la legge di riforma annunciata qualche mese addietro.

Per esempio, ho notato che ci sono norme che riguardano prettamente problemi urbanistici e che si riferiscono ai programmi costruttivi della legge 22 del 1996. A mio avviso, in modo contraddittorio, da un lato si vorrebbe restringere, limitare il campo di azione per quanto riguarda i programmi costruttivi dell'edilizia residenziale pubblica (ciò che in questo momento più ci deve interessare), e dall'altro si dà la possibilità di maggiori spazi speculativi in aree protette, in zone, cioè, dove dovrebbe essere assolutamente vietato costruire e ciò a difesa dell'ambiente, del nostro territorio, per tutta una serie di motivazioni che sappiamo essere fondamentali in una regione a vocazione turistica e ambientale, qual è la nostra. In altre parole, stiamo cercando con quelle norme di peggiorare il nostro ambiente. E' una contraddizione, una contraddizione in termini! E' una contraddizione politica ed è anche una contraddizione legislativa!

Credo che il Presidente della Regione non possa sbandierare ai quattro venti che stiamo lavorando per la difesa del nostro territorio, in quanto attraverso alcune previsioni legislative stiamo eliminando quelle stesse norme che in un certo senso garantiscono e tutelano il nostro patrimonio ambientale. Si dice che bisogna rispettare la legge 71 del 1978, cioè l'insieme degli strumenti urbanistici che danno la

possibilità alle cooperative, alle associazioni di costruire alloggi per i meno abbienti e per i lavoratori in genere, però, si restringono i margini, si mettono dei paletti: non si deve superare un certo numero, una certa percentuale. Perché ciò? Perché evidentemente si vuole restringere l'ambito cooperativistico, l'ambito dell'edilizia residenziale pubblica, quella che si rivolge ai settori della società a reddito fisso, e si vuole allargare la maglia speculativa per l'edilizia privata. Questo è il senso di alcune delle norme presentate in Aula! Norme che, sostanzialmente, penalizzano il pubblico e privilegiano il privato, incentiviamo la speculazione in aree nelle quali non si dovrebbe assolutamente pensare di aumentare la cubatura. Dove, invece, operano i programmi costruttivi, dove c'è la possibilità di un'edilizia residenziale pubblica si restringono i margini, si impongono paletti. Questo la dice lunga sulla filosofia, sull'impostazione berlusconiana di quelle norme: infatti, lo spirito è quello di togliere al pubblico e dare al privato.

Non a caso ci sono altre due norme che penalizzano la sfera sociale. Mi riferisco al comma 43 dell'emendamento 1.63 che era stato già presentato in occasione dell'esame della legge finanziaria con il contributo dell'onorevole Segreto, il quale ha fatto di tutto per sostenerlo.

In pratica quel comma prevede che gli alloggi costruiti a totale carico o con il contributo della Regione sono ceduti agli assegnatari dietro riscatto nella misura del cento per cento del patrimonio residuo. Tra quegli alloggi sono compresi anche quelli costruiti 50 anni addietro, i quali certamente non offrono più garanzie dal punto di vista della struttura, non possono considerarsi ormai strutture stabili; ebbene, con l'approvazione del comma 43, il riscatto di tutti quegli alloggi costerà agli assegnatari il cento per cento in più di quanto costerebbe loro applicando la normativa vigente, una normativa che abbiamo approvato, che voi maggioranza avete approvato e che oggi, per rastrellare qualche euro in più, intendete modificare. È chiaro che tale modifica, se approvata, penalizzerà fortemente gli assegnatari degli alloggi regionali, i quali, come tutti certamente sappiamo, sono soggetti non abbienti.

Dunque, la finalità di questo comma è rastrellare somme per pareggiare il bilancio regionale ormai esiguo. Questa spinta in senso privatistico porta ad essere cattivi, duri, inflessibili nei confronti della povera gente e

subordinati alla logica del profitto, nella quale rientra anche la gestione dei progetti di finanza.

Dicevo poc'anzi ad un amico che ho incontrato fuori da quest'Aula che tra qualche anno sarà perfino difficile essere seppelliti, in quanto anche i cimiteri vengono privatizzati. Da oggi per assicurarsi una sepoltura dignitosa ci vorrà un bel gruzzolo di denaro; ma, come al solito, ciò costituirà un problema per le classi meno abbienti.

CUFFARO, presidente della Regione. Non conviene più morire!

MICCICHE'. Quanto abbiamo iniziato la discussione del disegno di legge al nostro esame ci era stato assicurato che nessun emendamento estraneo alla materia degli appalti sarebbe stato presentato. Invece, così non è stato: sono state, infatti, introdotte previsioni che contraggono i diritti e arrecano danni ai siciliani meno abbienti. Conseguentemente, il ritento che i commi 21, 47 e 48 debbano essere ritirati, e in tal senso rivolgo un invito ai presentatori, considerato che nulla hanno a che fare con la riforma della legge sugli appalti.

Detto questo, onorevoli colleghi della maggioranza, so bene che le mie argomentazioni non vi faranno cambiare idea e so altrettanto bene che voi tirerete diritto per la vostra strada. Tuttavia, sappiate che l'opposizione non sostiene le proprie tesi tanto per recitare una parte e sappiate, altresì, che al di là della forza dei numeri, che sicuramente avete in Aula, esiste la coscienza ed è quest'ultima che deve guidare le nostre scelte. Poi saranno gli elettori a valutare ciò che facciamo ed io credo che essi sapranno rispondere alle vostre malefatte.

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

- dal Governo

subemendamento 1.63.20.1:

«Al comma 20 la lettera a) è così sostituita:

a) Al comma 1 dell'articolo 30 della legge 109/94 le parole "dall'impegno del fideiussore" sono sostituite dalle parole "dall'impegno di un fideiussore"»;

subemendamento 1.63.20.2:

«Al comma 20 è introdotta, dopo la lettera a), la seguente lettera a1):

a1) Al comma 1 bis è aggiunto il seguente periodo: «La previsione di cui al presente comma, nelle gare per lavori di importo a base d'asta inferiore a euro 750.000, non si applica alle imprese che dichiarino con autocertificazione di avere in corso almeno tre fidejussioni provvisori in tali casi si applica il comma 1»;

- dagli onorevoli Cracolici, Giannopolo e Speciale:

subemendamento 1.63.20.2 bis all'emendamento 1.63.20.2:

«Dopo le parole “alle imprese” sostituire con “che presentino copie autenticate di tre fidejussioni bancarie provvisorie ancora valide, in tali casi si applica il comma 1”»;

- dagli onorevoli Segreto, Antinoro ed altri:

subemendamento 1.63.22.1:

«Al comma 22 lettera B al primo rigo cassare le parole «anche in».

Al terzo rigo sostituire le parole “25.000 euro” con “50.000 euro”».

- dal Governo:

subemendamento 1.63.25.1:

«Il comma 25 è così sostituito:

“All'articolo 21 della legge regionale 13.9.99 n. 20 è aggiunto il seguente comma 3 bis:

3 bis. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché quelle di cui all'articolo 18 delle legge 19.3.1990, n. 55, si applicano anche alle forniture di beni o servizi ed ai noli a freddo, limitatamente a quei settori che, sentite le prefetture, dal Presidente della Regione, l'Assessore regionale per i Lavori pubblici renderà noti annualmente per ciascuna provincia”»;

- dagli onorevoli Giannopolo e Speciale:

sub emendamento 1.636.29.1:

«Al comma 29 sopprimere le parole “...l'articolo 21 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni”»;

- dal Governo:

emendamento 1.63.29.2 (testo identico all'emendamento 1.63.29.1);

- dagli onorevoli Segreto, Antinoro, Amendolia e Paffumi:

subemendamento 1.63.43.1:

«Il comma 43 è soppresso»;

- dal Governo:

subemendamento 1.63.43.2 (testo identico all'emendamento 1.63.43.1);

- dalla Commissione:

emendamento 1.63.48.1:

«All'articolo 10 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 sono apportate le seguenti modifiche: dopo il comma 3. bis è aggiunto il seguente comma:

“3 ter. Nei territori ove ricadono le zone C dei parchi regionali, si deroga al divieto di cui al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 16/96 per le finalità previste dalla lettera c), articolo 8 della legge regionale 98/81. Si deroga altresì al divieto di cui al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 16/96 nelle zone B, C e D di parchi regionali nei limiti previsti dalla normativa vigente per le zone territoriali omogenee agricolo”»;

- dagli onorevoli Moschetto, Leontini ed altri:

emendamento 1.64:

«Il personale appartenente alla dirigenza medica del S.S.R. che alla data di entrata in vigore della presente legge risulti in servizio da almeno due anni, con formale atto di data certa emanato dal legale rappresentante dell'ente, in un posto di area o disciplina diversa da quella per la quale è stato assunto, è inquadrato, a domanda, senza ulteriori aggravii di spesa, con la medesima posizione funzionale nell'area o nella disciplina nella quale ha esercitato le funzioni, purché in possesso dei requisiti richiesti per la posizione oggetto del nuovo inquadramento»;

- dagli onorevoli Raiti, Ferro, Villari e Liotta:

emendamento 1.65:

«L'articolo 118 della legge regionale numero 4 del 2003 è soppresso»;

emendamento 1.66:

«La lettera a) dell'articolo 9 della legge regionale n. 25 del 1990 è così modificata:

a) golfo di Catania, nel tratto di mare del circondario marittimo delimitato dalla congiungente della foce dell'Alcantara con Capo Santacroce»;

- dal Governo:

emendamento 1.67:

«Aggiungere il seguente articolo:

“1. Gli Uffici del Genio Civile delle nove province della Regione sono strutture di dimensioni intermedie ed in ragione dei compiti istituzionali svolti, anche di natura interassessoriale, si articolano in Aree, Servizi, Unità operative di base ed Uffici semplici.

2. L'Ingegnere Capo, dirigente preposto all'area, è sovraordinato ai citati servizi per le funzioni di coordinamento e per l'assolvimento delle competenze spettategli per legge”».

Si passa all'emendamento 1.63.20.1 del Governo. Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

BENINATI, *presidente della Commissione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa al subemendamento 1.63.20.2 bis, degli onorevoli Cracolici ed altri.

CRACOLICI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRACOLICI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con il subemendamento in questione intendiamo rendere più esplicito l'emendamento del Governo. A nostro avviso, infatti, non è sufficiente che l'impresa che abbia tre fidejussioni bancarie provvisorie, presentandosi

ad una gara con una fideiussione assicurativa, produce una semplice autocertificazione; secondo noi deve presentare copia autentica delle tre fidejussioni e ciò non per una ragione formale ma sostanziale. Infatti, considerato che le offerte non sono oggetto di valutazione preventiva dal punto di vista della veridicità delle dichiarazioni, e considerato, altresì, che la media si calcola sulla base delle offerte presentate, un'eventuale dichiarazione mendace inficerebbe l'esito della gara. Non dimentichiamo, tra l'altro, che soltanto il vincitore della gara è sottoposto a verifica.

Pertanto, onorevoli colleghi, a noi pare opportuno che le imprese presentino copia autenticata delle fidejussioni bancarie ancora valide.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento 1.63.20.2 bis.

Il parere della Commissione?

BENINATI, *presidente della Commissione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

SCAMMACCA DELLA BRUCA, *assessore per i lavori pubblici*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'emendamento 1.63.20.2, come modificato. Il parere della Commissione?

BENINATI, *presidente della Commissione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'emendamento 1.63.22.1, degli onorevoli Segreto ed altri.

SPEZIALE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPEZIALE. Signor Presidente, onorevole Assessore, se non ricordo male nel nostro

incontro informale, pur non condividendo gran parte di ciò che lei sosteneva, avevamo convenuto che il Governo presentasse alcuni subemendamenti modificativi all'emendamento 1.63.

Tra quelli testé comunicati alla Presidenza figurano invece, a firma di colleghi parlamentari, subemendamenti modificativi dell'emendamento 1.63 ovvero che introducono modifiche ad altre leggi. Pertanto, mi permetto di chiedere alla Presidenza di sottoporre alla valutazione dell'Aula esclusivamente gli emendamenti del Governo, sui quali, in qualche modo, si è raggiunto un accordo. Se, infatti, si decidesse di accogliere quegli emendamenti, faccio presente che ogni deputato sarebbe in grado di presentare altri della stessa natura, ma ciò complicherebbe notevolmente l'iter di approvazione della legge. Pertanto, se il Governo e i capigruppo della maggioranza sono d'accordo, sarei perché ci si limitasse soltanto agli emendamenti presentati dal Governo.

ANTINORO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTINORO. Signor Presidente, intervengo brevemente per una precisazione. Per un mero errore di battitura il subemendamento 1.63.22.1, a firma dell'onorevole Segreto, di altri colleghi e mia, non è come era nelle nostre intenzioni presentarlo. Infatti avrebbe dovuto prevedere la soppressione delle parole da 'anche in' sino a 'integrazioni'. Non so se l'intervento dell'onorevole Speciale fosse riferito al subemendamento da me presentato, ma riguardando esso il testo in discussione, credo non possano esserci problemi a proposito della sua valutazione da parte dell'Aula.

PRESIDENTE. Onorevole Antinoro, l'osservazione dell'onorevole Speciale non verteva sull'improponibilità degli emendamenti, ma su una questione di carattere squisitamente politico.

BENINATI, *presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENINATI, *presidente della Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero

richiamare la vostra attenzione sulla questione sollevata poc'anzi dall'onorevole Speciale, in quanto non vorrei trovarmi in difficoltà su emendamenti, anche opportuni, ma che potrebbero incontrare difficoltà all'interno della Commissione.

Dunque, se il principio è quello di non presentare più emendamenti, invito tutti i colleghi, per evitare che la Commissione si trovi nella antipatica posizione di esprimere parere contrari sugli stessi, a ritirarli tutti. E ciò vale per tutti: per la maggioranza e per l'opposizione. Se invece, non fosse questo il principio – ed è meglio chiarire adesso questo aspetto – tutti gli emendamenti dovranno essere valutati, nessuno escluso.

ANTINORO. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirare l'emendamento 1.63.22.1.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Pongo in votazione il subemendamento 1.63.25.1 del Governo. Il parere della Commissione?

BENINATI, *presidente della Commissione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'emendamento 1.63.29.2 del Governo. Il parere della Commissione?

BENINATI, *presidente della Commissione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pertanto l'emendamento 1.63.29.1, degli onorevoli Oddo e Speciale, è assorbito.

Pongo congiuntamente in votazione gli emendamenti 1.63.43.2, del Governo, e 1.63.43.1, degli onorevoli Segreto ed altri, di identico contenuto. Il parere della Commissione?

BENINATI, *presidente della Commissione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Sono approvati)

Si passa all'emendamento 1.63.48.1, della Commissione.

BENINATI, *presidente della Commissione*. Dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Pongo in votazione l'emendamento 1.63 del Governo, come modificato. Il parere della Commissione?

BENINATI, *presidente della Commissione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Onorevoli colleghi, avverto che, in conseguenza dell'approvazione del predetto emendamento 1.63 del Governo, devono considerarsi assorbiti gli emendamenti 1.3, lettera c, comma 27; 1.27, comma 27; 1.1.A, comma 3; 1.1.25, comma 3; 1.1 B, comma 6; 1.1 C, comma 4; 1.1 D, comma 10; 1.1.22, comma 10; 1.1.21, comma 10 lettera e; 1.1.28, comma 10; 1.19, comma 10, lettera b; comma 1.1.E, comma 11; 1.1.20, parzialmente assorbito, comma 11; 1.1.G, comma 17; 1.1.17, parzialmente assorbito, comma 17; 1.1.i, comma 18; 1.1.L, comma 19; 1.1.M, comma 20; 1.1.8, comma 20; 1.1 N, comma 22; 1.1.o, comma 23; 1.1.P, comma 29; 1.16 B, comma 29; 1.1.Q, comma 27 lettera b; 1.1.R comma 29; 1.35, comma 12, lettera a), 0.1; 1.34, comma 27; 1.47 comma 28; 1.48 comma 7; 3.3; 3.5; 3.6; 3.11 e 3.7.

Gli emendamenti 1.32, 1.49, 1.13, 1.1.26, 1.51, 1.12, 1.25, 1.15, 1.1.14, 1.9, 1.10, 1.2, 1.1.16, 1.39, 1.40, 1.22, 1.18, 1.45, 1.24, 1.26, 1.43, 1.23, 1.21, 1.44, 1.31, 1.30, 1.1.18, 3.1, 3.2 e 3.4 sono ritirati.

Tutti gli altri emendamenti sono superati.

L'Assemblea ne prende atto.

Assente il firmatario, l'emendamento 1.37 decade.

Dichiaro improponibili gli emendamenti 1.64, 1.65 e 1.66.

SCAMMACCA DELLA BRUCA, *assessore per i lavori pubblici*. Dichiaro di ritirare l'emendamento 1.67.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Preciso che sempre in conseguenza dell'approvazione dell'emendamento 1.63 del Governo devono considerarsi superati gli articoli 2 e 3 del disegno di legge.

Non sorgendo osservazioni, così resta stabilito.

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 4.

BURGARETTA APARO, *segretario*:

«Articolo 4

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Regione siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione».

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dal Governo il seguente emendamento 4.1 interamente sostitutivo dell'articolo 4:

«Articolo 4

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione».

Pongo in votazione l'emendamento 4.1 del Governo.

Il parere della Commissione?

BENINATI, *presidente della Commissione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Comunico che sono stati presentati i seguenti ordini del giorno:

numero 257 «Interventi in favore della miniera-museo Cozzo Disi», degli onorevoli

Giambrone, Capodicasa, Lo Giudice, Manzullo, Segreto, Savarino, Micciché, Infurna e Sanzeri;

numero 259 «Promozione dei campionati mondiali militari 2003», degli onorevoli Barbagallo, Leanza Nicola, Moschetto, Nicotra, Villari e Raiti;

numero 260 «Iniziative per scongiurare la sospensione del contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale per la realizzazione della diga di sbarramento del torrente Gibbesi», degli onorevoli Savarino e Segreto.

Invito il deputato segretario a darne lettura:

BURGARETTA APARO, *segretario*:

«L'Assemblea Regionale Siciliana

considerato che:

la Miniera Cozzo Disi, per il suo patrimonio di singolarità mineralogica, giacimentologica e geostrutturale e per lo stato di conservazione delle sue infrastrutture e delle sue pertinenze è stata dichiarata "miniera-museo" con la legge regionale n. 17 del 1991, accogliendo richieste ed istanze provenienti dal mondo della scienza, della tecnica e della cultura;

dal 1992 l'unico intervento di salvaguardia portato a termine è quello disposto con l'articolo 3 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 3;

la miniera non può essere lasciata ferma in attesa di reperire risorse finanziarie per la manutenzione e, soprattutto, per l'educazione delle acque, che sgorgano con continuità nel sottterraneo e che, se non edotte all'esterno, finiranno con l'allagarla provocando ingenti danni;

nel dicembre 1999 i tecnici del Corpo Regionale delle Miniere hanno riscontrato che le acque avevano sommerso gli ultimi tre livelli per un battente di circa 50 metri e che, ad oggi, le stesse acque sono salite di almeno 20 metri;

ritenuto che:

è necessario, per salvaguardare un bene culturale che tanti ci invidiano e che in molti altri Paesi sarebbe stato già restituito alla

pubblica fruizione, installare un impianto di pompaggio che fermi il progressivo allargamento della miniera e consenta il prosciugamento della gallerie già allagate;

bisogna, altresì, assicurare l'accesso alle parti profonde del sottterraneo sia agli operatori che ai materiali, ripristinando la funzionalità del pozzo di estrazione, che necessità di un argano conforme alla specifica normativa vigente e della revisione dell'intero impianto;

è indispensabile assicurare la fornitura dell'energia elettrica necessaria e l'installazione dell'impianto di ventilazione forzata;

si sta definendo un'apposita convenzione tra la Regione siciliana ed il Comune di Casteltermini per la consegna della struttura al Comune medesimo,

impegna il Governo della Regione

ad intervenire per la riattivazione, la sistemazione e la manutenzione straordinaria delle strutture della Miniera-Museo di Cozzo Disi in territorio di Casteltermini, per fermare il progressivo allagamento della Miniera stessa e per tutelare la fruibilità dell'intero sottterraneo ripristinando la funzionalità del pozzo di estrazione ed installando un idoneo impianto di pompaggio, consentendo così la conservazione del patrimonio culturale e favorendo il richiamo di un flusso turistico indispensabile per il rilancio dell'economia dell'intera provincia agrigentina;

a consegnare la struttura in questione al Comune di Casteltermini, definendo la relativa convenzione». (257)

«L'Assemblea Regionale Siciliana

premessi che:

la Sicilia ha ottenuto l'organizzazione dei Campionati mondiali militari che si svolgeranno a Catania;

si tratta di un evento di grandissima rilevanza sia dal punto di vista sportivo che sotto il profilo turistico, a cui aderiscono le delegazioni di 122 nazioni, con una partecipazione di oltre 4.500 atleti che conferiscono all'iniziativa grande valore agonistico e sportivo;

i Campionati mondiali militari 2003 rappresentano per la Regione siciliana un'irrinunciabile occasione di valorizzazione dell'immagine turistica del suo territorio, poiché la dimensione dell'evento convoglierà sulla Sicilia l'attenzione di un vasto pubblico internazionale e dei media di tutto il mondo;

visto il verbale di accordo operativo del 28 aprile 2003 con il quale il Sottosegretario alla Difesa, Senatore Francesco Bosi, il Presidente della Regione, onorevole Salvatore Cuffaro, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, onorevole Francesco Cascio, il Sindaco di Catania, Umberto Scapagnini e l'Assessore allo Sport del Comune di Catania, Paolo Di Caro, al fine di consentire lo svolgimento dei Giochi Mondiali Militari 2003 hanno convenuto che la Regione siciliana assicurerà un contributo di euro 4.000.000,00;

considerato che per la promozione dei Campionati mondiali militari 2003 occorre un impegno finanziario pari a euro 500.000,00 cui si può far fronte con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 12.2.1.3.1 – Cap. 472514 del Bilancio della Regione per l'anno 2003,

impegna il Governo della Regione

ed in particolare l'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti a provvedere alla promozione dei Campionati Mondiali Militari 2003 con un impegno di euro 500.000,00 a valere sull'U.P.B. 12.2.1.3.1 cap. 472514 del Bilancio della Regione per l'anno finanziario 2003, da detrarre dal contributo complessivo di euro 4.000.000,00 che verrà stanziato con uno specifico provvedimento legislativo». (259)

«L'Assemblea Regionale Siciliana

premesso che:

con la decisione dell'11 dicembre 2002 la Commissione Europea ha notificato alla Presidenza della Regione siciliana la proposta di sospensione del contributo del Fondo Europeo di Sviluppo regionale per la realizzazione della Diga di sbarramento del Torrente Gibbesi, nonché il reintegro delle somme già impegnate;

prontamente l'Amministrazione regionale ha presentato, per il tramite dell'Avvocatura dello

Stato, ricorso presso il Tribunale di Primo Grado della Giurisdizione Comunitaria;

tuttavia è necessario, data la gravità dei rischi connessi alla revoca del finanziamento avviata dalla Commissione Europea, sostenere l'azione con ogni sforzo possibile al fine di ottenere la sospensiva dell'impugnato provvedimento;

considerato che:

il Consorzio di Bonifica 5 - Gela, ha già provveduto ad appaltare i lavori di placcaggio della spalla sinistra, considerati di definizione dell'opera e propedeutici all'avvio degli esercizi sperimentali di invaso e, successivamente, all'effettivo invaso dell'acqua a fini di uso irriguo;

dai dati forniti dallo stesso Consorzio risulta che i territori dei Comuni potenzialmente serviti dalla predetta diga, così ultimata, sono caratterizzati da una piovosità media annua di 433 mm che li rende sostanzialmente semi-aridi;

ritenuto che la mancata definizione della diga comporterebbe gravi conseguenze economiche e sociali: economiche per le notevoli ricadute negative e pregiudizio per lo sviluppo agricolo sostenibile di tutti i Comuni ricadenti nel territorio che sarebbe possibile servire (in particolare per le coltivazioni come l'uva di Canicattì, i meloni Cantalupo e la serricoltura della Piana di Licata, gli albereti di mandorlo, di pistacchio ed i frutteti); sociali per l'abbandono del territorio che affidava il proprio sviluppo alla realizzazione di un'opera che aveva visto impegnate per decenni notevoli risorse umane e finanziarie, mortificandone le aspettative nel momento della loro realizzazione conclusiva,

impegna il Governo della Regione

ad avviare uno stretto coordinamento tra i vari rami dell'Amministrazione e tra questa e gli Enti locali interessati, nonché, più in generale, a porre in essere ogni attività utile affinché si possa evitare che l'immediata applicazione della revoca del contributo, provochi danni gravi ed irreparabili alle colture di un'area già pesantemente colpita dalla persistente siccità degli ultimi anni». (260)

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno numero 257. Il parere del Governo?

SCAMMACCA DELLA BRUCA, *assessore per i lavori pubblici*. Il Governo lo accetta come raccomandazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno numero 259. Il parere del Governo?

SCAMMACCA DELLA BRUCA, *assessore per i lavori pubblici*. Il Governo lo accetta come raccomandazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno numero 260. Il parere del Governo?

SCAMMACCA DELLA BRUCA, *assessore per i lavori pubblici*. Il Governo lo accetta come raccomandazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la delega alla Presidenza per il coordinamento formale del disegno di legge.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvata)

Votazione finale per scrutinio palese nominale del disegno di legge: "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7. Disposizioni in materia di acque sotterranee". (N. 553/A - STRALCIO 2)

PRESIDENTE. Indico la votazione finale per scrutinio palese nominale del disegno di legge «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7. Disposizioni in materia di acque sotterranee» (n. 553/A - Stralcio 2).

Chiarisco il significato del voto: chi vota sì preme il pulsante verde; chi vota no preme il pulsante rosso; chi si astiene preme il pulsante bianco.

Dichiaro aperta la votazione.

Votano si: Antinoro, Ardizzone Baldari, Basile, Beninati, Borzacchelli, Burgaretta Aparo, Cintola, Confalone, Costa, Cuffaro, Dina, Fleres, Formica, Franchina, Fratello, Incardina, Infurna, Leanza Edoardo, Leanza Nicola, Leanza Vincenzo, Leontini, Lo Giudice, Lo Monte, Mercadante, Misuraca, Moschetto, Nicotra, Paffuti, Pagano, Savarino, Savona, Sbona, Scoma, Segreto, Vicari.

Si astiene: il Presidente.

Sono in congedo: Castiglione, Catania Franco, Catania Giuseppe, Cimino, D'Aquino, Granata, Mancuso, Maurici, Neri, Stancanelli.

Dichiaro chiusa la votazione.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo l'esito della votazione per scrutinio nominale:

Presenti e votanti 37

L'Assemblea non è in numero legale.

Pertanto, sospendo la seduta, avvertendo che riprenderà tra un'ora.

(La seduta, sospesa alle ore 22.05, è ripresa alle ore 23.18)

La seduta è ripresa.

Indico la votazione finale per scrutinio palese nominale del disegno di legge «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7. Disposizioni in materia di acque sotterranee» (n. 553/A - Stralcio 2).

Chiarisco il significato del voto: chi vota sì preme il pulsante verde; chi vota no preme il pulsante rosso; chi si astiene preme il pulsante bianco.

Dichiaro aperta la votazione.

Votano si: Antinoro, Ardizzone Baldari, Basile, Beninati, Borzacchelli, Burgaretta Aparo, Cascio, Cintola, Confalone, Costa, Cuffaro, D'Antoni, Dina, Fleres, Formica, Franchina, Fratello, Incardona, Infurna, Leanza Edoardo, Leanza Nicola, Leanza Vincenzo, Leontini, Lo Giudice, Lo Monte, Mercadante, Misuraca, Moschetto, Nicotra, Paffumi, Pagano, Sammartino, Savarino, Savona, Sbona, Scoma, Segreto, Vicari.

Si astiene: il Presidente.

Sono in congedo: Castiglione, Catania Franco, Catania Giuseppe, Cimino, D'Aquino, Granata, Mancuso, Maurici, Neri, Stancanelli.

Dichiaro chiusa la votazione.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo l'esito della votazione per scrutinio nominale:

Presenti e votanti 40

L'Assemblea non è in numero legale.

Pertanto, sospendo la seduta, avvertendo che riprenderà tra un'ora.

(La seduta, sospesa alle ore 23.23, è ripresa alle ore 00.45)

La seduta è ripresa.

MICCICHE'. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICCICHE'. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non intendo seguire indicazioni contrarie da quelle che provengono dalla mia coscienza e dalla mia volontà. Esprimerò, dunque, il mio voto contrario su questo testo, nato esclusivamente per modificare la normativa sugli appalti (che inizialmente in parte mi convinceva), ma che adesso non mi sento di condividere assolutamente a causa dell'inserimento di alcune previsioni che snaturano del tutto la sostanza del provvedimento. Tali previsioni riguardano, ad esempio, la privatizzazione dei cimiteri siciliani. Si attribuisce, infatti, a tutti i cimiteri delle nostre città un carattere totalmente privatistico; essere seppelliti sarà impossibile per le classi meno abbienti! Ed ancora: si è ristretta la possibilità di costruire alloggi di edilizia residenziale pubblica a danno degli interessi dei siciliani, mentre si è aumentata la cubatura delle costruzioni ubicate nei territori ove insistono parchi e nelle zone protette. Tutte queste norme danneggiano i cittadini e fanno arretrare la nostra Isola piuttosto che farla progredire.

PRESIDENTE. Indico la votazione finale per scrutinio palese nominale del disegno di legge «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7. Disposizioni in materia di acque sotterranee» (n. 553/A - Stralcio 2).

Chiarisco il significato del voto: chi vota sì preme il pulsante verde; chi vota no preme il pulsante rosso; chi si astiene preme il pulsante bianco.

Dichiaro aperta la votazione.

Votano sì: Acierno, Antinoro, Ardizzone Baldari, Basile, Beninati, Borzacchelli,

Burgaretta Aparo, Cascio, Cintola, Confalone, Costa, Cuffaro, D'Antoni, D'Aquino, Dina, Fleres, Formica, Franchina, Fratello, Incardona, Infurna, Leanza Edoardo, Leanza Nicola, Leanza Vincenzo, Leontini, Lo Monte, Mercadante, Misuraca, Moschetto, Nicotra, Paffumi, Pagano, Sammartino, Savarino, Savona, Sbona, Scoma, Turano, Vicari.

Si astiene: il Presidente, Lo Giudice.

Sono in congedo: Castiglione, Catania Franco, Catania Giuseppe, Cimino, Granata, Mancuso, Maurici, Neri, Stancanelli.

Dichiaro chiusa la votazione.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo l'esito della votazione per scrutinio nominale:

Presenti e votanti	42
Maggioranza	22
Favorevoli	40
Astenuti	2

(L'Assemblea approva)

SEGRETO. Signor Presidente, desidero far presente che per un mero incidente tecnico non risulta la mia partecipazione al voto.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la seduta è rinviata a martedì 27 maggio 2003, alle ore 17.30, con il seguente ordine del giorno:

I - Comunicazioni

II - Svolgimento di interrogazioni ed interpellanze della Rubrica "Lavoro, previdenza sociale, formazione professionale ed emigrazione" (Vedi allegato).

III - Elezione di quattro componenti del Comitato amministrativo per la gestione del fondo di rotazione per il commercio istituito presso l'IRFIS con l'art. 9 della legge regionale 4 agosto 1978, numero 26.

IV - Elezione di tre componenti del Comitato amministrativo per la gestione dei fondi istituiti presso l'IRFIS per le piccole e medie imprese, previsto dalla legge regionale 6 maggio 1981, numero 96.

V - Elezione di nove componenti della Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione.

VI - Elezione di undici componenti del Comitato regionale per la tutela dell'ambiente.

VII - Elezione di nove componenti del Consiglio regionale per i beni culturali ed ambientali..

VIII - Elezione di tre componenti del Comitato per la gestione del centro regionale per la progettazione, il restauro e per le scienze naturali ed applicate ai beni culturali.

IX - Elezione di tre componenti del Comitato per la gestione del centro regionale per l'inventario, la catalogazione e la documentazione grafica, fotografica, aerofotografia, audiovisiva.

X - Elezione di sei componenti esperti del Comitato regionale per la programmazione sportiva.

XI - Elezione di tre membri del Comitato regionale per la programmazione sportiva scelti tra i componenti dei consigli provinciali scolastici.

XII - Elezione di cinque componenti della Consulta regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze.

XIII - Elezione di tre componenti del Consiglio di amministrazione dello IACP di Palermo.

XIV - Elezione di tre componenti del Consiglio di amministrazione dello IACP di Catania.

XV - Elezione di un componente del Comitato direttivo dell'azienda mezzi meccanici del porto di Messina.

XVI - Elezione di tre componenti del Consiglio direttivo dell'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi.

DAL SERVIZIO LAVORI D'AULA
Il Direttore
Dott. Giovanni Tomasello

**La seduta è tolta alle ore 00.50 di
mercoledì 7 maggio 2003.**

ALLEGATO**Risposte scritte ad interrogazioni**

BARBAGALLO. - «*Al Presidente della Regione ed all'Assessore per la sanità*, premesso che:

il 30 aprile 2002, nell'accordo di programma, era stata definita un'intesa tra il Ministro della Salute e l'Assessore regionale per la Sanità per la realizzazione a Catania del Centro di eccellenza in Oncologia;

senza l'istituzione dell'apposito Comitato e senza ulteriori passaggi di natura istituzionale (commissioni legislative, valutazioni di natura tecnico-scientifica, ecc.) è stato deciso di realizzare il Centro di eccellenza in Oncologia presso l'Ospedale Papardo di Messina;

considerato che:

al di là di qualsiasi spinta campanilistica, è necessario rispettare tutte le procedure previste e i dati oggettivi che ciascuna realtà territoriale può offrire;

L'Azienda Garibaldi di Catania ha in corso il completamento del nuovo Ospedale di Nesima che, in poco tempo, potrebbe essere disponibile per la realizzazione del Centro di eccellenza in Oncologia;

Catania è sede di uno dei due aeroporti civili isolani, a pochi chilometri della struttura ospedaliera;

nel comprensorio Sud-orientale di Catania-Ragusa-Siracusa si concentra la più alta percentuale di abitanti, in riferimento alla distribuzione dei residenti nei bacini di utenza sanitaria regionale;

Catania occupa una posizione geografica funzionalmente baricentrica per gli abitanti della nostra Regione;

ritenuto che:

a Catania esiste già una realtà con trentennale esperienza nel campo dell'oncologia;

nell'Azienda Garibaldi è funzionante il solo centro per la gestione globale delle neoplasie

tiroidee, unica realtà del meridione per il trattamento con terapia radiometabolica del carcinoma tiroideo;

ritenuto infine che nello specifico settore oncologico operano da decenni diversi istituti dell'Università di Catania in collaborazione con prestigiose istituzioni oncologiche internazionali;

per sapere se:

nell'individuazione di Messina quale sede per la realizzazione del Centro di eccellenza in Oncologia siano state rispettate tutte le procedure previste dalla legge e dai vari accordi e regolamenti;

tale scelta sia sostenuta da criteri oggettivi e supportata da autorevoli pareri tecnico-scientifici;

siano stati acquisiti i pareri degli esperti del Ministero». (622)

Risposta. «In riferimento all'interrogazione numero 622 si rappresenta quanto segue.

Come è noto, in data 30 aprile 2002 è stato siglato l'accordo di Programma per la realizzazione della seconda fase del piano di interventi ai sensi dell'art. 20 della legge 67/88, tra il Ministero della Salute, il Ministero del Tesoro e la Regione Siciliana - Assessorato Sanità.

La firma di tale accordo è stata preceduta da una specifica attività di analisi sia delle esigenze materiali delle Aziende Sanitarie, degli Ospedali e delle Università, in termini di strutture e attrezzature, sia delle esigenze strettamente sanitarie sempre dei soggetti sopra indicati. E' stata, altresì, effettuata un'analisi dell'offerta sanitaria e delle prestazioni rese in tutto il territorio regionale e/o al di fuori dello stesso a favore dei cittadini siciliani. Sono stati, quindi, individuati i punti di criticità e sono state proposte alcune soluzioni anche alla luce di quanto, negli anni trascorsi, è stato posto in essere in termini di progettualità, per l'utilizzo delle risorse disponibili, pur essendo stata carente una reale guida di politica sanitaria.

Al fine, pertanto, di potere rendere più coerente la programmazione, si è proceduto a ricercare una complementarietà degli interventi, essendo in fase di attivazione anche altre ingenti

risorse finanziarie derivanti dalla normativa di settore.

Si è tenuto conto, inoltre, della normativa nel frattempo intervenuta, per potere adeguare.

Sono stati verificati di concerto con le Aziende universitarie, ospedaliere e territoriali, tutti gli interventi nella loro reale consistenza, con particolare riferimento, peraltro, alla definizione della Rete territoriale ospedaliera e dei protocolli universitari.

Un'ulteriore verifica è stata operata in base all'elevato grado qualitativo delle opere da realizzare in ragione del completamento del programma, avuto riguardo agli interventi previsti dall'art. 71 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, attivati nello stesso momento, dal Complemento di Programmazione del Programma Operativo Regionale – POR Sicilia – a valere sui Fondi strutturali dell'Unione Europea, dalla legge 39 del 26 febbraio 1999, dalla legge 135/90 sulla infettivologia, nonché dalla normativa vigente sulla realizzazione di servizi di radioterapia.

È da rilevare, certamente, l'importante ruolo svolto dalle Aziende sanitarie coinvolte nello studio, nello sviluppo, nell'analisi, nei suggerimenti e nelle correzioni che sono state apportate nella stesura definitiva del documento di programma, frutto di confronto dell'esperienza maturata, dei dati sanitari consolidati e delle reali esigenze sanitarie nel territorio della Regione Sicilia.

È stato, altresì, affrontato, in modo definitivo, l'aspetto riguardante la realizzazione dei tre centri di eccellenza regionali per le specialità oncologica a Messina, Ortopedica a Catania e Materna infantile a Palermo.

La città di Catania è stata individuata come sede del centro di eccellenza ortopedico da realizzare nel nuovo ospedale di Librino per il quale erano disponibili altri precedenti finanziamenti e somme provenienti da impegni per la realizzazione di interventi, di fatto, non più necessari presso alcune strutture dell'A.O. Vittorio Emanuele. È stato proposto di dedicare parte di questo complesso, secondo un'interessante studio proposta da un nucleo di lavoro costituito dalla stessa Azienda, alla realizzazione del centro di Eccellenza.

Infine a Messina si realizzerà presso l'Ospedale Papardo, il centro di eccellenza Oncologico Ministero della salute che voleva Messina come sede del Centro per il meridione

di Italia ed in particolare come sede del Centro per Sicilia e Calabria.

Successivamente quest'ultima Regione ha ritenuto di volere realizzare una propria struttura, ma la scelta di Messina non è stata abbandonata anche in relazione al fatto che i centri di eccellenza, in realtà, prescindono dal luogo in cui sono realizzati, in quanto saranno gestiti da Fondazioni misto pubblico private pertanto a se stanti, che potranno e dovranno avvalersi di know-how internazionale in contatto con altri centri di eccellenza o aziende ospedaliere di rilievo nel settore (anche di Catania), avendo proprie attrezzature».

L'assessore CITTADINI

BARBAGALLO. - «Al Presidente della Regione e all'Assessore per la sanità, premesso che:

i mancati pagamenti alle farmacie di Catania e provincia potrebbero determinare l'azzeramento dell'assistenza farmaceutica;

la AUSL n. 3 di Catania è una delle Aziende più in regola con i pagamenti;

nonostante ciò, la stessa si trova in una gravissima situazione finanziaria per le obbligazioni assunte a favore dei creditori;

considerato che la AUSL n. 3 ha fatto fronte ai pagamenti degli anni pregressi utilizzando la liquidità corrente, anche tramite una notevole anticipazione di cassa;

ritenuto che:

l'aggravio economico per l'Azienda diventa sempre più pesante a seguito del rilevante aumento di spese legali;

l'assegnazione di cassa per il corrente anno 2002 è ferma al mese di marzo;

per sapere per quali ragioni l'Assessorato regionale per la sanità non ha provveduto alle assegnazioni di cassa dei mesi di aprile, maggio e giugno 2002 né al credito di cassa per gli anni '95, '97, '98 pari a 226.213.411.000 di vecchie lire». (723)

Risposta. «In riferimento alla interrogazione numero 723, si fa presente che la carenza di

liquidità che investe la Regione si ripercuote anche sulle spettanze dovute ai farmacisti dalle Aziende.

In particolare quest'Assessorato provvede a predisporre i relativi mandati di pagamento in favore delle Aziende Sanitarie della Sicilia, nel limite della disponibilità del plafond di cassa dello Stato e della Regione.

Per quanto riguarda i mandati a carico del Bilancio della Regione Siciliana gli stessi vengono trasmessi alla Ragioneria Centrale e successivamente alla Direzione Tesoro dell'Assessorato Regionale Bilancio e Finanze ed infine al Banco di Sicilia – Cassa Regionale – il quale, spesso, e per diversi mesi, per mancanza di liquidità, è costretto a tenere giacenti i suddetti mandati.

Ad oggi le Aziende Sanitarie, rispetto ai crediti vantati alla data del 31 gennaio 2002 hanno materialmente incassato i crediti per £. 1.217.772.210.000 a seguito dell'operazione di cartolarizzazione nonché le mensilità relative alle quote di FSR fino al mese di gennaio 2003».

L'assessore CITTADINI

FERRO - ORLANDO - MICCICHE' - MORINELLO - RAITI. - «Al Presidente della Regione e all'Assessore per la sanità, premesso che:

il nuovo testo unico sull'ordinamento delle autonomie locali ha riscritto tutte le regole sull'ineleggibilità e incompatibilità, con particolare riguardo per chi opera ai vertici delle strutture sanitarie;

il contratto individuale di lavoro a tempo determinato riguardante il conferimento di direttore (ex primario) di una struttura complessa ospedaliera sancisce un rapporto di lavoro a tempo pieno ed esclusivo con l'azienda ospedaliera;

dalla lettura del contratto di lavoro individuale e del testo unico sulle autonomie locali la nomina di direttore risulta incompatibile con ogni altra forma di lavoro dipendente o convenzionato con altre strutture pubbliche o private a tempo determinato o indeterminato;

l'incompatibilità prescinde dalla sussistenza o meno di attività in concorrenza con gli interessi dell'azienda;

il dottor Vincenzo Galioto, noto esponente di Forza Italia, è stato nominato Direttore dell'Unità operativa di odontoiatria dell'Azienda ospedaliera 'Villa Sofia e CTO';

il dottor Galioto è stato anche nominato Presidente dell'Azienda municipale igiene ambientale di Palermo;

il dottor Galioto si trova in uno stato di assoluta incompatibilità giuridica e amministrativa con i due incarichi;

lo stesso dottor Galioto, anche in considerazione della complessità del lavoro richiesto dai due incarichi, dovrebbe immediatamente scegliere a quale delle due incombenze dedicarsi;

rimanendo tale incompatibilità, vi possono essere obiettive responsabilità civili ed amministrative e, forse, anche, anche penali di chi, avendone il potere-dovere, non provvede a regolarizzare la situazione di incompatibilità;

per sapere:

se il Governo della Regione sia a conoscenza degli incarichi ricoperti dal dottor Galioto;

quali provvedimenti intendano assumere per sanare lo stato di incompatibilità in cui lo stesso si trova». (738)

Risposta. «Con riferimento all'interrogazione numero 738 a firma degli onorevoli Ferro e altri, viene chiesto se il Governo della Regione sia a conoscenza degli incarichi ricoperti dal dottor Galioto nell'ambito dell'Azienda Ospedaliera Villa Sofia e nella Azienda Municipalizzata di Igiene Ambientale del Comune di Palermo e, presupposta l'incompatibilità fra i suddetti incarichi, si chiede inoltre quali provvedimenti si intendano assumere per sanare la presunta posizione di illegittimità in cui si troverebbe il dottor Galioto.

In merito alla questione in argomento, giova rilevare che, diversamente da quanto sostenuto nella predetta interrogazione, il richiamo al Testo Unico degli Enti Locali (Dlgs. N. 267 del 2000) e le previsioni citate di cui al contratto individuale di lavoro a tempo determinato, stipulato per il conferimento al dottor Galioto

dell'incarico di responsabile dell'unità operativa in oggetto, risultano non appropriati.

Nella fattispecie, infatti, il contratto individuale di lavoro stipulato tra l'Azienda Ospedaliera Villa Sofia e il dottor Galioto in data 3 aprile 2001, si limita, all'art. 6, a prescrivere le incompatibilità dell'incarico conferito "con ogni altra forma di lavoro dipendente o convenzionato con altre strutture pubbliche o private, a tempo determinato o indeterminato".

Si tratta, invero, di prescrizione in linea con la tipologia di contratti del comparto Sanità e con la disciplina di riferimento.

Ebbene e il dottor Galioto riveste la carica di Presidente di società a partecipazione pubblica, non legato a quest'ultima, in ragione della funzione svolta, da rapporti di lavoro dipendente, a tempo determinato o indeterminato che sia.

Alla luce delle richiamate previsioni, la carica di Presidente di un'azienda municipale, che a seguito dell'avvenuta trasformazione ha assunto natura giuridica di società per azioni, configurando un rapporto di tipo fiduciario, in alcun modo è ascrivibile alle fattispecie di lavoro dipendente o convenzionato, situazioni giuridiche richiamate invece dalle citate previsioni quale causa di incompatibilità.

Appare utile precisare che in materia di incompatibilità sia nell'impiego presso le pubbliche amministrazioni, che nelle cariche pubbliche onorarie, vanno adottati criteri ermeneutici improntati a stretta interpretazione che peraltro non consentono applicazioni analogiche.

A *fortiori*, risultano incompatibili con la fattispecie in esame estensioni della disciplina che collidono con i precetti normativi e contrattuali.

Si ritiene parimenti che non sussistano cause di incompatibilità con la fattispecie in esame che possano essere richiamate dalle previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro per l'area relativa alla dirigenza medico-sanitaria.

A tal uopo, la contrattazione collettiva prevede anch'essa tra le cause di incompatibilità l'esistenza di ogni altro rapporto di impiego, sia pubblico che privato, impiego al quale in nessun modo può ricondursi la carica sociale di Presidente di società a partecipazione pubblica.

La carica sociale di Presidente di S.p.A. speciale, qual è l'AMIA SpA non configura, infatti, come peraltro nessuna carica di

amministratore di società, un rapporto d'impiego.

Va, infine, rilevato che diversamente da quanto richiamato dalla citata previsione dell'art. 6 del contratto individuale, "la sussistenza o meno di attività in concorrenza con gli interessi dell'Azienda" si pone come condizione esclusiva ai fini della determinazione di una qualsivoglia causa di incompatibilità.

Parimenti va evidenziato che le situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 13 del contratto collettivo si riferiscono esclusivamente all'esercizio di una attività professionale concorrenziale con quella di dirigente. (art. 58 del d. lgs n. 29 del 1993 adesso T.U., legge n. 662 del 1996, art. 72 della legge n. 448 del 1998).

Ciò comporta l'obbligo (insussistente invece nella fattispecie in esame) di comunicare l'opzione in ordine al rapporto di lavoro esclusivo, e l'irreversibilità della scelta per tale tipo di rapporto.

Alla luce delle richiamate previsioni consegue che, in relazione alle tipologie di attività che si aggiungono a quella precedente svolta indipendentemente dalla configurabilità o meno di un rapporto di lavoro dipendente o convenzionato, il vaglio di compatibilità tra le attività esercitate deve essere sempre compiuto caso per caso al fine di verificare la sussistenza in concreto (e non in astratto) di situazioni di incompatibilità.

In conclusione, come parimenti confermato dalla A. O. "Villa Sofia e C.T.O.", all'uopo interpellata, alla stregua delle previsioni normative e contrattuali deve ritenersi che tra l'incarico a tempo determinato di Direttore di struttura complessa di odontoiatria presso la suddetta Azienda e quello di Presidente dell'AMIA SpA non sussista forma alcuna di incompatibilità».

L'assessore CITTADINI

FLERES - «All'Assessore per la sanità premesso che:

presso l'Ospedale di Bronte è ormai evidente lo stato di abbandono a causa delle precarie condizioni igienico-sanitarie dovute, alla non eccellente gestione del personale ausiliario addetto alle pulizie;

ciò si manifesta sia nelle zone esterne che in quelle interne, poiché il personale addetto alle pulizie (50 addetti da pianta organica, che non presenta vacanze) risulta impegnato in altri servizi e, di fatto, soltanto 33 unità di personale si occupano delle pulizie;

inoltre pare che il servizio radiologia risulti chiuso al pubblico e comunque non è sufficiente nemmeno per i ricoverati, che spesso sono costretti a ricorrere a strutture esterne;

altra situazione lamentata è quella relativa al personale in servizio presso il centralino, dove non sono previste turnazioni notturne, isolando quindi l'ospedale dall'esterno nelle predette ore;

per sapere quali iniziative intenda intraprendere qualora quanto citato in premessa risulti rispondente alla realtà, per garantire il pubblico servizio ospedaliero presso l'Ospedale di Bronte». (742)

Risposta. «In riferimento all'interrogazione numero 742, si rassegna quanto segue.

L'AUSL n. 3 di Catania all'uopo interpellata ha fatto sapere che il servizio di pulizia nel P.O. di Bronte è assicurato con regolarità da ditta esterna, a cui l'Azienda si è rivolta proprio per sopperire ai disagi derivanti dalla scarsa disponibilità di personale ausiliario dipendente.

Sui rilievi mossi alla gestione di detto personale è bene puntualizzare che, su disposizione del medico competente, parte di tale personale, pur se presente, non può essere impiegato nelle proprie mansioni specifiche.

Inoltre un buon trenta per cento del personale comunemente indicato come addetto alle pulizie, in effetti è inquadrato nella qualifica di ausiliario tecnico economale, con conseguenza che non può essere utilizzato per la pulizia dei locali, quantitativamente preponderanti in un ospedale, che sono sede dei reparti e delle attività medico assistenziali.

Infine, otto ausiliari, assegnati al P.O. di Bronte, sono in servizio presso la struttura dell'ex P.O. di Randazzo.

L'operatività del Servizio di Radiologia riceverà nel breve periodo un forte impulso a seguito dell'attivazione del nuovo servizio TAC e dell'acquisizione di nuovi specialisti radiologi.

L'ospedale, pur non prevedendo turnazioni notturne nel servizio di centralino, non è affatto isolato telefonicamente dall'esterno, in quanto

tutti i reparti e servizi sono raggiungibili attraverso autonome linee telefoniche dedicate ed inoltre ogni reparto possiede, su indicazione dei rispettivi Responsabili delle Unità Operative, un punto telefonico abilitato alla comunicazione con l'esterno».

L'assessore CITTADINI

RAITI - FERRO - MICCICHE' - MORINELLO - ORLANDO. – «Al Presidente della Regione e all'Assessore per la sanità, premesso che :

con delibera di Giunta regionale n. 446 del 28.12.1996 l'ex presidio ospedaliero di Linguaglossa è stato rifunzionalizzato in Presidio specializzato di riferimento per la riabilitazione;

con provvedimento n. 5555 del 10.12.1998, e successive modificazioni, l'USL 3 ha proceduto alla rifunzionalizzazione dell'ex P.O. prevedendo 48 posti letto, l'allocatione di un Poliambulatorio con attività specialistica (Cardiologia, Endocrinologia, Neurologia, Oculistica, Ortopedia), l'attivazione di un posto di guardia medica permanente (PTE) ed uno di continuità assistenziale e l'istituzione di due posti letto di *day-surgery*;

con somme a carico dell'Azienda USL 3 sono stati eseguiti interventi di ristrutturazione edilizia dell'immobile e di adeguamento delle strutture, per circa 2 miliardi di lire, al fine di attivare 24 posti letto di riabilitazione (12 di ortopedia e 12 di neurologia);

in data 26 gennaio 2002 è stato inaugurato il P.O. e l'ex Direttore generale (Dott. Giuseppe Stancanelli) ha dichiarato immediatamente fruibili 24 posti letto di riabilitazione sui 48 previsti, 4 posti di *day surgery*, il Poliambulatorio con attività specialistica di Cardiologia, Neurologia, Ortopedia, Fisiatria e Radiologia, e con punto di prelievo di Patologia Clinica;

circa gli interventi alla struttura, si era ottenuta una promessa di finanziamento su fondi statali, ex legge n. 67 del 1988, per lire 4.900.000.000;

a seguito di richiesta dell'interrogante, in data 21.02.2002, il Direttore generale dell'USL 3 con nota scritta ha dichiarato che entro lo stesso mese sarebbe stato attivato il servizio di radiologia e nel breve periodo altre attrezzature, di proprietà del presidio de quo e momentaneamente utilizzate da altri presidi (Giarre ed Acireale), sarebbero state restituite;

il nuovo Direttore generale dell'USL 3, dottor Ragona, con nota del 13.03.2002, ha confermato gli impegni del precedente collega per quanto riguarda l'attivazione del P.O.;

considerato che :

il P.O. di Linguaglossa è stato costruito grazie a benefiche elargizioni dei cittadini linguaglossesi che da anni non usufruiscono dei servizi del presidio, nonostante nelle more lo stesso sia stato ristrutturato ed adeguato alla riconversione stabilita dal Piano sanitario regionale;

la struttura del Presidio fu stabilita in virtù del bacino d'utenza della zona e, soprattutto, in considerazione del notevole afflusso turistico nei campi di sci di Piano Provenzana;

ritenuto che :

alla luce di quanto esposto in premessa non vi sono motivi ostativi all'immediata attivazione dei servizi previsti dall'ex e dall'attuale Direttore generale dell'USL 3;

il completamento a regime dei servizi previsti dal Presidio è assolutamente indifferibile per le esigenze degli utenti e per dare un giusto seguito ai cospicui investimenti fatti,

per sapere quali:

iniziative urgenti intendano intraprendere al fine di rendere operativo il Presidio per i servizi per i quali l'USL 3 ha speso circa 2 miliardi di lire, in ossequio agli impegni presi dai Direttori generali che si sono succeduti;

iniziative urgenti intendano intraprendere affinché vengano finalmente attivati tutti i servizi del Presidio di riabilitazione 'San Rocco' secondo la delibera della Giunta regionale di governo n. 446 del 28.12.1996 e provvedimento

di rifunzionizzazione n. 5555 del 10.12.1998, e successive modificazioni, dell'USL 3». (782)

Risposta. «In riferimento all'interrogazione numero 782 relativamente alla problematica in oggetto, si rappresenta che, a seguito di specifica richiesta inoltrata da questo Assessorato, la Direzione Generale dell'Azienda U.S.L. n. 3 di Catania, competente territorialmente, ha relazionato sull'argomento significando che "Il P.O. di riabilitazione di Linguaglossa è in corso di attivazione ed alcune attività sono già operative".

In particolare il P.O. di Riabilitazione e *Day Surgery* di Linguaglossa, previsto con delibera G.R.G. 446 del 28 dicembre 1996, ha fatto sapere che sono in atto funzionanti:

1. Il Presidio Territoriale per l'Emergenza (PTE);
2. La Guardia Medica di Linguaglossa;
3. Gli ambulatori specialistici di Cardiologia, Chirurgia, Ortopedia, utilizzando il personale medico di P.O. di Giarre;
4. Ambulatori specialistici di Neurologia, Fisiatria, utilizzando medici specialisti ambulatoriali, convenzionati interni;
5. Sono utilizzabili due sezioni di Radiologia tradizionale;
6. Due palestre complete di attrezzature per riabilitazione;
7. Quattro box per fisioterapia strumentale fornite di: radar-terapia, elettro-terapia, magneto-terapia e laser-terapia;
8. Sono utilizzabili due posti letto di Day Surgery;
9. Sono altresì pronti 23 posti letto di riabilitazione, previsti per riabilitazione ortopedica e neurologia;
10. E' stato bandito ed espletato concorso pubblico per Dirigente Medico responsabile di struttura complessa, specialista in Fisiatria. Si è in attesa di nomina del vincitore».

L'assessore CITTADINI

IOPPOLO - VIRZI - INFURNA. - «Al Presidente della Regione ed all'Assessore per la sanità, premesso che:

la spesa per l'acquisto di farmaci è, in parte, a carico del SSN il quale dovrebbe provvedere, tramite le AA.SS.LL., al rimborso della quota parte di propria competenza a favore dei farmacisti;

il rimborso di cui sopra avviene, ormai normalmente, con considerevole ritardo (ad esempio nella provincia di Catania risulta rimborsato ai farmacisti quanto dovuto sino al mese di febbraio 2002);

questi ritardi provocano un notevole aggravio di spesa a causa dei conseguenti contenziosi legali e per l'inevitabile ricorso al mercato finanziario cui sono spesso costretti i farmacisti;

ciò produce spreco di risorse preziose che, invece, nell'ottica di una condivisibile politica di contenimento delle cosiddette 'spese inutili' nell'ambito del settore sanitario, potrebbero essere impiegate più efficientemente;

per sapere quali concrete iniziative si intendano intraprendere per regolarizzare le spettanze dovute attualmente ai farmacisti e quali aggiustamenti strutturali si intendano adottare per evitare che, in un prossimo futuro, possano ripresentarsi situazioni di indebitamento quali quelle in premessa». (845)

Risposta. «In riferimento alla interrogazione numero 845 si fa presente che la carenza di liquidità che investe la Regione si ripercuote anche sulle spettanze dovute ai farmacisti dalle Aziende.

In particolare quest'Assessorato provvede a predisporre i relativi mandati di pagamento in favore delle Aziende Sanitarie della Sicilia, nel limite della disponibilità del plafond di cassa dello Stato e della Regione.

Per quanto riguarda i mandati a carico del Bilancio della Regione Siciliana gli stessi vengono trasmessi alla Ragioneria Centrale e successivamente alla Direzione Tesoro dell'Assessorato Regionale Bilancio e Finanze ed infine al Banco di Sicilia – Cassa Regionale – il quale, spesso, e per diversi mesi, per mancanza di liquidità, è costretto a tenere giacenti i suddetti mandati.

Ad oggi le Aziende Sanitarie, rispetto ai crediti vantati alla data del 31 gennaio 2002 hanno materialmente incassato i crediti per £.1.217.772.210.000 a seguito dell'operazione di cartolarizzazione nonché le mensilità relative alle quote di F.S.R. fino al mese di gennaio 2003».

L'assessore CITTADINI

IOPPOLO. - «Al Presidente della Regione e all'Assessore per la sanità, premesso che:

la legge regionale n. 27 del 3 giugno 1975, così come modificata dalla legge regionale n. 66 del 23 luglio 1977, all'art. 3, lettera f), dispone il finanziamento di spese conseguenti all'erogazione ospedaliera dall'Estero o presso luoghi di cura non convenzionati, altamente specializzati, in atto esistenti nel territorio nazionale, nei confronti degli aventi diritto all'assistenza ospedaliera della Ragione, in casi assolutamente eccezionali, che non potrebbero ricevere tutela adeguata e tempestiva presso luoghi di cura convenzionati ubicati nel territorio nazionale';

la normativa di riferimento opera una netta e condivisibile distinzione, nell'ambito del diritto all'assistenza indiretta, tra i casi soggetti a preventiva impegnativa da parte della Regione, esplicitati agli artt. 14, 14 bis, 14 ter, 14 quater, 14 quinquies, 14 sexies della citata legge regionale n. 27, così come integrata e modificata dalla legge regionale n. 15 del 1977 e dalla legge regionale n. 66 del 1977, ed i casi di comprovata urgenza soggetti invece ad impugnativa successiva da parte della Regione, contemplati all'art. 1 della legge regionale n. 20 del 22 aprile 1986 che espressamente recita '...le norme di cui alla legge regionale 23 ottobre 1977 n. 66 e successive modifiche ed integrazioni ed alla legge regionale 13 agosto 1979 n. 202 si applicano anche nei casi in cui per motivi di comprovata urgenza medica non sia stato possibile richiedere ed ottenere il preventivo riconoscimento di cui agli articoli dal 14 ter al 14 quinquies della legge regionale 3 giugno 1975 n. 27. In tali casi la richiesta di ammissione ai benefici di cui alla suindicate leggi regionali deve essere inoltrata, con le stesse modalità, entro trenta giorni dal rientro nella sede di residenza...';

vari organi di giustizia, con loro sentenze, riconoscono il diritto al rimborso per i casi di ricoveri d'urgenza all'estero; citiamo come ultima ed a titolo di esempio, la sentenza n. 969 del 2002 del TAR Lazio che così dispone: '...si prescinde dalla preventiva autorizzazione della ASL per le prestazioni di comprovata gravità ed urgenza, comprese quelle usufruite dai cittadini che si trovano già all'estero....'. Va considerata rilevante, al fine del concorso pubblico alla spesa del privato, l'impossibilità oggettiva di ottenere in Italia la prestazione sanitaria, ancorché erogabile presso centri italiani di alta

specializzazione, in relazione all'intrasportabilità dell'assistito';

le Aziende sanitarie locali della Regione siciliana, nella concreta applicazione della normativa citata, non sempre considerano i casi dei ricoveri d'urgenza di cittadini occasionalmente all'estero tra quelli compresi nella fattispecie di cui al citato art. 1 della legge regionale n. 20 del 1986, uniformandoli invece erroneamente a quelli per cui è richiesta l'autorizzazione preventiva;

ciò comporta la grottesca conclusione che, stante tale singolare applicazione della legge, per avere diritto alle agevolazioni per prestazioni mediche eseguite all'estero ogni cittadino, al momento di varcare la frontiera, dovrebbe avere l'accortezza di munirsi di regolare autorizzazione preventiva alle cure; il che equivale a dire che dovrebbe essere in grado, assieme agli organi medici competenti (e quindi, secondo scienza e coscienza), di prevedere un possibile infarto, attacco di appendicite, attacco di ulcera e quant'altro il caso può riservargli;

a titolo di esempio, si cita il caso del signor Antonio Lo Tauro, nato a Vizzini il 24.4.1933 ed ivi residente in via M. Agosta n. 25 il quale, nell'agosto del 2001 trovandosi in vacanza in Svizzera presso amici, venne colto da infarto e, ricoverato d'urgenza in un ospedale di quella nazione, fu immediatamente sottoposto ad intervento chirurgico al cuore. Rientrato in Italia il signor Lo Tauro provvede, ai sensi della legge regionale n. 20 del 1986, ad inoltrare domanda di rimborso delle spese mediche sostenute per il ricovero all'estero. Il 19 ottobre 2001 la ASL 3 di Catania comunicò al signor Lo Tauro il rigetto dell'istanza da parte dell'Assessorato Sanità - Ispettorato sanitario regionale, in quanto la competente Commissione sanitaria regionale con verbale n. 39 del 17 ottobre 2001 non autorizzò il ricovero presso il centro estero, ignorando quindi che il ricovero e l'intervento erano avvenuti in via d'urgenza, e non applicando, di conseguenza quanto disposto dall'art. 1 della legge regionale 20 del 1986;

per sapere:

quali concrete ed urgenti iniziative si intendano intraprendere per garantire il diritto

alla salute dei cittadini occasionalmente presenti all'estero, ricoverati d'urgenza e sottoposti a conseguenti prestazioni mediche, riconoscendo loro il beneficio del rimborso delle spese previsto dalla normativa vigente e dalle varie sentenze degli organi di giustizia tra cui quella del TAR Lazio in premessa citata;

quali concrete ed urgenti iniziative si intendano intraprendere per riconoscere al signor Antonio Lo Tauro, il cui caso in premessa è riassunto, gli stessi benefici di cui al precedente punto, rendendogli giustizia per un errato provvedimento adottato dall'Ispettorato sanitario regionale e dalla Commissione sanitaria regionale». (860)

Risposta. «In riferimento alla interrogazione numero 860 si rappresenta quanto segue.

La legge regionale n. 66 del 23 luglio 1977 ha previsto la possibilità di finanziare la spesa conseguente a ricoveri presso istituti di cura esistenti all'estero o presso luoghi di cura non convenzionati, altamente specializzati, esistenti nel territorio nazionale; ciò in casi eccezionali e per comprovate esigenze diagnostiche terapeutiche non soddisfabili adeguatamente e tempestivamente presso i luoghi di cura convenzionati ubicati nel territorio nazionale.

A tal scopo il legislatore regionale aveva introdotto, nella legge regionale n. 27 del 3 giugno 1975, la lettera f) all'art. 3 al fine di integrare la destinazione del "Fondo regionale per l'assistenza ospedaliera" (istituito dall'art. 1 della legge regionale 27/75) che sono ad allora non prevedeva tale uso.

Lo stesso legislatore introdusse, altresì, nella legge regionale 27/75, gli artt. dal 14 *bis* al 14 *sexies* con i quali venivano disciplinati casi, adempimenti e procedura, al fine di concedere il già citato finanziamento.

Una delle condizioni poste concerneva l'obbligatorietà della preventiva autorizzazione; successivamente l'art. 1 della legge regionale n. 20 del 22 aprile 1986 consentì di derogare all'obbligo della preventiva autorizzazione (di cui agli artt. dal 14 *ter* al 14 *quinqies* della legge regionale 27/75) in casi di comprovata urgenza medica, tali da non consentire la richiesta ed il conseguimento della preventiva autorizzazione.

In seguito detto legislatore eliminò la possibilità del citato finanziamento

limitatamente alla fruizione di prestazioni sanitarie presso centri di cura ubicati all'estero.

Infatti, l'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 3 del 5 gennaio 1991 così recita: "Le disposizioni degli articoli 14 *bis*, 14 *ter*, 14 *quater*, 14 *quinquies* e 14 *sexies* della legge regionale 3 giugno 1975, n. 27, come modificata dalla legge regionale 23 luglio 1977, n. 66, non si applicano in caso di fruizione di prestazioni sanitarie presso istituti sanitari e luoghi di cura comunque denominati ubicati all'estero".

Sicché, in relazione ad i ricoveri all'estero, venuta a mancare la tutela prima prevista dalla legge regionale 66/77, la materia è rimasta disciplinata dalle più restrittive norme nazionali.

La legge 595/85, ed in particolare l'art. 3, comma 5, stabilisce che con decreto del Ministro della Sanità sono previsti i criteri di fruizione, in forma indiretta, di prestazioni assistenziali presso centri di altissima specializzazione all'estero.

Con il D.M. 3 novembre 1989 sono stati fissati tali criteri, in particolare l'art. 2, nel disciplinare le prestazioni erogabili, prevede che "Possano essere erogate le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione, che richiedono specifiche professionalità del personale, con comuni procedure tecniche o curative o attrezzature ad avanzata tecnologia e che non sono ottenibili tempestivamente o adeguatamente presso i presidi e i servizi di alta specialità italiani di cui all'art. 5 della legge 23 ottobre 1985, n. 595, nonché, limitatamente alle prestazioni che non rientrano fra quelle di competenza dei predetti presidi e servizi pubblici di alta specialità, presso gli altri presidi e servizi pubblici o convenzionati con il Servizio sanitario nazionale".

L'art. 4 del decreto prevede che "Il concorso nella spesa è concesso solo per prestazioni autorizzate".

L'art. 7, comma 2, prevede che "Ferma restando la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di cui all'art. 2, si prescinde dalla preventiva autorizzazione per le prestazioni di comprovata eccezionale gravità ed urgenza ivi comprese quelle usufruite dai cittadini che si trovino già all'estero. In tali casi la valutazione sulla sussistenza dei presupposti e condizioni ed il parere sulle spese rimborsabili sono dati dal centro di riferimento territorialmente competente sentita la Regione. Le relative domande di rimborso devono essere presentate all'Unità Sanitaria Locale competente entro tre

mesi dall'effettuazione della relativa spesa a pena di decadenza dal diritto al rimborso" (testo così modificato dall'art. 2 D.M. 13 maggio 1993).

Il successivo D.M. 30 agosto 1991 chiarisce la portata della deroga (alla preventiva autorizzazione) di cui all'art. 7, comma 2, D.M. 3 novembre 1989, in particolare l'art. 2 così recita: "Nella previsione di cui al comma 2 dell'art. 7 del decreto del Ministro della Sanità 3 novembre 1989 ...concernente le prestazioni di comprovata gravità ed urgenza, ivi comprese quelle usufruite dai cittadini che si trovino già all'estero, rientrano esclusivamente i casi per i quali l'assistito compri la sussistenza, al momento del trasferimento all'estero, dei presupposti e delle condizioni di cui all'art. 2 del predetto decreto ministeriale 3 novembre 1989 (dimostrazione di essere in lista di attesa presso almeno due strutture pubbliche e convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, da un periodo di tempo superiore a quello massimo previsto dal decreto ministeriale 24 gennaio 1990 e successive modificazioni) e l'attivazione, prima di recarsi all'estero, delle procedure per ottenere l'autorizzazione al trasferimento per cure".

Già nel 1999 questo Assessorato, nella consapevolezza della rigidità della norma voluta dal legislatore nazionale, ebbe l'iniziativa di prospettare al Ministero della Sanità (oggi della Salute) i casi esposti nell'interrogazione in oggetto.

Il Ministero della Sanità con nota n. 249 del 6 marzo 2000, rispondendo ad apposito quesito, posto dall'Ispettorato Regionale Sanitario di questo Assessorato allo scopo di valutare la possibilità di esitare favorevolmente i casi di ricovero all'estero determinati da situazioni di urgenza medica verificatisi improvvisamente durante temporanei soggiorni all'estero di assistiti i quali, non potendo prevedere all'atto dell'espatrio la necessità del ricovero, né essendosi cautelati mediante la stipula di un contratto di assicurazione ad hoc, chiedono il rimborso delle spese sostenute all'estero pur essendo (ovviamente) sprovvisti di preventiva autorizzazione, non iscritti in lista di attesa presso almeno due strutture pubbliche o convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, da un periodo di tempo superiore a quello massimo previsto dal decreto ministeriale 24 gennaio 1990 e successive modificazioni, e non avendo attivato, prima di recarsi all'estero,

le procedure per ottenere l'autorizzazione al trasferimento per cure, ha precisato che per quanto riguarda gli Stati extracomunitari non convenzionati nella vigente legislazione "non esiste un diritto all'assistenza sanitaria in caso di temporaneo soggiorno per motivi diversi dal lavoro", che è possibile prescindere dalla preventiva autorizzazione solo "in conformità alle disposizioni dell'art. 2 del D. M. 30 agosto 1991", per cui "deve trattarsi di una malattia preesistente al trasferimento all'estero per la quale le prestazioni sanitarie non sono ottenibili sul territorio nazionale né in forma adeguata né tempestivamente" ed inoltre che "l'assistito deve dimostrare di essere in lista di attesa in almeno due strutture del Servizio Sanitario Nazionale e di avere attivato, prima del trasferimento all'estero, le procedure per ottenere l'autorizzazione al trasferimento stesso".

La citata nota ministeriale concludeva l'argomento invitando a resistere "in sede di contenzioso innanzi alla magistratura ordinaria o amministrativa".

Recentemente, in data 6 dicembre 2002, in considerazione delle obiezioni poste da alcuni assistiti - tra i quali anche il signor Lo Tauro - e di talune pronunce giurisprudenziali, pur in assenza di interventi sia del legislatore nazionale che di quello regionale, il già citato Ispettorato Regionale Sanitario, allo scopo sia di assicurare agli assistiti risposte conformi alla legge che di evitare lunghi contenziosi, ha chiesto, sulla fattispecie in argomento, parere all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, di cui si attende l'esito».

L'assessore CITTADINI

VIRZI'. - «All'Assessore per la sanità, premesso che:

presso l'Azienda ospedaliera S. Antonio Abate di Trapani giungono, sempre più numerose, richieste di esami urgenti riguardanti la misurazione del calcio nelle ossa;

la citata Azienda ospedaliera non è in grado di soddisfare le suddette richieste di esami poiché non dispone di apparecchiature adatte all'uopo;

per sapere se, in rapporto alle pressanti richieste di esami riguardanti la misurazione del calcio nelle ossa, non ritenga di dovere tempestivamente provvedere all'acquisto in via

diretta del densitometro osseo computerizzato per l'Azienda ospedaliera S. Antonio Abate di Trapani». (866)

Risposta. In riferimento all'interrogazione numero 866, l'Azienda ospedaliera "S. Antonio Abate" di Trapani, all'uopo interpellata, ha fatto sapere che, pur essendo la Densitometria una prestazione parzialmente esclusa dai LEA, in quanto erogabile solo secondo specifiche indicazioni cliniche, detta Azienda, proprio per l'importanza dell'indagine ai fini preventivi, ha ritenuto di dotarsi di una nuova apparecchiatura più all'avanguardia in sostituzione di una precedente ritenuta ormai obsoleta.

Al 25 ottobre 2002, data della interrogazione parlamentare dell'onorevole Virzi, presso la predetta Azienda era già in corso l'istruttoria degli atti per l'acquisto di un nuovo Densitometro tant'è, che lo stesso, è stato materialmente consegnato all'U.O. di Medicina il 30 dicembre 2002 ed è operativo dal 15 gennaio 2003.

La nuova apparecchiatura consente di avere un quadro più completo nel campo della Mineralometria e permette di effettuare densitometrie che riguardano: rachide lombare, anca, radio, total body, morfometria vertebrale. Inoltre, consente di avere un monitoraggio più approfondito dell'apparato osseo del corpo umano.

Alla luce di quanto esposto, risulta evidente che l'Azienda era già in grado di soddisfare la richiesta esterna con la vecchia apparecchiatura ed oggi lo è ancor di più, dando risposte più efficienti ed efficaci alla domanda espressa».

L'assessore CITTADINI

BARBAGALLO. - «Al Presidente della Regione ed all'Assessore per la sanità, premesso che:

il capo servizio dell'Ispettorato sanitario regionale, dottor Giovanni Salamone, con nota del 24 settembre 2002, ha risposto alla 'Lucas sas' che non era stato possibile avviare l'iter procedurale inerente l'autorizzazione per l'esercizio di un gabinetto di plesioterapia, perché la stessa non era stata inoltrata al servizio territorialmente competente;

tale decisione è stata notificata dopo due anni dalla prima richiesta (8/11/2000) e dopo il sollecito dell'assessore Cittadini, il quale, con

nota del 16 settembre 2002, ha invitato il Dirigente generale del dipartimento a voler fornire notizie circa l'iter e l'esito della pratica in questione;

considerato che:

per il rilascio dell'autorizzazione richiesta non risulta che ci sia l'obbligo di inoltrare la pratica attraverso il servizio territorialmente competente;

in ogni caso, appare quantomeno singolare che detta procedura sia stata suggerita dopo due anni e senza valutare l'opportunità di inviare d'ufficio al servizio della Azienda sanitaria locale n. 3 di Catania copia dell'istanza, presentata con due diverse raccomandate A.R. in data 8 novembre 2000 e 7 giugno 2001;

ritenuto che il comportamento dei funzionari del Servizio n. 1 del Dipartimento dell'Ispettorato sanitario regionale ha creato notevoli problemi di ordine amministrativo, contabile e fiscale, in quanto la predetta società non ha potuto operare pur essendo stata costituita in data 13 giugno 2000 e avendo presentato la propria richiesta in data 8 novembre 2000;

per sapere quali provvedimenti siano stati assunti nei confronti del responsabile del procedimento amministrativo e quali iniziative siano state attivate per il rispetto della normativa vigente in materia di trasparenza della pubblica Amministrazione». (873)

Risposta. «Con riferimento all'interrogazione numero 873 si rappresenta quanto segue.

Preliminarmente corre l'obbligo di rappresentare che i fatti cui si fa riferimento da parte della Lucas s.r.l. risalgono, per buona parte, ad un periodo antecedente alla preposizione del dottor Giovanni Salamone al Servizio n. 1 dell'Ispettorato Regionale sanitario.

Fatta tale premessa, i funzionari del Servizio che hanno seguito tutto l'iter della pratica sin dal suo inizio, hanno formalmente assicurato di "aver rappresentato più volte al titolare della società interessata a seguito sia di colloqui telefonici che di colloqui verbali diretti, che l'istanza de qua andava presentata ...alla USL territorialmente competente la quale, a seguito di parere favorevole, l'avrebbe trasmesso al citato Servizio dell'Ispettorato Regionale Sanitario".

Per quanto sopra esposto, il titolare della ditta Lucas era in possesso degli elementi necessari ad uniformarsi alla normativa vigente ed adire pertanto gli uffici competenti per l'istruttoria della propria richiesta; certamente, però, la forma "orale" adottata dai funzionari preposti al servizio nel fornire chiarimenti e/o risposte all'Utenza non è perfettamente in regola con la normativa vigente in materia di correttezza e trasparenza amministrativa; pertanto si è provveduto a diffidare i funzionari di cui sopra sul comportamento assunto nella fattispecie, invitandoli per il futuro a predisporre per iscritto le risposte alle istanze dell'utenza».

L'assessore CITTADINI

RAITI. - «Al Presidente della Regione ed all'Assessore per la sanità, premesso che:

risulta in atto l'ipotesi di trasferimento dei servizi ambulatoriali dal palazzo ex INAM sito in Giarre, in corso Sicilia, al nuovo ospedale sito nella frazione di Macchia del medesimo comune;

tale trasferimento causerebbe gravi inconvenienti agli utenti dei comuni di Riposto e di Giarre e dei comuni vicini che oggi trovano pienamente soddisfacente, per la sua posizione baricentrica e per la vicinanza alle stazioni dei servizi di trasporto locali, il sito del palazzo ex INAM;

a tal proposito, e per i motivi espressi sopra, sia l'Amministrazione comunale di Riposto che quella di Giarre, con una nota del 18 ottobre 2002 inviata al Direttore generale dell'Azienda unità sanitaria locale n. 3, e per conoscenza al Tribunale dei diritti del malato, hanno dichiarato di opporsi 'energicamente' al trasferimento;

i mancati collegamenti con mezzi pubblici penalizzano il raggiungimento dell'eventuale nuova sede e, quindi, gli utenti troverebbero non poche difficoltà ad usufruire dei servizi stessi;

per sapere:

quali siano i motivi del trasferimento dei servizi ambulatoriali da un luogo che soddisfa le esigenze dei cittadini dei Comuni appartenenti al bacino di utenza, ad un altro che crea soltanto seri disagi alla popolazione;

se non ritenga utile che si valuti, dopo aver accertato l'esistenza della necessità del trasferimento, l'opportunità di fermare un progetto che procura grave nocumento agli utenti della zona interessata». (882)

Risposta. «In riferimento all'interrogazione numero 882, l'AUSL n. 3 di Catania all'uopo interpellata ha fatto sapere che non risponde al vero l'affermazione secondo cui sarebbero stati trasferiti ad altra sede i servizi ambulatoriali oggi svolti nella sede dell'ex INAM della vicina Giarre. Al riguardo, la stessa ha precisato che i servizi fin qui assicurati presso la succitata struttura di Corso Sicilia continueranno ad essere garantiti anche in futuro presso gli stessi locali.

Invero, l'unica novità riguarda la prevista esecuzione in via temporanea di analisi cliniche ivi richieste (ex INAM) presso il laboratorio del nuovo ospedale per esigenze organizzative riconducibili a carenze di personale, fermo restando che presso il Poliambulatorio continueranno ad essere effettuati i prelievi e saranno consegnati i referti successivamente alle analisi effettuate e che, in ogni caso, la stessa attività di analisi cliniche sarà in futuro nuovamente eseguita nella sede originaria. Per nessun altro servizio è previsto il trasferimento presso altra struttura.

E' appena il caso di precisare che tutto ciò non comporterà alcun disagio per l'utenza, che continuerà ad usufruire di tutti i servizi sanitari, comprese le analisi cliniche, a condizioni immutate».

L'assessore CITTADINI

FLERES - CATANIA G. - MAURICI. «Al Presidente della Regione ed all'Assessore per la sanità, premesso che l'ospedale di contrada Coste di Giarre (CT) è stato consegnato da circa un anno ai responsabili del Distretto sanitario di Giarre, che conta dieci comuni e centoventimila utenti;

per sapere:

se corrisponda a verità che in atto l'ospedale in questione lamenta carenze di personale ausiliario, che inevitabilmente comportano difficoltà nelle prestazioni di servizi;

se sia vero che parte delle attrezzature in dotazione all'ospedale non siano state ancora

installate e che alcuni macchinari, benché installati, non siano stati ancora utilizzati;

quali iniziative si intendano prendere per garantire la piena funzionalità e fruibilità dell'ospedale di contrada Coste di Giarre.

Risposta. «In riferimento all'interrogazione numero 923 l'Azienda Unità sanitaria Locale n. 3 di Catania all'uopo interpellata ha fatto sapere che, per quanto concerne il riferimento alle lamentate carenze di personale ausiliario, l'Azienda ha rivolto apposita richiesta all'Ufficio Provinciale del Lavoro di Catania per l'avvio a selezione di n. 25 unità del profilo professionale Ausiliario Socio-Sanitario da destinare al Presidio Ospedaliero di Giarre.

Dopo un periodo di stallo, inframmezzato da solleciti, nel mese di settembre 2002 presso la Prefettura di Catania si è tenuta una Conferenza di Servizi, insieme anche alle Aziende ospedaliere cittadine che avevano fatto analoga richiesta all'ULPMO, per definire le specifiche professionali dei lavoratori da selezionare.

Successivamente l'Ufficio provinciale del Lavoro, in data 12 dicembre 2002 ha trasmesso a quest'Azienda la graduatoria dei soggetti, individuati a seguito dell'espletamento delle procedure di legge.

Trascorso il periodo per eventuali ricorsi degli esclusi, si è proceduto alla nomina della commissione tecnica interna, la quale entro il corrente mese di febbraio sottoporrà i lavoratori a prova tecnico-attitudinale per stabilirne l'idoneità all'impiego.

Nei giorni immediatamente successivi il personale ausiliario, effettuata la visita medico legale, potrà quindi essere assunto.

Per quanto riguarda le attrezzature, è già stato sottoscritto il contratto di fornitura della TAC, e a breve inizieranno le operazioni di consegna e montaggio dell'apparecchiatura. Le altre attrezzature sono tutte adoperate ad accezione di un mammografo che si sta cercando di rendere al più presto usufruibile, mentre l'utilizzo delle apparecchiature che sarebbero in dotazione alla Semintensiva è subordinata all'attivazione di quest'ultima struttura, materia di competenza di questo Assessorato, che si esprimerà in merito in sede di riordino della rete ospedaliera regionale.

Da segnalare, infine, che negli ultimi tempi si sono susseguite riunioni operative aventi come tema la riorganizzazione dei servizi ed il possibile ampliamento della capacità recettiva dell'intero ospedale.

Dagli interventi che ne sono scaturiti i posti letto attivati e funzionanti passano dagli attuali 60 ad 85 così distribuiti:

- + 9 posti letto in Medicina;
- + 4 posti letto in Chirurgia;
- + 6 posti letto in ortopedia e + 1 in D.H.;
- + 5 posti letto in Ostetricia.

Inoltre l'ospedale sarà ulteriormente implementato nella sua funzionalità ed operatività mediante l'apertura di nuovi reparti afferenti alle seguenti branche: Neurologia con 10 posti letto; Riabilitazione con 14 posti letto e Lungodegenza con 14 posti letto».

L'assessore CITTADINI

VITRANO - GURRIERI. - «Al Presidente della Regione ed all'Assessore per la sanità, premesso che da notizie di stampa emerge che il Collegio dei Revisori dell'AUSL n. 6, non ancora sostituito, ha fatto rilevare una situazione di scopertura per spese pari a circa 50.000.000 euro, parzialmente giustificate, frammentarie e scarsamente controllabili in conseguenza della sussistenza di pesanti contenziosi con fornitori e quant'altro;

considerato che i Revisori non sono a conoscenza di ulteriori spese, con apparente copertura formale, che non corrispondono a criteri di buona amministrazione e di economicità;

considerato, altresì, che l'immobile in cui si trovava l'ex Ospedale di Carini, chiuso per razionalizzare la spesa, risulta pressoché vuoto e totalmente inutilizzato, mentre nella sola zona di Carini esistono edifici in locazione da privati che ospitano: a) deposito farmacia; b) uffici della ex USL 56; c) medico sanitario (centro servizi ASI); d) Commissione invalidi civili e Centro igiene mentale;

per sapere se:

non ritengano di dover avviare un'indagine sul livello di utilizzazione del patrimonio immobiliare dell'Azienda USL n. 6 in tutto il territorio della provincia;

e quali provvedimenti urgenti si intendano porre in essere per l'effettivo contenimento della spesa». (942)

Risposta. «In riferimento all'interrogazione numero 942, si fa presente che con la legge regionale 9 agosto 2002, n. 10 la Regione, al fine di ricapitalizzare le Aziende Sanitarie, ha stanziato una somma da ripartire alle singole Aziende sulla base dei debiti maturati al 31 dicembre 2001, così come rilevati dai conti consuntivi.

In particolare, con D.D.S. n. 02537 del 30 dicembre 2002, sulla base della certificazione prodotta dall'Azienda USL 6 di Palermo che dichiara un disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2001 pari ad euro 350.668.382,78, questa Amministrazione ha autorizzato a favore della stessa Azienda il limite annuale di impegno di euro 35.066.838,28, pari a compressivi euro 35.668.382,78, che graveranno al capitolo 813901 del bilancio della Regione Siciliana a decorrere dall'esercizio 2002 e fino all'esercizio 2011 compreso.

Al pagamento della somma all'Azienda USL 6 di Palermo, l'Amministrazione provvederà mediante l'emissione di mandati diretti di pagamento, dopo la verifica del disavanzo di amministrazione, così come accertato attraverso il conto consuntivo relativo all'anno 2001.

Quanto alle notizie, richieste, in merito alla gestione dei beni patrimoniali dell'Azienda USL 6 di Palermo si rappresenta quanto segue.

In particolare l'attenzione è stata focalizzata sull'utilizzo dell'ex Ospedale di Carini, non più destinato a struttura per acuti, e alla locazione passiva di immobili nel medesimo distretto, finalizzati all'erogazione di prestazioni di carattere sanitario.

Sulla questione si rileva che a seguito di apposito censimento del patrimonio immobiliare delle aziende sanitarie, l'Azienda USL 6 di Palermo, in ottemperanza alle disposizioni dipartimentali, ha recentemente trasmesso le schede conoscitive dei beni immobili destinati a fini istituzionali.

Dai dati trasmessi si evince che l'ex presidio ospedaliero S. Spirito di Carini è attualmente utilizzato parzialmente per le seguenti finalità: area pronto soccorso e attività diagnostica per immagini.

Nel medesimo distretto di Carini si riferisce, altresì, che l'Azienda detiene in locazione passiva n. 5 immobili per l'espletamento delle seguenti funzioni, per un canone annuo totale di euro 71.888,97: consultorio familiare; S.T.S.M. - invalidi civili; farmacia deposito; amministrazione.

Corre inoltre l'obbligo evidenziare che nella delibera di GRG 446 del 28 dicembre 1996 concernente la ristrutturazione della rete ospedaliera, il presidio Ospedaliero di Carini è stato individuato tra quelli da rifunzionalizzare per usi sanitari al servizio del territorio: in particolare la previsione concerneva la riconversione della struttura di poliambulatorio con RSA.

Recentemente tra le assegnazioni previste per la seconda fase del piano poliennale ex art. 20 della legge 67/88 - relativo ad interventi nel campo dell'edilizia sanitaria e dell'ammodernamento tecnologico - la GRG, in sede di rimodulazione e suddivisione in quattro annualità del piano programmatico di cui all'accordo di programma quadro stipulato tra lo Stato e la Regione in data 30 aprile 2002, con delibera n. 417/2002 ha inserito l'intervento relativo alla "riconversione della vecchia sede ospedaliera dimessa di Carini in Distretto" nell'annualità 2004 - per l'importo di € 1.299.922,02».

L'assessore CITTADINI